

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI

Serena Corrao

QUESTIONI METAETICHE CONTEMPORANEE
IN FILOSOFIA ANALITICA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI

Serena Corrao

**QUESTIONI METAETICHE CONTEMPORANEE
IN FILOSOFIA ANALITICA**



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

2010

© 2010 Università del Salento – Coordinamento SIBA

Coordinamento SIBA
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
<http://siba2.unisalento.it>

eISBN 978-88-8305-080-0 (electronic version)

<http://siba-ese.unisalento.it>

*La domanda sul significato di “buono” è primaria
perché in ogni caso è impossibile che,
finché non si conosca la risposta,
si possa sapere qual è la prova richiesta
per un giudizio etico qualsiasi.*

Moore

*Spero che sarà chiaro che,
se vogliamo avere una speranza di rispondere
alle questioni sostanziali con una qualche garanzia,
dovremo occuparci delle questioni verbali.
Perché, a meno che non comprendiamo completamente
cosa noi o i nostri oppositori in una disputa morale stiamo dicendo,
non saremo mai capaci di decidere razionalmente
su nessuna delle questioni che emergeranno.*

Hare

INDICE

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE	I
Capitolo I: GLI STRUMENTI LOGICO-LINGUISTICI	1
1. La teoria generale del significato di Frege	1
1.1 Senso e riferimento	1
1.2 Il tono	2
1.3 La forza	3
2. La semantica logica	5
2.1 La semantica estensionale	6
2.2 La semantica intensionale e semi-estensionale	9
3. Le teorie della verità	11
3.1 Le teorie robuste	11
3.2 Le teorie deflazioniste	12
Capitolo II: UNA MAPPA DELLE TEORIE METAETICHE	14
1.1 Cognitivismo vs Non-Cognitivismo	14
1.2 Il Cognitivismo Etico e le sue forme	15
1.3 Il Cognitivismo Non-Naturalista	16
1.4 Il Non-Cognitivismo Etico e le sue forme	19
Capitolo III: IL COGNITIVISMO NON-NATURALISTA	21
1.1 La rinascita del Cognitivismo Non-Naturalista	21
1.2 La motivazione del Cognitivismo Non-Naturalista e il linguaggio morale ordinario	23
1.3 Il Cognitivismo Non-Naturalista e la semantica estensionale	27
1.4 Il Cognitivismo Non-Naturalista e la semantica dei mondi possibili	29
1.5 Nota conclusiva	31
2.1 Il Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista e i ‘ <i>thick moral concepts</i> ’	31
2.2 La motivazione del Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista	33
2.3 La tesi logico-semantica del Cognitivismo Particolarista	39
2.4 Obiezioni al Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista	42
2.5 Nota conclusiva	47

Capitolo IV: IL NON-COGNITIVISMO ETICO	48
1.1 Caratterizzazione e motivazione del Non-Cognitivismo Etico	48
1.2 Possibilità e limiti del Non-Cognitivismo Etico	54
1.3 La proposta di Hare basata sulla “indifferenza dittiva” della logica	57
1.4 La proposta di Blackburn basata sulla “lettura espressiva” dei connettivi	60
1.4.1 Prima soluzione: la priorità dell’interpretazione espressiva	60
1.4.2 Seconda soluzione: la priorità della logica aletica	64
1.5 La proposta di Dalla Pozza basata sull’estensione pragmatica della logica classica	71
1.5.1 Il linguaggio pragmatico L_p	72
1.5.2 Commenti a L_p .	75
1.5.3 Nozioni metalogiche	77
1.5.4 Applicazioni	80
1.5.5 Il linguaggio pragmatico L_p e il Frege-Geach <i>problem</i>	82
CONCLUSIONE	84
BIBLIOGRAFIA	86

RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro è frutto della rielaborazione e ampliamento delle ricerche condotte nell'ambito del dottorato in 'Etica e Antropologia. Storia e fondazione', che ho concluso presso l'Università del Salento nel giugno del 2006. Un primo sentito ringraziamento va, pertanto, a Mario Signore, allora direttore del dottorato, che mi ha permesso di trascorrere un anno di studi presso la prestigiosa Università di St. Andrews, dove ho raffinato la formazione analitica che avevo avviato in Italia. Il mio più grande debito è, tuttavia, verso il mio tutor e mentore, Carlo Dalla Pozza, al quale devo tutta la mia formazione intellettuale – ma anche morale – degli ultimi dieci anni. Questo lavoro è dunque frutto della sua minuziosa, paziente, a volte martellante opera di insegnamento dei raffinatissimi strumenti analitici che vedrete applicati in esso e di anni di argomentazioni e discussioni quasi quotidiane e incessanti, al punto che a volte è difficile dire dove finiscono le sue idee e iniziano le mie.

INTRODUZIONE

Nel panorama contemporaneo della metaetica di tradizione analitica si assiste a una decisa riproposizione del Cognitivism Etico in tutte le sue forme. In particolar modo, sono preponderanti le forme non-naturaliste, da quelle realiste implicanti un'epistemologia di tipo intuizionistico, a quelle che sostengono variamente - persino in forme relativistiche - la natura cognitiva e irriducibile dei giudizi morali, ma rimangono estranee a qualsiasi impegno ontologico sui cosiddetti "fatti" morali. La reviviscenza dell'Intuizionismo Etico è particolarmente eclatante, con un ventaglio di teorie che aspirano a rendersi immuni dalle obiezioni che ne hanno portato al declino le versioni classiche, notoriamente insostenibili per le loro "stravaganze" metafisiche ed epistemologiche.

In questo clima della riflessione metateorica nell'etica di lingua inglese, l'idea che i giudizi morali includano elementi emotivi, espressivi o prescrittivi che ne impediscono la cosiddetta *truth-aptness*, ovvero, la capacità di esprimere proposizioni vere o false, sembra conoscere un declino e il Non-Cognitivism - imperante per un cinquantennio a partire dagli anni '30 del secolo scorso - appare offuscato dalla rinnovata fiducia nella possibilità che, in un modo o nell'altro, si possa fare dell'etica una forma di conoscenza.

Questa rinascita del Cognitivism Etico, tuttavia, è tanto impressionante per la varietà delle forme, quanto per l'audacia delle teorie, che sembrano rimettere in dubbio o scavalcare con disinvoltura distinzioni filosofiche ritenute fondamentali, come la distinzione analitico/sintetico, semantica/pragmatica, fatto/valore e la legge di Hume. Le nuove teorie metaetiche, inoltre, si affidano pesantemente ai recenti strumenti offerti soprattutto dalla filosofia del linguaggio e dall'epistemologia, andandosi a incardinare su semantiche formali e teorie del significato, della verità e della conoscenza del tipo più vario ed eterogeneo. La novità e varietà di questi strumenti, tuttavia, crea una cortina fumogena che rende difficile la valutazione sia dell'adeguatezza dei singoli strumenti utilizzati, che del modo in cui vengono accorpati, che, in ultima analisi, della stessa teoria metaetica che tenta di giustificarsi attraverso di essi¹. Il disagio dello studioso che tenta di seguire lo sviluppo della metaetica analitica è ben espresso da Brink (1989:XIII), il quale osserva che "le discussioni e gli studi nell'ambito della teoria etica (...) e nei campi della metafisica, epistemologia e filosofia del linguaggio a cui attinge la [sua] difesa hanno fatto molti passi avanti (...) che non v'è dubbio che ora risulta a malapena possibile stare al passo con gli sviluppi nella stessa teoria etica e ancor meno in queste aree filosofiche".

Un simile scenario sollecita certamente il bisogno "tassonomico" di fare chiarezza in questa fioritura di "Cognitivismi", ma soprattutto il bisogno "critico" di riaprire la questione della plausibilità della tesi propria del Cognitivism Etico e, cioè, che sia possibile parlare di *verità* e *conoscenza morali*. Tale questione è al cuore dell'etica, involgendo i rapporti tra etica e verità, etica e realtà, etica e argomentazione razionale. Secondo i cognitivisti, negare che si possano conoscere norme e valori oggettivi significa minare il senso stesso della riflessione morale, poiché si farebbe dell'etica un riflesso delle nostre preferenze e non uno standard per esse. Più specificamente, nella prospettiva cognitivista si sostiene che l'etica verte su questioni di fatto e che è possibile giustificare, sia pure in maniera fallibile o non conclusiva, i giudizi morali, negando che il discorso morale non possa godere di ragioni oggettive o

¹ Si pensi al connubio tra ontologia morale realista ed epistemologia morale coerentista nel Cognitivism di Brink (1989) o alla compresenza di teorie del significato contrapposte, quale quella di Davidson e del secondo Wittgenstein, nel Realismo Morale di Platts (1980) e McDowell (1978, 1979, 1985).

che non si possa far spazio a una sostanziale nozione di verità. Di contro, nella prospettiva non-cognitivistica, norme e valori poggiano su una sorta di “giustificazione pratica”: il fondamento delle ragioni morali è un insieme di scelte normative ultime di tipo arbitrario.

Il primo obiettivo di questo lavoro è mostrare i limiti del Cognitivism Etico di tipo non-naturalistico che, a differenza di quello naturalistico, concepisce l’etica come un ambito di discorso autonomo, irriducibile a quello delle scienze naturali o delle scienze sociali descrittive.

Il secondo obiettivo è quello di rivalutare la posizione non-cognitivistica, nella forma di un Espressivismo sofisticato che verrà qui costruita.

Il metodo è quello strettamente analitico, che “considera il linguaggio come territorio proprio del lavoro filosofico” (D’Agostini, 1997:14).

Questa scelta nasce dalla considerazione che la possibilità di una teoria metaetica di rimanere un’opzione vitale e praticabile dipende dalla sostenibilità e adeguatezza della specifica interpretazione semantica degli enunciati morali che la caratterizza. Ogni teoria metaetica, infatti, si fonda su una qualche *tesi logico-semantica* intorno alla natura degli enunciati morali. Se, ad esempio, il Realismo Morale sostiene che esistono fatti morali (*tesi ontologica*) conoscibili attraverso un’intuizione intellettuale (*tesi epistemologica*), ciò presuppone che esso affermi la natura cognitiva (descrittiva) dei giudizi morali, unitamente a una teoria della verità basata sulla corrispondenza (*tesi logico-semantica*). In particolar modo, è evidente che la sola tesi che gli enunciati morali possano essere veri o falsi – quella logico-semantica, appunto - rappresenta la *condizione necessaria* del Realismo Morale. Se dunque attraverso l’analisi logico-linguistica si dimostra l’insostenibilità di questa tesi, si toglie al Realismo Morale ogni fondamento.

Questa scelta metodologica spiega il fatto che, delle diverse teorie metaetiche, verrà considerato esclusivamente il fondamento logico-semantico, trascurando altri aspetti come quelli epistemologici e ontologici. Per questa stessa ragione sarà assente, in questo lavoro, la discussione critica di obiezioni classiche portate alle varie teorie metaetiche, (come, ad esempio, quelle di Harman (1977) e Mackie (1977) contro l’Intuizionismo Etico), in quanto imperniate su argomenti di tipo prevalentemente epistemologico e ontologico.

Per completezza, tuttavia, si farà cenno agli aspetti epistemologici e ontologici delle teorie trattate, nel quadro di dense e ‘veloci’ panoramiche introduttive.

La discussione delle teorie verterà essenzialmente su un’ampia letteratura di lingua inglese recente e recentissima, che non ha ancora ricevuto sistemazione definitiva.

Nel *primo* capitolo, introdurrò gli strumenti logico-linguistici che vengono utilizzati nella costruzione e giustificazione delle posizioni metaetiche e che userò nell’analisi critica delle stesse. Verranno brevemente illustrate teorie del significato, semantiche logiche e teorie della verità, l’intreccio delle quali dà vita alle possibili forme del Cognitivism e Non-Cognitivism Etici.

Nel *secondo* capitolo delinearò una mappa delle teorie metaetiche concepite come tesi logico-semantiche, motivando, in particolar modo, le diramazioni del Cognitivism Non-Naturalista e del Non-Cognitivism sulla base dell’intreccio tra teorie del significato e della verità. Questo consentirà, tra l’altro, di ‘visualizzare’ meglio come le varie forme di Cognitivism Non-Naturalistico si fondino su un’unica tesi logico-semantica, obiettando alla quale si può minare alla base ogni tentativo di fondazione non-naturalista dell’etica. In questo modo si intende rispondere, altresì, al bisogno “tassonomico” espresso sopra, di fare chiarezza nel complesso panorama delle forme contemporanee del Cognitivism Etico di tipo non-naturalista.

Il *terzo* capitolo è suddiviso in due parti principali.

Nella prima parte svilupperò un'obiezione al Cognitivismo Non-Naturalista "classico", cioè, riguardante gli enunciati contenenti espressioni morali generali come 'buono', 'giusto', 'obbligatorio', ecc., dette anche "concetti morali sottili". Cercherò di mostrare che la pretesa di attribuire valori di verità a tali enunciati si scontra con l'impossibilità di applicare a essi sia una semantica estensionale tarskiana, sia una semantica semi-estensionale dei mondi possibili. In particolare, mostrerò che entrambe queste semantiche risultano adeguate esclusivamente per gli enunciati descrittivi e che la loro applicazione agli enunciati normativi e valutativi porta sistematicamente al collassamento della fondamentale distinzione – sviluppata nell'ambito della logica deontica e della filosofia del diritto - tra enunciati normativi o valutativi ed enunciati descrittivi di norme o valori.

Nella seconda parte considererò la recente versione *particularista* del Cognitivismo Non-Naturalista, che qualifica come *morali* anche enunciati contenenti i cosiddetti "predicati morali spessi", quali 'gentile', 'rude', 'coraggioso', 'osceno', ecc., caratterizzati dall'unione di una componente cognitiva e di una valutativa. In particolare, criticherò la tesi dell'inseparabilità delle due componenti, che porta a interpretare cognitivamente anche quella valutativa. Cercherò di mostrare che una tale tesi si basa sulla confusione tra aspetti cognitivi e connotativi del significato, la quale comporta il collassamento di un'altra importante distinzione logica: quella tra implicazioni analitiche e implicature convenzionali come definite da Grice (1967). A tal fine introdurrò un *test* – basato sulla nozione di coerenza - che permette di distinguere le componenti cognitive dalle componenti connotative del significato di un termine 'spesso'.

Nel *quarto* capitolo passerò brevemente in rassegna le posizioni non-cognitiviste dell'Emotivismo, Prescrittivism ed Espressivismo. L'unico grande limite del Non-Cognitivismo Etico verrà riconosciuto nella difficoltà – ritenuta spesso un'impossibilità - di applicare la logica al linguaggio morale, destinando l'etica a cadere al di fuori dell'ambito della razionalità. Questa difficoltà trova la sua formulazione canonica nel *Dilemma di Jørgensen* e nel *Frege-Geach problem*.

Il contributo di questo ultimo capitolo consisterà, allora, nell'analisi critica di alcuni tentativi recenti di soluzione di questo problema ad opera di Hare (1952; 1997) e Blackburn (1984; 1993), e nella proposta di un linguaggio formale pragmaticamente esteso (Dalla Pozza, 1997), entro cui risulta possibile definire relazioni logiche tra enunciati privi di valori di verità (assertivi e normativi), del quale fornirò un'estensione agli enunciati valutativi, ottenendo, quindi, una logica *effettiva* per il linguaggio morale non-cognitivisticamente inteso.

Si concluderà allora che, se anche l'etica – dal punto di vista non-cognitivistico - non gode di una giustificazione oggettiva conclusiva, essa appartiene, tuttavia, all'ambito dei discorsi razionali, dal momento che l'applicabilità della logica ad essa offre *condizioni necessarie (ma non sufficienti)* di giustificazione e, dunque, *condizioni parziali di razionalità*.

Il risultato cui si perviene, in questo modo, è che il discorso morale può esser riconosciuto *razionale*, pur senza interagire con le nozioni di *verità* e *conoscenza*.

Capitolo I: GLI STRUMENTI LOGICO-LINGUISTICI

1. La teoria generale del significato di Frege.

Dobbiamo a Frege (1879, 1892, 1893, 1918) l'idea che la nozione intuitiva di significato possa essere analizzata in tre componenti: il *sensu* (o *significato cognitivo*), il *tono* e la *forza*. Di queste tre componenti, il senso appartiene alla dimensione semantica del significato, mentre la forza e il tono appartengono alla dimensione pragmatica.

A questi tre 'ingredienti' va aggiunto un quarto elemento connesso al senso che, pur non appartenendo strettamente a ciò che intuitivamente pensiamo come il significato di una espressione (v. Dummett, 1973, cap. 5), costituisce il secondo polo della relazione semantica: il *riferimento*. Avere introdotto la distinzione tra il senso – che costituisce il contenuto cognitivo di un'espressione - e il riferimento - che è l'entità concreta o astratta a cui un'espressione si riferisce - è uno dei maggiori contributi di Frege alla teoria del significato.

1.1 Senso e riferimento

Frege (1892) spiega la relazione tra queste due nozioni definendo, in generale, il senso come "il modo in cui viene dato il riferimento".

Poiché l'obiettivo di Frege era fornire una semantica per il linguaggio della logica dei predicati, egli definisce il senso e il riferimento rispetto alle tre categorie di espressioni descrittive del linguaggio (*termini singolari*, comprendenti sia i nomi propri che le descrizioni definite; *predicati* ed *enunciati dichiarativi*) come segue:

a) Il riferimento di un *enunciato* è il suo valore di verità, cioè il vero o il falso, mentre il suo senso è un 'pensiero', identificato con la condizione di verità dell'enunciato, ovvero, con la condizione che deve essere soddisfatta dal mondo perché l'enunciato sia vero.

b) Il riferimento di un *termine singolare* è un oggetto o individuo, mentre il suo senso è un concetto individuale, cioè, un concetto che può essere soddisfatto al massimo da un oggetto (quello che, se esiste, costituisce il riferimento del termine) e che fornisce la condizione di applicazione del termine.

c) Per ragioni che non ci interessa considerare qui, Frege (1891) considera, invece, come riferimento di un *predicato* un concetto generale (cioè una proprietà o relazione), ma non specifica il suo senso (che possiamo solo supporre essere il modo in cui è dato il concetto); introducendo così, una discutibile asimmetria rispetto al riferimento e al senso dei termini singolari.

Così, nella prospettiva fregeana, ogni espressione descrittiva *esprime* un senso e *denota* un riferimento.

Carnap (1947) sostituisce la coppia fregeana senso/riferimento con la coppia intensione/estensione. Trascurando alcune differenze molto sottili da lui evidenziate, la coppia intensione/estensione coincide largamente con la coppia senso/riferimento, *rispetto agli enunciati e ai termini singolari*. L'intensione di un enunciato è identificata, infatti, con la sua condizione di verità (o proposizione) e l'intensione di un termine singolare è la sua condizione di applicazione. Al contrario, la coppia intensione/estensione differisce sensibilmente dalla coppia senso/riferimento, *rispetto ai*

predicati. In questo ultimo caso, l'intensione è costituita da un 'concetto generale' (che in Frege rappresenta, invece, l'estensione del predicato), il quale fornisce la condizione di applicazione del predicato; mentre l'estensione è rappresentata dalla classe di tutti gli oggetti che soddisfano l'intensione. Dal momento che le nozioni di intensione ed estensione prevalgono negli sviluppi attuali delle semantiche logiche, ne farò uso in luogo delle nozioni di senso e riferimento; queste ultime, quando ricorreranno nel testo, saranno intese come sinonime delle prime.

Va osservato che il senso (significato cognitivo) di un enunciato o di una espressione sub-enunciativa complessa è ottenuto composizionalmente a partire dai significati cognitivi delle espressioni costituenti (*Principio di composizionalità*). Data la distinzione intensione/estensione, il principio di composizionalità (PC) viene specificato da Frege sia per le intensioni che per le estensioni, come segue:

PC: L'estensione (rispettivamente, l'intensione) di una espressione complessa è una funzione (determinata dalla struttura logico-sintattica dell'espressione) delle estensioni (rispettivamente, delle intensioni) delle espressioni costituenti.

Una conseguenza ovvia di PC è il seguente principio di *sostituibilità* (PS), anch'esso specificato distintamente e parallelamente da Frege per le estensioni e per le intensioni, come segue:

PS1: L'estensione o riferimento di una espressione complessa non deve cambiare quando si sostituisce in essa una sotto-espressione con un'altra che ha *la stessa estensione (equiestensionale)*.

PS2: L'intensione o senso di una espressione complessa non deve cambiare quando si sostituisce in essa una sotto-espressione con un'altra che ha *la stessa intensione (equintensionale)*.

Alla luce di quanto detto finora, la semantica che stiamo qui tracciando a partire dai contributi fondativi di Frege, si presenta come una teoria *vero-condizionale e composizionale* del significato.

1.2 Il tono

In contrasto con la nozione di senso, si può ora introdurre la nozione di *tono* o *connotazione*².

Se al senso di un'espressione appartengono tutti e solo quegli aspetti del significato che sono rilevanti per determinare la condizione di verità e il valore di verità di un enunciato, al *tono* appartengono quegli aspetti del significato che non concorrono in alcun modo a determinare la condizione di verità e il valore di verità di un enunciato, ma che "agiscono semplicemente sull'immaginazione, la fantasia e le emozioni del parlante" (Frege, 1892). Frege, infatti, si riferisce al tono come ad una sorta di

² Assumo la sinonimia tra connotazione e tono, seguendo il significato di connotazione che prevale nella linguistica contemporanea e nella critica letteraria, trascurando l'uso che di questo termine facevano i logici di Port-Royal (*La Logique I*) e Stuart Mill (*Logic I*), per designare il senso (intensione) di un'espressione.

‘coloritura’ o ‘illuminazione’, ovvero di sfumatura del significato. Una differenza di tono è, ad esempio, quella che intercorre tra i due enunciati complessi

(1) il mio cane è grosso *ed* è buono

(2) il mio cane è grosso *ma* è buono

ove la sostituzione della congiunzione ‘ma’ alla congiunzione ‘e’ genera l’effetto connotativo del contrasto tra i due congiunti, lasciando tuttavia inalterato il valore di verità dell’enunciato; oppure quella che intercorre tra i predicati ‘celibe’ e ‘scapolo’ od ‘ostinato’ e ‘testone’, i quali differiscono nel tono, ma non nel significato cognitivo, sicché si può operare una sostituzione dell’uno da parte dell’altro all’interno di un contesto enunciativo *salva veritate*, ovvero, senza che si alteri in alcun modo il nucleo conoscitivo e, quindi, il valore di verità dell’enunciato.

Con particolare riferimento ai predicati, potremmo dire che la condizione di applicazione di due predicati che differiscono esclusivamente nella dimensione connotativa del significato è la stessa, per cui essi saranno sinonimi. Tuttavia, essi suggeriranno atteggiamenti, emozioni o sentimenti diversi, per questo se ne potrà fare un uso emotivo, sia in senso *espressivo* – per comunicare il proprio atteggiamento – che in senso *evocativo* – per suscitare un atteggiamento nell’interlocutore (Russell 1935, 1952; Stevenson 1944, 1983; Dummett 1973).

È chiaro che il tono può avere una dimensione sia soggettiva che convenzionale (v. Copi, 1961). La dimensione soggettiva può essere diversa per ogni utente del linguaggio, in relazione alla sua personale enciclopedia, nonché variare per lo stesso utente in tempi diversi. Questo aspetto sfugge alla dimensione pubblica del significato e non può trovare spazio in una teoria del significato inteso come ciò che è veicolato dalle espressioni del linguaggio e da tutti gli utenti del linguaggio allo stesso modo. La dimensione convenzionale del tono, invece, è governata da criteri pubblici di correttezza o appropriatezza, che la rendono parte di un uso riconoscibile e intersoggettivo dei termini. Ovviamente, anche la connotazione convenzionale, poiché veicola gli atteggiamenti che una comunità linguistica sviluppa intorno ai riferimenti dei termini, è soggetta a modificazioni lungo l’asse diacronico del linguaggio. Queste modificazioni possono essere così veloci che alcuni autori, come per esempio Blackburn (1992), negano che anche in questo caso si possa identificare univocamente *il* tono di una espressione.

Poiché non si tratta di una componente cognitiva del significato, i criteri di appropriatezza dell’uso di un predicato dotato di significato connotativo saranno di tipo pragmatico. Alcuni autori, come vedremo (cap. III.2), negano che il tono convenzionale di un predicato rappresenti una mera componente connotativa del suo significato e ne fanno un tratto della sua condizione di applicazione, andando così ad annullare la distinzione tra senso e tono, rifiutando, quindi, la sinonimia tra predicati che differiscono connotativamente. (McDowell, 1978, 1979; Williams, 1996).

La differenza senso/tono sarà uno strumento d’analisi centrale nel mio argomento contro il Cognitivismo Particolarista basato sull’uso dei concetti morali ‘spessi’ (cap. III.2).

1.3 La forza

Si consideri quanto segue: il significato di un enunciato come (1) “Clara è nubile” non può ridursi al solo significato cognitivo, ovvero, non può essere esaurito dal

‘pensiero’ che esso esprime. Considerando, infatti, il contesto di un parlante che proferisce (1) con l’intento di informare in modo veritiero un interlocutore, il pensiero espresso da (1) – *che Clara sia nubile* - viene, per così dire, ‘presentato’ come asserito e l’enunciato ha la “forza” di un’*asserzione*. Considerando, invece, un parlante che proferisce (1) nel contesto di un’argomentazione, con l’intento di fare un’assunzione o ipotesi, lo stesso pensiero – *che Clara sia nubile* - viene ‘presentato’ come congetturato e l’enunciato ha la “forza” di un’*assunzione*. Similmente, in un enunciato interrogativo come (2) “Clara è nubile?”, lo stesso ‘pensiero’ - *che Clara sia nubile* - è ‘presentato’ come domandato e l’enunciato ha la “forza” di una *domanda*.

La *forza* è il terzo ingrediente del significato che Frege identifica (1879, 1893, 1918).

All’origine dell’analisi di Frege vi è la distinzione che egli traccia tra il *pensiero* o senso di un enunciato, visto come un contenuto che viene compreso o ‘afferrato’; il *giudizio*, visto come il riconoscimento della verità di un pensiero; e, infine, l’*asserzione*, che è l’espressione linguistica del giudizio.

Nel riportare la posizione di Frege, Geach (1965:255) afferma che “una proposizione [pensiero] è qualcosa che è proposto, avanzato, al fine di essere considerato; ed è chiaro che ciò che è proposto non è *ipso facto* asserito, né viene alterato nel contenuto quando viene asserito”.

Da questa analisi emerge che a) in ogni enunciato è possibile distinguere sia un contenuto cognitivo – l’espressione di un pensiero - sia la *forza* o modo pragmatico in cui viene dato tale pensiero (come asserito, domandato, ordinato, ecc.); e b) la forza non è parte del pensiero, ma agisce su di esso.

Va osservato che Frege distingue solo tre tipi di enunciati: gli enunciati assertivi, definitivi e interrogativi polari. Successivamente Reichenbach (1947) estende l’analisi di Frege ai vari tipi di domande non polari e ai comandi. Più tardi Austin (1962), sottolineando che nel proferire un enunciato si esegue fondamentalmente un’azione attraverso le parole, cioè, un “atto illocutorio”, (domandare, comandare, asserire, ecc.), chiamerà *forza illocutoria* la nozione fregeana di forza. In questo modo, la nozione funzionalmente ambigua di enunciato viene definita in termini di due nozioni completamente disambigue: il *segno di forza illocutoria* e l’*espressione del pensiero (proposizione)*.

Volendo estendere questa analisi anche agli enunciati normativi (esprimenti obblighi o permessi), che non sono adeguatamente interpretabili come espressioni di atti illocutori, farò uso della terminologia di Stenius (1969), che parla di:

a) *segno di modo pragmatico*, per indicare il modo pragmatico in cui viene data una proposizione. Includerò tra i segni di modo pragmatico sia i segni di forza illocutoria, che gli operatori deontici prescrittivi come ‘obbligatorio’ e ‘permesso’, nonché gli operatori valutativi come ‘bene’, ‘male’, ‘giusto’, ‘ingiusto’;

b) *radicale* (o *enunciato radicale*), per indicare la parte dell’enunciato che esprime una proposizione suscettibile di essere vera o falsa.

In base al modello di enunciato che emerge complessivamente da questa analisi, l’enunciato assertivo “Serena legge”, l’enunciato interrogativo “Serena legge?”, l’enunciato imperativo “Serena, leggi!” e l’enunciato normativo “Serena deve leggere”, possono essere visti come enunciati in cui la stessa proposizione (lo stesso pensiero) viene usata in modi pragmatici diversi e possiamo rappresentare tale situazione come segue:

- 1) assertito (Serena legge)
- 2) domandato (Serena legge)
- 3) ordinato (Serena legge)
- 4) obbligatorio (Serena legge)

Poiché è opportuno che ogni elemento del significato logicamente rilevante sia sintatticamente rappresentato nella forma logica degli enunciati (ovvero, in quella forma in cui viene esibito il contributo dei costituenti al significato dell'enunciato e che può differire dalla forma grammaticale), rappresentiamo le espressioni enunciative come segue:

$\Phi(\alpha)$

ove α sta per un radicale semplice o complesso; e Φ sta per un qualsiasi segno di modo pragmatico.

Chiamerò tale modello di analisi pragmatica dell'enunciato “*modello Frege-Reichenbach*”, di cui farò largo uso tanto nella critica di gran parte delle tesi non-cognitiviste, che nella costruzione di una forma più sofisticata di Espressivismo Etico (v. cap. IV).

Gli esempi precedenti possono, dunque, essere formalizzati nel modo seguente:

- 1*) $\vdash(\alpha)$
- 2*) $?(\alpha)$
- 3*) $!(\alpha)$
- 4*) $\odot(\alpha)$

ove ‘ \vdash ’ sta per il segno di asserzione, ‘?’ per il segno di domanda, ‘!’ per il segno di comando e ‘ \odot ’ per ‘obbligatorio’ in senso prescrittivo.

Da quanto detto, segue che il segno di forza non è un segno descrittivo, né un segno logico che concorre a determinare le condizioni di verità dell'enunciato in cui ricorre; esso è un segno logico che *indica* o *mostra* il modo pragmatico in cui è usata la proposizione espressa dal radicale; e, pertanto, è un segno che “agisce in capacità puramente pragmatica” (Reichenbach, *op. cit.*). Di conseguenza, in questa prospettiva, mentre il radicale ha una condizione di verità e un valore di verità, l'intero enunciato della forma $\Phi(\alpha)$ non è né vero né falso, ma, come direbbe Austin (*op. cit.*), giustificato o ingiustificato, corretto o scorretto, felice o infelice.

Nel modello Frege-Reichenbach, gli enunciati sono sottoposti ai seguenti vincoli sintattici, riportati da Geach (*op. cit.*) come “il punto di Frege”:

- 1) *Un segno di modo pragmatico non può essere iterato.* Così, espressioni come “ $\vdash\vdash(\alpha)$ ”, “ $?\odot(\alpha)$ ”, “ $!\odot(\alpha)$ ”, ecc., non sono espressioni ben formate.
- 2) *I segni di modo pragmatico non possono cadere sotto l'ambito d'azione dei connettivi logici.* Così, non è possibile costruire formule enunciative complesse del tipo “ $\vdash(\alpha) \& ?(\alpha)$ ”, “ $\neg\vdash(\alpha)$ ”, “ $\vdash(\alpha) \rightarrow \vdash(\alpha)$ ”, ecc.

La ragione della restrizione 1) è che un segno di modo pragmatico agisce su un contenuto proposizionale e, quindi, può essere applicato solo a espressioni radicali.

La ragione della restrizione 2) è che espressioni enunciative di forma $\Phi(\alpha)$, non possedendo valori di verità, non possono essere combinate mediante connettivi che esprimono funzioni di verità.

Questa ultima restrizione rende impossibile definire relazioni logiche tra espressioni enunciative, limitando l'applicazione della logica alle sole sotto-formule radicali.

Il "punto di Frege", complessivamente, solleva il problema fondamentale delle teorie metaetiche non-cognitivistiche (v. cap. IV), per le quali, appunto, gli enunciati morali non hanno valori di verità e non si può, quindi, applicare la logica a essi. Ma, se la logica non può essere applicata al discorso morale, l'etica viene esclusa dall'ambito della razionalità. Nel capitolo IV discuteremo un modo di risolvere questo problema.

2. La semantica logica

A partire dal contributo fondamentale di Frege, la semantica vero-condizionale è stata sviluppata in due direzioni distinte e, spesso, contrapposte: quella della semantica *estensionale*, cui appartengono le nozioni di estensione (riferimento), denotazione, soddisfacimento, verità, equiestensionalità; e quella della semantica *intensionale*, cui appartengono le nozioni di significato (intensione o senso), equintensionalità o sinonimia, analiticità (Quine 1953, cap. 7).

Ma, mentre la semantica estensionale è stata sviluppata in forma matematica (insiemistica) rigorosa da Tarski (1933) - ai fini della definizione della verità per i linguaggi formali della logica classica - la semantica intensionale è rimasta a lungo al livello informale e intuitivo in cui l'aveva lasciata Frege, fino all'avvento della semantica dei mondi possibili, dovuta a Carnap (1947) e successivamente sviluppata da Kripke (1963), Hintikka (1969) e Montague (1974).

2.1 La semantica estensionale.

La semantica estensionale è introdotta da Tarski (1933, 1944) per definire la nozione di verità per un'ampia classe di linguaggi formali. In particolare, ciò che Tarski definisce è la nozione di "vero in L", ove L è un opportuno linguaggio formale o formalizzato.

Secondo Tarski, una teoria accettabile della verità deve soddisfare sia un requisito di *correttezza formale* (che assicuri la coerenza della teoria), sia una condizione di *adeguatezza materiale* (che assicuri che la nozione definita dalla teoria sia effettivamente la nozione intuitiva di verità).

La condizione di adeguatezza materiale è specificata da Tarski in termini della sua famosa Convenzione V.

Convenzione V: una definizione di verità per un linguaggio formale o formalizzato L è materialmente adeguata se e solo se da essa può essere dedotto, per ogni enunciato di L, un enunciato bicondizionale, detto *V-enunciato*, che è un esempio del seguente schema:

V: S è vero in L se e solo se E

ove 'S' è il nome (o la descrizione) di un enunciato di L_1 ; 'E' sta per la traduzione dell'enunciato menzionato da S nel metalinguaggio in cui è formulata la definizione della verità; e 'se e solo se' sta per la relazione di equivalenza materiale.

Si può illustrare il modo in cui una definizione tarskiana soddisfa la Convenzione V, considerando un linguaggio formale estremamente semplice, che denotiamo con L_1 .

Sintassi di L_1 . Il vocabolario di L_1 contiene come espressioni descrittive primitive due sole costanti individuali (nomi propri), a e b , e due soli predicati monadici, P e Q; e come segni logici primitivi due connettivi enunciativi, \neg (negazione) e \wedge (congiunzione): gli altri connettivi - \vee (disgiunzione), \rightarrow (condizionale) e \leftrightarrow (bicondizionale) - sono definiti nel modo usuale in termini di \wedge e \neg .

Gli enunciati di L_1 sono generati dalle seguenti regole di formazione (RF).

RF1. Se t è una costante individuale e F è un predicato di L_1 , allora $F(t)$ è un enunciato di L_1 .

RF2. Se α è un enunciato di L_1 , allora $\neg\alpha$ è un enunciato di L_1 .

RF3. Se α e β sono enunciati di L_1 , allora $\alpha \wedge \beta$ è un enunciato di L_1 .

Semantica per L_1 . Una interpretazione semantica tarskiana I di L_1 è una coppia ordinata (D, σ) , ove D è un insieme (non vuoto) di oggetti, chiamato *dominio* dell'interpretazione e σ è una funzione di assegnamento, che assegna un'estensione in D a ogni espressione descrittiva di L_1 ; assegnando, in particolare a ogni costante individuale di L_1 un oggetto di D e a ogni predicato di L_1 una classe di oggetti di D . Su questa base, a ogni enunciato di L_1 viene assegnato un valore di verità mediante le seguenti *condizioni* o *regole di verità* (RV), corrispondenti alle regole di formazione RF.

RV1. $\sigma(F(t)) = \text{vero}$ se e solo se $\sigma(t) \in \sigma(F)$

[leggi: σ assegna a un enunciato di forma $F(t)$ il valore di verità vero se e solo se l'oggetto assegnato da σ a t appartiene alla classe di oggetti assegnati da σ a F]

RV2. $\sigma(\neg\alpha) = \text{vero}$ se e solo se $\sigma(\alpha) = \text{falso}$

RV3. $\sigma(\alpha \wedge \beta) = \text{vero}$ se e solo se $\sigma(\alpha) = \text{vero}$ e $\sigma(\beta) = \text{vero}$

Le regole di verità RV1-RV3 sono un'applicazione sistematica della parte estensionale del principio di composizionalità di Frege PC (v. cap. I.1) e - una volta che sia fissata un'interpretazione effettiva, specificando il dominio e la funzione di assegnamento- esse forniscono una definizione ricorsiva di "vero in L_1 " che soddisfa la Convenzione V.

Si consideri, per esempio, un'interpretazione effettiva $I^* = (D^*, \sigma^*)$, in cui $D^* = \{\text{Roma, Ostuni, Firenze, Venezia, Ugento, Patù}\}$ e σ^* è specificata come segue:

A1. $\sigma^*(a) = \text{Roma}$

A2. $\sigma^*(b) = \text{Ostuni}$

A3. $\sigma^*(P) = \text{l'insieme \{Roma, Firenze, Venezia\} delle città}$

A4. $\sigma^*(Q) = \text{l'insieme \{Ostuni, Ugento, Patù\} dei paesi}$

Si dimostra facilmente che, dagli assegnamenti A1-A4 e dalle regole di verità RV1-RV3, è possibile dedurre un V-enunciato per ognuno degli infiniti enunciati di L_1 . Per esempio, da A1 e A3, attraverso RV1, si deduce il seguente V-enunciato per "P(a)":

V1. “ $P(a)$ ” è vero rispetto all’interpretazione I^* di L_1 se e solo se Roma è una città

Da A2 e A4, attraverso RV1, si deduce:

V2. “ $Q(b)$ ” è vero rispetto all’interpretazione I^* di L_1 se e solo se Ostuni è un paese

Da A1-A4, attraverso RV3, si deduce:

V3. “ $P(a) \wedge Q(b)$ ” è vero rispetto all’interpretazione I^* di L_1 se e solo se Roma è una città e Ostuni è un paese.

In modo analogo, si possono derivare i V-enunciati per tutti gli altri enunciati di L_1 .

La definizione di verità presentata definisce la verità *relativamente* a un’interpretazione I di L_1 . Come caso particolare della definizione relativa di verità, Tarski considera la definizione *assoluta* di verità, che si applica a linguaggi dotati di una interpretazione intesa fissata e non variabile. Un esempio canonico di definizione assoluta è fornito dalle definizioni *omofoniche* come la definizione di verità per un frammento opportunamente formalizzato della lingua italiana – le cui espressioni sono ovviamente supposte avere un’interpretazione (estensione) fissata dall’uso dei parlanti-formulata in un metalinguaggio costituito da un frammento più ampio dell’italiano stesso, da cui sono derivabili V-enunciati come:

V4. “Roma è una città italiana” è vero in italiano se e solo se Roma è una città italiana

che sono detti omofonici, in quanto lo stesso enunciato ricorre a sinistra *menzionato* e a destra *usato*. Un altro esempio è fornito dalle definizioni *eterofoniche*, come la definizione di verità per un frammento opportunamente formalizzato della lingua inglese, formulata in un metalinguaggio costituito da un frammento della lingua italiana, da cui sono derivabili V-enunciati come:

V5. “Manchester is an English town” è vero in inglese se e solo se Manchester è una città inglese.

Naturalmente, i linguaggi logici considerati da Tarski sono molto più ricchi di L_1 , includendo, oltre a predicati che esprimono relazioni tra due o più argomenti e al segno logico di identità (=), anche variabili individuali (x, y, z, \dots), quantificatori (\forall, \exists), enunciati aperti come “ $P(x)$ ” ed enunciati quantificati come “ $(\forall x)Px$ ” e “ $(\exists y)Py$ ”. Di conseguenza, una definizione della verità per questi linguaggi richiede un metalinguaggio più ricco di quello utilizzato per L_1 , in cui un ruolo chiave è svolto dalla fondamentale nozione tarskiana di “soddisfacimento di un enunciato aperto rispetto a un assegnamento di valori alle variabili individuali”, che permette di estendere l’analisi composizionale agli enunciati quantificati e in termini della quale è definita da Tarski la nozione stessa di verità. Ciò nondimeno, la precedente definizione di verità fornita per L_1 è sufficiente a illustrare i meccanismi essenziali della definizione tarskiana.

Come abbiamo visto, la teoria di Tarski fornisce essenzialmente un metodo per determinare il valore di verità (estensione) di ogni enunciato di un opportuno linguaggio formale o formalizzato.

Ma, i V-enunciati derivabili dalla teoria tarskiana definiscono la verità degli enunciati a cui si riferiscono, specificando le condizioni che devono essere soddisfatte affinché gli enunciati siano veri. Gli enunciati che ricorrono *usati* nella parte destra dei

V-enunciati possono, infatti, essere considerati fornire le condizioni di verità, formulate nel metalinguaggio della teoria, degli enunciati del linguaggio oggetto che ricorrono *menzionati* nella parte sinistra. Ciò ha indotto Davidson (1984) a interpretare la teoria di Tarski, non solo come un metodo per determinare i valori di verità (estensioni), ma anche come un metodo per specificare sistematicamente le condizioni di verità (intensioni) degli enunciati di un linguaggio, a partire esclusivamente dalle estensioni delle espressioni costituenti.

Secondo Davidson (*op. cit.*, cap.2) la teoria della verità di Tarski, opportunamente modificata, ci dice tutto quanto c'è da dire e che ci occorre sapere sul significato e poiché la nozione di verità appartiene al riferimento (estensione), egli ritiene che in questo modo la teoria del significato si riduca a quella del riferimento.

Ma, come ha osservato Foster (1976), i V-enunciati specificano le condizioni di verità degli enunciati a cui si riferiscono in un senso molto più 'debole' del senso 'forte' con cui vengono ordinariamente identificati i significati (intensioni) in una semantica di tipo fregeano. Nel senso ordinario 'forte', la condizione di verità di un enunciato suddivide l'ambito di *tutte le situazioni possibili* in due sottoinsiemi: quello delle situazioni che rendono vero l'enunciato e quello delle situazioni che lo rendono falso. Così, due enunciati hanno la stessa condizione di verità (intensione o significato) se e solo se hanno lo stesso valore di verità in tutte le situazioni possibili. Ma, questo è il senso in cui vengono specificate le condizioni di verità in una semantica dei mondi possibili e non in una semantica tarskiana. Poiché in quest'ultima i V-enunciati dipendono dagli assegnamenti delle estensioni in un unico dominio, le condizioni di verità che essi specificano non determinano i valori di verità degli enunciati rispetto a tutte le situazioni possibili, ma solo rispetto a un'unica situazione possibile che corrisponde al mondo attuale. Ne segue che tutti gli enunciati dotati della stessa struttura logica e costituiti da espressioni equiestensionali, come, per esempio, "Socrate è un filosofo" e "Il marito di Santippe è un filosofo", risulteranno avere, oltre che lo stesso valore di verità, anche la stessa condizione di verità (significato).

Il risultato è che una semantica estensionale come quella tarskiana appiattisce il significato (intensione) sul riferimento (estensione), con evidente perdita della capacità di spiegare il diverso contenuto informativo o conoscitivo di espressioni linguistiche equiestensionali.

Inoltre, una semantica estensionale non è in grado di spiegare il valore di verità (estensione) degli enunciati che esprimono contesti intensionali, come gli enunciati modali ed epistemici. Tali enunciati, infatti, non sono composizionali rispetto all'estensione, dal momento che il loro valore di verità dipende dall'intensione e non dall'estensione di alcune loro espressioni costituenti. Di conseguenza, la spiegazione del valore di verità di tali enunciati deve far ricorso all'intensione delle espressioni sub-enunciate.

2.2 La semantica intensionale e semi-estensionale

I limiti della semantica estensionale spiegano il ritorno di interesse per l'approccio originale fregeano, che si è espresso nello sviluppo della semantica dei mondi possibili per i linguaggi della logica modale.

Dato un linguaggio della logica classica, come per esempio L_1 , un linguaggio modale aletico L_1^M è ottenuto ampliando il vocabolario logico con l'introduzione degli

operatori modali \Box (necessario) e \Diamond (possibile) e aggiungendo alle regole di formazione la seguente regola:

RF4: Se α è un enunciato di L_1^M , allora $\Box(\alpha)$ e $\Diamond(\alpha)$ sono enunciati di L_1^M .

Un'interpretazione semantica di tipo kripkeano (v. Kripke 1963; Huges e Cresswell 1968) per L_1^M è una quintupla ordinata (D, W, R, ψ, σ) , ove D è un insieme (non vuoto) di individui che costituisce il dominio generale dell'interpretazione; W è un insieme di possibili situazioni o stati di cose, chiamati mondi possibili; R è una relazione binaria, definita sugli elementi di W , chiamata relazione di accessibilità; ψ è una funzione che assegna a ogni mondo possibile $w \in W$ un sottoinsieme di D come dominio specifico di w ; e σ è una funzione di assegnamento, che assegna a ogni espressione descrittiva primitiva di L_1^M una estensione in ogni mondo $w \in W$. A ogni enunciato di L_1^M viene, quindi, assegnato un valore di verità in ogni mondo possibile di W , mediante le seguenti condizioni o regole di verità:

RV^M1. Per qualsiasi mondo $w \in a W$, $\sigma(F(t), w) = \text{vero}$ se e solo se $\sigma(t, w) \in \sigma(F, w)$

[leggi: σ assegna a un enunciato di forma $F(t)$ il valore di verità vero nel mondo possibile w se e solo se l'oggetto assegnato da σ a t nel mondo w appartiene alla classe di oggetti assegnati da σ a F nel mondo w]

RV^M2. Per qualsiasi mondo $w \in a W$, $\sigma(\neg\alpha, w) = \text{vero}$ se e solo se $\sigma(\alpha, w) = \text{falso}$

RV^M3. Per qualsiasi mondo $w \in a W$, $\sigma(\alpha \wedge \beta, w) = \text{vero}$ se e solo se $\sigma(\alpha, w) = \text{vero}$ e $\sigma(\beta, w) = \text{vero}$

RV^M4. (i) Per qualsiasi mondo $w \in a W$, $\sigma(\Box\alpha, w) = \text{vero}$ se e solo se, per ogni mondo $w_I \in W$, tale che $w_I R w$, $\sigma(\alpha, w_I) = \text{vero}$

[leggi: σ assegna all'enunciato $\Box\alpha$ il valore di verità vero in un mondo w se e solo se, σ assegna ad α il valore di verità vero in ogni mondo possibile w_I , che è accessibile a partire dal mondo possibile w].

(ii) Per qualsiasi mondo $w \in a W$, $\sigma(\Diamond\alpha, w) = \text{vero}$ se e solo se, esiste almeno un mondo $w_I \in W$, tale che $w_I R w$, in cui $\sigma(\alpha, w_I) = \text{vero}$

[leggi: σ assegna all'enunciato $\Diamond\alpha$ il valore di verità vero in un mondo w se e solo se esiste almeno un mondo possibile w_I , che è accessibile dal mondo possibile w , in cui σ assegna ad α il valore di verità vero].

Nozioni diverse di necessità e possibilità sono definite a seconda di come viene specificata la relazione di accessibilità R : se R è una relazione di equivalenza, cioè, riflessiva, simmetrica e transitiva, in modo che tutti i mondi siano accessibili tra loro, allora definisce le nozioni di necessità e possibilità *logica*; se R è una relazione riflessiva e transitiva, allora definisce le nozioni di necessità e possibilità *fisica*; se R è una relazione seriale (e non riflessiva), allora definisce, tra l'altro, le nozioni *deontiche* di necessità e possibilità, cioè, 'obbligatorio' e 'permesso' (v. Galvan, 1991).

In questa semantica è, inoltre, possibile definire le nozioni di verità contingente, di validità logica e di verità analitica: un enunciato α è contingentemente vero se è vero nel mondo possibile che corrisponde al mondo attuale; un enunciato α è logicamente valido (cioè esprime una verità logica), se è vero in tutti i mondi possibili di *ogni* interpretazione (D, W, R, ψ, σ) – con R riflessiva, simmetrica e transitiva – del

linguaggio; α è analiticamente vero, se è vero in tutti i mondi possibili di una interpretazione (D, W, R, ψ, σ) , con R riflessiva, simmetrica e transitiva.

In una semantica dei mondi possibili, si può definire in modo insiemistico rigoroso la nozione di intensione o senso, come una funzione da mondi possibili a estensioni; in particolare:

- l'intensione di un *termine singolare* (o concetto individuale) è una funzione da mondi possibili a individui e , quindi, un insieme di coppie ordinate la cui prima ordinata di ogni coppia è un mondo possibile e la seconda ordinata è un individuo appartenente al dominio di quel mondo;

- l'intensione di un predicato (o concetto generale) è una funzione da mondi possibili a classi di individui;

- l'intensione di un enunciato (o proposizione) è una funzione da mondi possibili a valori di verità – in breve - l'insieme di tutti i mondi possibili in cui l'enunciato è vero.

In questo modo, la semantica intensionale viene ricondotta nell'alveo insiemistico della semantica estensionale tarskiana, generalizzando la definizione tarskiana di verità in modo da essere adeguatamente applicabile ai contesti enunciativi intensionali. I V-enunciati di Tarski vengono relativizzati ai diversi mondi. Così, un'interpretazione kripkeana può essere considerata come una famiglia di interpretazioni tarskiane.

3. Le teorie della verità

Le teorie della verità rispondono alla questione se la verità abbia una qualche natura, cioè, se sia o meno una proprietà sostanziale condivisa da tutti gli enunciati che sono veri. In questo senso, le teorie della verità sono tese a definire la *nozione* di verità, che va distinta dal *criterio* di verità. Definire la nozione di verità significa definire il significato della parola 'vero'; mentre, definire il criterio di verità significa specificare le procedure di prova che ci permettono di stabilire se un enunciato è vero (v. Haack 1978; Engel 1998).

3.1 Le teorie 'robuste'

Le teorie robuste della verità assumono che la verità sia una proprietà sostanziale che caratterizza la relazione tra i 'portatori di verità' – ossia ciò che ha la capacità di essere vero (per esempio, credenze, proposizioni o enunciati) - e ciò che li rende veri (fatti, stati di cose, entità extra-linguistiche). Esse differiscono in base al grado di indipendenza che riconoscono alla verità dalla capacità umana di conoscerla, cioè, dall'evidenza che disponiamo per essa.

La teoria robusta per eccellenza è la teoria della corrispondenza. Essa afferma che un enunciato è vero se le cose sono come esso dice che sono; vale a dire, se c'è un accordo tra ciò che l'enunciato dice e la realtà extra-linguistica: la verità dell'enunciato "p", cioè, consiste nella sua corrispondenza col fatto che p (per differenti versioni v. Wittgenstein 1921; Austin 1950).

Un'altra teoria robusta è costituita dalla teoria coerentista, la quale, assumendo che gli enunciati non possono essere confrontati con una realtà extra-linguistica, ma

solo con altri enunciati, definisce la verità di un enunciato come coerenza con un altro enunciato o con un insieme coerente di enunciati (v. Rescher 1973).

Una terza teoria robusta della verità è costituita dalla teoria verificazionista, secondo cui un enunciato è vero se può essere riconosciuto o provato tale. Per il verificazionismo, non è concepibile che la verità possa trascendere le nostre capacità di determinare ciò che è vero: la verità, cioè, non può essere epistemicamente trascendente. Essa coincide, allora, con la verificabilità o asseribilità garantita (Dummett 1978; Pravitz 1977; Wright 1993).

Va osservato che, a differenza della teoria corrispondentistica, la quale intende definire la nozione di verità, la teoria coerentista e quella verificazionista, ponendo vincoli epistemici sulla (nozione di) verità, collassano la nozione di verità col criterio di verità.

3.2 Le teorie ‘deflazioniste’

Di contro alle teorie robuste, si dispiega il ventaglio delle teorie deflazioniste (ridondantiste, decitazionali, minimaliste, ecc.) della verità (v. Lynch 2001), che svuotano la verità di ogni sostanzialità, ritenendo che il predicato vero non denoti una qualche proprietà degli enunciati (come la corrispondenza, la coerenza, ecc.), ma che sia una sorta di “operatore” ridondante o un dispositivo retorico o pragmatico (v. Engel, *op. cit.*).

Queste teorie sono, quindi, chiamate “deflazioniste”, perché “avversano i tentativi inflazionisti di vedere nella verità una proprietà sostanziale” (*ivi*). Da questo punto di vista, il significato della parola vero è dato dall’equivalenza:

E: “ p ” è vero se e solo se p .

La teoria della ridondanza (Frege 1918; Ramsey 1927), interpreta E come capace di mostrare che asserire “vero che p ” è la stessa cosa che asserire semplicemente p , sicchè ‘vero’ può venire eliminato in ogni contesto in cui ricorre, senza alcuna perdita di informazione.

La teoria decitazionale (Quine 1990), interpreta E come schema decitazionale, per cui il predicato vero viene trattato come un dispositivo che permette di devirgolettizzare (o decitare) la frase citata nella parte sinistra dell’equivalenza, per rendere l’ascrizione della verità a p del tutto analoga all’asserzione di p : “Ascrivere verità a ‘la neve è bianca’ significa ascrivere la proprietà del bianco alla neve (...) così, l’ascrizione della verità cancella semplicemente le virgolette” (*ivi*).

È evidente che lo schema E riproduce la Convenzione V di Tarski, la cui teoria della verità costituisce la definizione canonica della verità, ampiamente accolta. Tarski (1944) ha sostenuto che la sua teoria semantica della verità era un’esplicazione della teoria corrispondentistica classica, pur essendo *filosoficamente neutrale*, non impegnandosi sulla natura della realtà con cui si assume la corrispondenza.

Una tendenza filosofica attualmente molto diffusa consiste nel fornire una interpretazione deflazionista della definizione tarskiana di verità, tesa a svuotarla da ogni contenuto sostanziale e impegno ontologico riguardo alla realtà, sulla base di una lettura capziosa della Convenzione V. In realtà, una lettura più aderente alle intenzioni di Tarski scoraggerebbe ogni interpretazione deflazionista, dal momento che, mentre l’enunciato menzionato nella parte sinistra dell’equivalenza compare – con una

terminologia medievale - *in suppositio materialis*, l'enunciato che ricorre usato nella parte destra, compare *in suppositio formalis*. Sicché, predichiamo la verità di un enunciato preso come un tutto, specificando la condizione che deve essere soddisfatta dal mondo affinché l'enunciato sia vero. Naturalmente, tale condizione viene espressa sempre facendo uso di espressioni linguistiche; di qui, l'equivoco su cui poggia l'interpretazione deflazionista (v. Bellissima e Pagli 1993:113-4). Può servire, forse, a chiarire l'equivoco ricordare che un V-enunciato per un enunciato come "P(a)" viene derivato, tra l'altro, dalla regola di verità secondo cui "P(a)" è vero se e solo se l'oggetto assegnato ad *a* appartiene alla classe di oggetti assegnati a P; ove il riferimento a entità extra-linguistiche, come oggetti e classi di oggetti, dovrebbero scoraggiare interpretazioni deflazioniste.

Le teorie deflazioniste della verità sono subito apparse una risorsa preziosa per il rilancio del Cognitivism Non-Naturalista, permettendo di ripristinare il legame tra etica e verità senza impegnarsi su controverse assunzioni realiste. Il successo di questa manovra verrà discusso nel cap. III.

Capitolo II: UNA MAPPA DELLE TEORIE METAETICHE

1.1 Cognitivismo vs Non-Cognitivismo

Tenendo conto degli strumenti presentati nel capitolo I, possiamo ora tracciare una mappa delle teorie metaetiche, che possa aiutare a rappresentare il modo in cui esse si costruiscono sulle diverse tesi logico-semantiche e logico-pragmatiche, rispondendo a quel “bisogno tassonomico” espresso sopra (Introduzione), di fare chiarezza nel complesso panorama delle forme contemporanee di Cognitivismo Non-Naturalista e Non-Cognitivismo Etici. Individuare le teorie metaetiche in questo modo consente di seguire in larga misura le classificazioni tradizionali (v. Sayre-McCord 1986; Hare 1997; Miller 2003), ma anche di aggiornarle o divergerne, distinguendo nuove classi soprattutto in ambito cognitivista.

Specifichiamo, innanzitutto, che per enunciati morali s'intendono sia enunciati *valutativi* - in cui ricorrono *in funzione apprezzativa* espressioni valutative come ‘buono’, ‘giusto’, ‘sbagliato’, ‘ingiusto’, ecc.; sia enunciati *normativi* - in cui ricorrono *in funzione prescrittiva* espressioni normative (o deontiche) quali ‘doveroso’, ‘obbligatorio’, ‘permesso’, ‘vietato’, ecc.³.

Rispetto a questi enunciati, la distinzione tra Cognitivismo (CE) e Non-Cognitivismo (NC) riguarda la distinzione metateorica tra teorie che ne sostengono la capacità di esprimere conoscenze e di essere, quindi, dotati di valori di verità (*truth-apt*) e teorie che, al contrario, negano che essi abbiano alcun contenuto cognitivo specifico o valore di verità, ritenendo che gli enunciati morali siano propriamente espressioni di emozioni, sentimenti, prescrizioni o atteggiamenti. Così, CE nega, mentre NC afferma che:

1) esista una distinzione tra linguaggio descrittivo e linguaggio prescrittivo o valutativo;

2) in ambito morale non si possa parlare di “questioni di fatto”, ma solo di atteggiamento, preferenze, interessi, desideri o sentimenti soggettivi.

Dal punto di vista logico-linguistico, CE e NC possono essere caratterizzati attraverso le seguenti definizioni:

DCE. *Il CE è la tesi secondo la quale gli enunciati morali esprimono un contenuto proposizionale (descrittivo) dotato di valore di verità.*

DNC. *Il NC è la tesi secondo la quale gli enunciati morali non esprimono un contenuto proposizionale (sebbene possano contenerlo come componente) e non sono né veri né falsi.*

³ Come vedremo in seguito (cap. III.1.2), le espressioni normative e valutative possono essere usate anche *descrittivamente*, per descrivere una norma o un valore esistente all'interno di un determinato sistema normativo o assiologico, dando luogo a enunciati *descrittivi di norme o valori*. Poiché è consueta nel linguaggio ordinario un'omofonia tra gli enunciati autenticamente normativi e valutativi e i corrispondenti enunciati descrittivi di norme e valori, appare opportuno specificare che gli enunciati morali sono quelli in cui le espressioni deontiche e valutative sono usate in senso prescrittivo e valutativo e non descrittivo.

1.2 Il Cognitivism Etico e le sue forme

Introdurre CE come tesi logico-linguistica sulla natura degli enunciati morali non solo risponde alla scelta metodologica che caratterizza questo lavoro, ma è anche il modo più comprensivo di definirlo che ricorre in letteratura.


La definizione DCE comporta che il significato degli enunciati morali è interamente determinato dalle loro condizioni di verità⁴. Poiché gli enunciati suscettibili di essere veri o falsi sono quelli che descrivono possibili stati di cose - il cui effettivo realizzarsi o meno rende tali enunciati, rispettivamente, veri o falsi - una gran parte delle definizioni correnti nella letteratura definisce CE come posizione metaetica che afferma il carattere descrittivo degli enunciati morali (Arrington, 1989; Von Kutschera, 1991; Hare, 1997, Miller, 2003). Naturalmente, gli stati di cose descritti varieranno al variare del tipo di interpretazione semantica utilizzata per attribuire condizioni di verità (significato) agli enunciati stessi, nonché a seconda che si opti per un'interpretazione riduzionista (naturalista) o non-riduzionista (non-naturalista) delle espressioni morali⁵. Così, CE si presenta come una famiglia di teorie accomunate dal consenso sulla natura cognitiva degli enunciati morali, ma non su cosa li renderebbe veri. Le diverse teorie cognitive si possono, pertanto, vedere - come suggerisce Miller (*op.cit.*:10) - come "teorie sulle condizioni di verità degli enunciati morali"⁶.

Questo rinforza l'opportunità di usare il criterio logico-linguistico per tracciare le diramazioni successive di CE, distinguendo, *in primis*, le forme di Cognitivism Non-Naturalista o Non-Riduzionista, dalle forme di Cognitivism Naturalista o Riduzionista, che in questo lavoro non verrà considerato.

⁴ Poiché gli enunciati il cui significato è interamente determinato dalle condizioni di verità sono quelli descrittivi, Hare (1963: cap. 2) utilizza questo aspetto per rimpiazzare la distinzione tra CE e NC - che egli ritiene basata su una questione (quella di attribuire o meno valori di verità agli enunciati morali) che "non marca nessuna disputa di rilievo" tra le teorie morali (1997:47) - con la distinzione tra Descrittivismo e Non-Descrittivismo. Poiché Hare sostiene che anche enunciati il cui significato non sia interamente determinato dalle condizioni di verità possono essere veri o falsi, il Cognitivism include il Descrittivismo, ma le due distinzioni non coincidono completamente. Dal momento che la distinzione di Hare comporta alcuni problemi per quanto concerne l'attribuzione di valori di verità anche ad enunciati morali interpretati in modo non descrittivo, nel seguito mi atterrò alla canonica distinzione Cognitivism/Non-cognitivism.

⁵ Questa seconda definizione appare adeguata in virtù della sua 'generalità', nel senso che propone CE come tesi del carattere descrittivo degli enunciati morali senza impegnare su una specifica ontologia di fatti. Tuttavia, va ricordato che il ricorso a teorie deflazioniste della verità (v. cap. I.3.2) scinde la *truth-aptness* degli enunciati morali da qualsiasi riferimento ontologico, mentre l'espressione 'carattere descrittivo' degli enunciati morali può essere fuorviante perché rimanda a ciò che verrebbe descritto e che li renderebbe eventualmente veri. Per questo, va preferita la prima definizione in quanto caratterizzazione più generale di CE.

⁶ Non seguirò, invece, Miller, nel sostenere che le condizioni di verità sono determinate da "fatti relativi all'istanziamento di proprietà (naturali o non-naturali)" (*ibid*). Ciò non catturerebbe posizioni cognitive come quella di Sidgwick (1874), in cui i principi morali fondamentali - conosciuti tramite intuizione - non ascrivono proprietà morali, tanto meno agli oggetti del mondo; piuttosto, si riferiscono - per fare eco a Kant - a 'fatti di ragione', nello stesso modo in cui un imperativo categorico - che è cognitivamente inteso come *truth-apt* - esprime una *proposizione normativa* corrispondente a un 'fatto di ragione', senza alcun riferimento a un ontologia di proprietà morali (si chiami questa posizione Realismo Platonico delle norme). Lascio, quindi, aperta la possibilità che le condizioni di verità degli enunciati morali siano definite in modi diversi, per esempio attraverso il ricorso alle semantiche dei mondi possibili (v. cap. III.1.4).



Per caratterizzare queste forme, oltre alla tesi sulla *truth-aptness* degli enunciati morali, occorre fare riferimento a una tesi sul significato delle espressioni morali sub-enunciative.

1.2 Il Cognitivism Non-Naturalista

Secondo il Cognitivism Non-Naturalista (CN-N), le espressioni valutative e normative non sono riducibili a espressioni non-morali (si vieta, ad esempio, di riconoscere alcuna identità analitica o sintetica tra ‘buono’ e ‘utile’ o ‘desiderabile’ o ‘voluta da Dio’, o ‘approvato dalla società’, ecc.). Pertanto, gli enunciati morali avranno un significato cognitivo - per così dire - genuinamente normativo o valutativo, irriducibile a qualsivoglia significato non-morale. Questa tesi è chiamata anche *tesi dell'autonomia dell'etica* (Frazier, 1998), perché l'impossibilità di stabilire equivalenze analitiche (sinonimia o equiestensionalità) o sintetiche (equiestensionalità) tra enunciati morali ed enunciati relativi a un altro ambito di realtà naturale o metempirica, consente all'etica di avere un oggetto suo proprio, evitando di venire annullata in una scienza descrittiva naturale o umana, o in un ambito della metafisica⁷.

CN-N può, allora, essere così definito:

DCN-N: *Il Cognitivism Non-Naturalista è la tesi secondo la quale gli enunciati morali, letteralmente intesi, esprimono un contenuto proposizionale (normativo o valutativo) dotato di valore di verità.*

Va ora osservato che questa definizione non comporta necessariamente l'identificazione di CN-N con il Realismo Morale. La coincidenza di CN-N e Realismo Morale si è realizzata nelle prime teorie non-naturaliste della tradizione analitica, ovvero, nelle posizioni intuizioniste di Moore (1903), Ross (1930, 1939), Prichard

⁷ Una tesi di questo genere sembra mettere al riparo dalla violazione della c.d. legge di Hume, per la quale non si possono costruire inferenze in cui vengano tratte conclusioni morali da premesse puramente non-morali e viceversa. Ciò è vietato semplicemente dalla natura stessa della logica, la quale non è “semanticamente ampliativa”, ovvero, non ammette di trarre validamente come conclusione qualcosa che – in termini intuitivi - non sia già implicitamente contenuto nelle premesse. Così, inferire da una o più premesse non-morali (espresse da enunciati descrittivi) una conclusione morale (espressa da un enunciato normativo o valutativo), come nell'esempio che segue:

- P1. Questo è un bambino
- P2. Un bambino è un essere umano
- C. E' moralmente obbligatorio proteggerlo

non è una mossa logicamente valida.

(1949) e altri, i quali, basandosi su una nozione di verità come ‘corrispondenza’, erano indotti a impegnarsi su un’ontologia di “fatti morali”. Le più recenti versioni di CN-N possono assumere, invece, forme tanto realiste, quanto anti-realiste, a seconda delle semantiche logiche e delle teorie della verità utilizzate.

Il Realismo Morale appare, perciò, la conseguenza di una specifica interpretazione di CN-N: quella in cui gli enunciati morali sono letteralmente intesi e interpretati secondo il modello di una semantica tarskiana, unitamente all’assunzione di una teoria corrispondentista della verità, per la quale un enunciato è vero se le cose nel mondo stanno come esso dice. Questa tesi trova conforto nei lavori di Smith (2004) e Wright (1996), i quali sostengono che non è possibile ottenere una posizione che si possa dire di Realismo Morale assumendo, ad esempio, una concezione minimalista della verità, poiché in una prospettiva propriamente realista “la verità è una funzione tanto del contenuto dell’enunciato quanto dello stato del mondo negli aspetti rilevanti” (Wright, *ivi*).

Non appare, allora, adeguata la definizione di Realismo Morale proposta da Sayre-McCord (*op.cit.*), il quale, sostenendo che “il realismo sia una questione di metafisica e non di semantica”, ritiene che non occorra specificare su quale particolare teoria del significato o della verità si faccia affidamento e che le due tesi seguenti siano sufficienti a definire il Realismo Morale:


- 1) gli enunciati morali sono letteralmente veri o falsi
- 2) alcuni di essi sono letteralmente veri.

In questa prospettiva, “un anti-realista sarà necessariamente un non-cognitivist o sosterrà una teoria dell’errore”(ivi). Nella nostra prospettiva, invece, un anti-realista può sostenere le tesi 1) e 2) – che sembrano adeguate a caratterizzare, piuttosto, CN-N - eludendo il Realismo proprio in virtù della scelta di una particolare teoria della verità (v. Wright, *op. cit.*).

Così, in generale, il Realismo Morale implica il Cognitivism Etico, ma non l’inverso.

Forme anti-realiste di CN-N sono, dunque, possibili e ottenibili utilizzando una semantica estensionale, ma optando per una teoria deflazionista della verità, che slega la nozione di verità da impegni ontologici di qualsiasi tipo. Una seconda possibilità si apre considerando che le condizioni di verità degli enunciati morali possono essere date in termini di semantica dei mondi possibili, in analogia con gli enunciati modali aletici, cosa che evita qualsiasi impegno realista specificamente morale (questa possibilità mi permette di identificare un nuovo tipo di Cognitivism *Anti-Realista*, diverso da quanto finora proposto in letteratura). Una terza possibilità si apre, infine, assumendo una concezione verificazionista del significato e della verità, secondo cui il significato di un enunciato è dato dalle condizioni di verifica o prova e non dalle condizioni di verità e la verità stessa viene identificata con la prova. In questo modo si potrebbe sostenere una posizione che è senz’altro cognitivist (v. Dummett, 2004), ma in cui il vincolo dell’accessibilità epistemica posto sulla nozione di verità dispensa dal far riferimento a fatti morali *sui generis*. Una variante della posizione verificazionista è quella sostenuta da Wright (1988), per il quale un anti-realista può sostenere la tesi verificazionista, senza escludere, tuttavia, che gli enunciati morali abbiano condizioni di verità, limitandosi solo a imporre il vincolo della verificabilità su tali condizioni, cioè, ponendo la clausola che “i valori di verità degli enunciati non siano concepiti come trascendenti ogni evidenza” (*op. cit.*).

Possiamo riassumere il ventaglio delle forme di CN-N mediante il seguente schema:



È indispensabile, a questo punto, un chiarimento delle nozioni di Realismo e Anti-realismo. Distinguiamo, infatti, un Realismo e un Anti-realismo Ontologici da un Realismo e Anti-realismo Semantici (Dummett, 1975, 1976, 1978, 1982) e in metaetica non è sempre chiaro a quali di essi il teorico morale faccia riferimento.

Il Realismo Ontologico sostiene che gli stati di cose e gli oggetti cui un certo ambito di discorso fa riferimento sono indipendenti dalla mente, dall'esperienza, dall'osservazione o, in generale, dall'evidenza che disponiamo per essi. Per Anti-realismo Ontologico si intende, allora, la concezione per cui il dominio su cui verte una sfera di discorso è costituito, invece, da stati di cose e oggetti mentali, empirici o fenomenici.

Sul piano morale, sostenere il Realismo Ontologico significa sostenere l'esistenza di fatti morali *sui generis*, dotati, cioè, di una realtà indipendente dai soggetti umani. Per il Realista Ontologico esiste una realtà morale oggettiva che è indipendente dalla conoscenza che ne possiamo avere e che, *a fortiori*, non è costruita dalle nostre credenze morali, né è una proiezione dei nostri atteggiamenti. In questa prospettiva, i giudizi morali sono suscettibili di errore, essendo i fatti che essi aspirano a descrivere indipendenti dall'evidenza di cui disponiamo per essi e, quindi, potenzialmente trascendenti le nostre capacità di verifica (v. Brink 1989).

Se il Realismo Ontologico riguarda la natura della realtà, il Realismo Semantico riguarda la natura della verità.

Dummett (*opp. citt.*) ha identificato il Realismo Semantico con la concezione corrispondentistica classica della verità, secondo cui la verità può trascendere l'accessibilità epistemica (verificabilità o asseribilità): gli enunciati, cioè, hanno valori di verità che possono trascendere la possibilità o capacità di conoscerli; e ha identificato l'Anti-realismo Semantico con la teoria verificazionista della verità, che esclude ogni nozione di verità che trascenda l'ambito di ciò che è epistemicamente accessibile, per cui essa coincide con la verificabilità o asseribilità. Un anti-realista semantico, cioè, non concepisce l'idea che gli enunciati possano essere veri o falsi "senza assumere che

l'evidenza della loro verità o falsità sia disponibile almeno in linea di principio" (Wright 1988:27).

Va osservato che il Realismo Ontologico implica il Realismo Semantico e l'Anti-realismo Semantico implica l'Anti-realismo Ontologico, ma le due coppie di nozioni non possono essere identificate. Così, come abbiamo visto sopra, una teoria verificazionista del significato e della verità "alla Dummett" applicata agli enunciati morali porta a una concezione cognitivista, che non impegna su nessuna forma di Realismo.

Possiamo, infine, notare che la tesi logico-semantica di CN-N è presupposta da ognuna delle sue versioni realiste e anti-realiste. Così, dimostrare eventualmente l'insostenibilità di tale tesi significa, *a fortiori*, minare tutte le forme di CN-N.

1.3 Il Non-Cognitivismo Etico e le sue forme


La classe delle teorie non-cognitiviste presenta ramificazioni che non sono dovute ai diversi modi di attribuire condizioni di verità agli enunciati morali, poiché questi non vengono ritenuti *truth-apt*. Tuttavia, benché la tesi di fondo sia che gli *interi* enunciati non abbiano valori di verità e che la loro natura non sia descrittiva (cognitiva), le teorie non-cognitiviste più evolute ammettono la presenza di una componente cognitiva, la quale cosa ci permette di tracciare le successive diramazioni di NC utilizzando come criterio il modo in cui le componenti cognitive sono concepite, nonché combinate, con quelle non-cognitive, in seno agli enunciati morali.

In questa prospettiva, possiamo distinguere forme di NC che negano totalmente ogni contenuto cognitivo negli enunciati morali, riducendoli sostanzialmente a interiezioni, come in alcune forme originarie di Emotivismo Radicale sostenute da alcuni positivisti logici; e forme di NC che distinguono negli enunciati morali una componente non-cognitiva di tipo prescrittivo o valutativo e una componente cognitiva concepita, a sua volta, o in termini non proposizionali, come nel Prescrittivismo di Hare (1952) e nell'Espressivismo del primo Blackburn (1984), o in termini proposizionali, come nell'Emotivismo Moderato di Stevenson (1944) e nelle versioni dell'Espressivismo basate sul modello di analisi enunciativa di Frege-Reichenbach (v. cap. I.1.3) (Alchourrón e Bulygin, 1981; Blackburn [1988] 1993; Dalla Pozza 1997).

Nei casi in cui la componente cognitiva viene intesa in termini non proposizionali, essa coincide con una descrizione definita e la componente prescrittiva o valutativa è, per lo più, introdotta come un predicato. Così, ad esempio, "È obbligatorio che Tizio paghi le tasse" viene espresso come "il pagare le tasse da parte di Tizio è dovuto".

Nei casi in cui viene intesa in termini proposizionali, invece, la componente cognitiva è introdotta attraverso un enunciato che descrive un possibile stato di cose, al quale viene applicato - come nelle versioni ispirate al modello Frege-Reichenbach - un operatore prescrittivo o valutativo che agisce in capacità puramente pragmatica, come in "Obbligatorio (Tizio paga le tasse)". Va sottolineata la diversità rispetto a questo modello, dell'analisi enunciativa di Stevenson, in cui la componente cognitiva descrive in realtà le proprietà naturali che l'oggetto possiede e che rappresentano le condizioni che motivano l'applicazione della componente valutativa o prescrittiva.

Possiamo riassumere il ventaglio delle forme di NC mediante il seguente schema:



Nel capitolo IV, vedremo che le versioni di NC che riconoscono una componente proposizionale agli enunciati morali, differiscono notevolmente nella loro capacità di consentire una logica per le norme e i valori non-cognitivistamente intesi.

Capitolo III: IL COGNITIVISMO NON-NATURALISTA

1.1 La rinascita del Cognitivism Non-Naturalista

Abbiamo visto che il Cognitivism Non-Naturalista (CN-N) afferma che gli enunciati morali sono asserzioni di fatto. Essi hanno la stessa natura degli enunciati descrittivi, ovvero, hanno la funzione di esprimere un contenuto conoscitivo e sono, quindi, suscettibili di essere valutati in termini di verità o falsità. Tale contenuto esaurisce il loro significato ed è irriducibilmente morale.

Abbiamo anche visto che le prime forme di CN-N della tradizione analitica sono state invariabilmente declinate in senso realista, implicando tesi ontologiche ed epistemologiche controverse e oscure. Tali forme si sono caratterizzate, infatti, per un esplicito impegno sull'esistenza di un'ontologia specificamente morale e per la conseguente idea che gli agenti morali siano impegnati nell'impresa epistemica di "percepire, conoscere, intuire una realtà morale indipendente" (Blackburn, 1981).

Così, in Moore (1903), CN-N ha assunto le fattezze di un *Intuizionismo Assiologico*, in cui il Bene costituisce una proprietà primitiva, non empirica e indefinibile, che conviene oggettivamente alle cose, indipendentemente, cioè, dal valore che esse hanno per noi e che possiamo cogliere solo attraverso una specifica intuizione morale. In Ross (1930, 1939), invece, CN-N ha assunto la forma di una *Deontologia Pluralista*, in cui oggetto di intuizione è una serie di doveri *prima facie*, costituenti la trama di un ordine morale colto "come parte della natura fondamentale dell'universo" ed espressi da proposizioni sintetiche a priori, concernenti l'intrinseca e necessaria giustezza (*rightness*) di certi tipi di azioni moralmente rilevanti (gratitudine, fedeltà, promessa, ecc.). Ancora, in Prichard (1912, 1949), CN-N è divenuto un *Intuizionismo Particolarista*, in cui oggetto di conoscenza morale è una molteplicità di doveri particolari, non deducibili da principi più generali, ma direttamente colti tramite intuizione nel contesto di situazioni specifiche e che, in ultima analisi, coincidono col ventaglio degli obblighi dettati dalla morale di senso comune.

L'impossibilità - in queste prime forme di CN-N - di riconoscere valori di verità ai giudizi morali senza impegnarsi in forme di realismo implausibili e oscure, ha portato ad abbandonare per lungo tempo, oltre alla tesi strettamente realista, anche ogni tentativo di sostenere, in generale, un'interpretazione cognitivista non-naturalista dei giudizi morali, nonostante che - come abbiamo visto sopra (cap. II.1.3) - la tesi cognitivista non implichi quella realista, per cui il rifiuto di quest'ultima non comporta necessariamente il rifiuto della prima.

Tuttavia, a dispetto del discredito in cui è venuto a cadere CN-N per circa un quarantennio, esso è rinato alla fine degli anni '70, grazie all'inesauribile *appeal* filosofico che è in grado di esercitare e che dipende dal fatto che una metaetica cognitivista e non-naturalista sembra rappresentare l'unico modo di dar conto a livello teoretico di ciò che accade nell'esperienza morale ordinaria. Scrive Stratton-Lake (2002:2):

"la morale del senso comune che gli intuizionisti come Price, Prichard e Ross hanno preso seriamente, è cognitivista, realista e non-naturalista. A livello pre-riflessivo, non abbiamo dubbi che i nostri giudizi morali esprimono le nostre *credenze* morali e che quando queste

credenze sono vere è perché le cose stanno nel modo in cui esse le rappresentano. Pensare a qualcosa come buona o giusta è pensarla come avente una certa qualità, cioè quella di essere buona o giusta. Inoltre, sebbene possiamo pensare che certe cose sono buone a causa delle loro proprietà naturali, a livello pre-riflessivo non pensiamo che la bontà sia essa stessa una proprietà naturale”.

Così, CN-N viene oggi ampiamente riproposto tanto in forme neo-realiste (o neo-intuizioniste), quanto anti-realiste. Se le seconde gemmano dalla tesi che la nozione di verità non impegni metafisicamente e che, pertanto, “concedere *truth-aptness* ai giudizi morali non significhi di per sé concedere un’interpretazione realista di questi” (Wright, 1988), le prime nascono dalla convinzione che “qualsiasi metafisica sia richiesta da un’interpretazione realista dei giudizi morali, essa non sia né oltraggiosa né fantasiosa” (Sayre-McCord, *op. cit.*). Tuttavia, in alcune forme di Realismo si arriva a negare – con esiti che è difficile continuare a considerare ‘realisti’ - che l’uso del predicato ‘vero’ nel discorso morale “richieda una differente base ontologica”, rispetto a quella naturale. Se il fine di una fondazione realista dell’etica è di sottrarre norme e valori all’arbitrarietà delle scelte umane, tali posizioni sostengono che si possa rivendicare, appunto, l’esistenza di ragioni oggettive per un giudizio morale “senza compiere affatto alcuna mossa metafisica” (McDowell 1987) e che la conoscenza di tali ragioni non richieda alcuna misteriosa facoltà intuitiva, ma semplicemente “le operazioni standard di percezione e riflessione, unitamente alla capacità di impiegare un distintivo linguaggio morale” (Arrington *op. cit.*:120).

Vediamo, così, profilarsi il Realismo Morale di McDowell (1978, 1979, 1987), in cui, in definitiva, i “fatti morali” vengono istituiti all’interno del linguaggio, in ossequio alla tesi che non abbia senso stabilire cosa sia un ‘fatto’ sulla base di un’opzione metafisica preliminare e indipendente dalla considerazione – di spirito wittgensteiniano - di quali espressioni linguistiche abbiano forma descrittiva e “continuo come esprimere delle verità”; quello di Dancy (1993, 2004), che pone i valori nel mondo sotto forma di “fatti che stanno in una relazione motivazionale (normativa) con i soggetti umani”, che contano, cioè, come “ragioni per agire”, delle quali saranno oggettive solo quelle intersoggettivamente riconoscibili; quello di Platts (1979, 1980), che vede gli agenti morali come agenti epistemici finiti che “cercano di comprendere una realtà morale di complessità infinita”, applicando quella rete di concetti ‘spessi’, ritenuti capaci di classificare in modo specificamente morale il mondo.

Tra le versioni anti-realiste, invece, va considerata quella di Wright (1996) il quale, estendendo all’etica una prospettiva verificazionista che avvicina verità e giustificazione, propone di concepire la verità come “asseribilità garantita” (*superasseribilità*): veri saranno quegli enunciati morali la cui giustificazione sopravvive a qualsivoglia ampliamento dello spazio di informazione; quella di Wiggins ([1976] 1987), ripresa da Dummett (2004), che vede i giudizi morali come dipendenti da teorie che restano sottodeterminate rispetto alla realtà; quella di Williams (1985, 1996), per cui l’adeguatezza dell’uso del predicato ‘vero’ nel discorso morale si basa sul *valore* dell’idea che si possa parlare di conoscenza morale, valore che, a sua volta, si basa sul valore pratico dell’idea che ci siano esperti morali o saggi.

Della molteplicità di queste teorie, che testimoniano la grande vitalità filosofica del CN-N contemporaneo, prenderò in considerazione – come premesso - la tesi logico-semantiche su cui si fondano. Va posta in questione la sostenibilità di questa tesi, chiedendoci se esiste una qualche teoria del significato che permetta di riconoscere

sensatamente una natura descrittiva agli enunciati morali letteralmente intesi. Poiché la tesi logico-semantica rappresenta la condizione necessaria di CN-N, dimostrare eventualmente la sua inadeguatezza significa riuscire a mostrare che CN-N non è una posizione metaetica praticabile *in nessuna delle sue forme*.

Nelle sezioni 1.2 - 1.5 prenderò in considerazione la possibilità di definire una teoria della verità per gli enunciati morali canonici, cioè, per gli enunciati valutativi e normativi in cui ricorrono espressioni come ‘buono’, ‘giusto’, ‘doveroso’, ‘obbligatorio’, ecc..

Nella sezione 2.1. prenderò, invece, in considerazione la possibilità di attribuire valori di verità a un diverso tipo di enunciati morali, che caratterizzano posizioni – come vedremo - molto peculiari di CN-N.

1.2 La motivazione del Cognitivismo Non-Naturalista e il linguaggio morale ordinario

Ho affermato sopra che CN-N è fortemente sostenuto su basi fenomenologiche. In particolar modo, è la *fenomenologia del linguaggio morale ordinario* a stabilire una forte presunzione in suo favore. Il linguaggio morale, infatti, sembra esibire le caratteristiche sintattiche del linguaggio descrittivo, “esemplificando tutte quelle mosse del linguaggio che possono sembrare segnalare una metafisica pienamente realista” (McDowell 1987). Comunemente diciamo: “La tua azione è ingiusta” oppure “è obbligatorio mantenere le promesse” e nessun parlante ordinario negherebbe che una risposta corretta a tali enunciati possa essere: “è vero” (o “è falso”). Quest’apparenza dichiarativa dei giudizi morali sarebbe confermata anche da tutta una gamma di comportamenti che sono tipici degli enunciati descrittivi e di cui gli enunciati morali sembrano capaci: negazione, costruzione condizionale, incassamento in atteggiamenti proposizionali, ipotesi, inferenze, ecc. (v. Wright, 1988).

Tuttavia, va ricordato che il linguaggio ordinario è notoriamente ambiguo. L’ambiguità è un fenomeno semantico ricorrente nei linguaggi naturali, che ospitano termini o sequenze di segni che possono avere due o più significati. Nel contesto specifico del linguaggio morale, si può osservare una “sistematica ambiguità degli enunciati in cui ricorrono espressioni valutative o deontiche” (Von Wright, 1963:65), le quali possono essere usate sia in senso genuinamente valutativo e prescrittivo, sia in senso descrittivo. Così, un’espressione enunciativa in cui ricorre un termine valutativo o normativo risulta ambigua, potendo rappresentare o un enunciato autenticamente valutativo o normativo - che *esprime* un valore o una norma - o un enunciato descrittivo - che *descrive* l’esistenza di quel valore o di quella norma in un determinato sistema assiologico o normativo.

L’ambiguità degli enunciati che contengono espressioni normative o deontiche ha rappresentato un tema centrale della filosofia del diritto e della logica deontica, suscitando un dibattito trentennale che ha coinvolto i maggiori esponenti di queste discipline, come Kelsen (1960), Hart (1961), von Wright (1963, 1983), Kalinowski (1965), Ross (1968), Weinberger (1977), Alchourrón e Bulygin (1981), Bulygin (1982). Scrive Bulygin:

“Diversamente dagli imperativi, gli enunciati deontici (...) sono tipicamente ambigui: la stessa sequenza di parole come ‘è obbligatorio mantenere le promesse’ o ‘qui è proibito

fumare', può essere usata per esprimere una prescrizione e anche per dichiarare che una certa prescrizione esiste o che qualcosa è obbligatorio secondo una data norma" (*op. cit.*:127).

La conclusione largamente condivisa di tale dibattito è che sia fondamentale disambiguare il significato delle espressioni normative, dal momento che "una stessa espressione non può godere di entrambi le proprietà, cioè, essere prescrittiva e descrittiva allo stesso tempo" (Bulygin, *ivi*): le norme, si sostiene, mancano di valori di verità, mentre gli enunciati descrittivi di norme li possiedono e "le due categorie sono mutualmente esclusive e congiuntamente esaustive" (*ivi*). Le norme sono valide o invalide, esistono o non esistono; non sono, in altre parole, né vere né false. Al contrario, gli enunciati descrittivi di norme, avendo un carattere puramente descrittivo, sono dotati di valori di verità. Più precisamente, essi saranno veri se la norma che descrivono è valida (esiste); falsi, altrimenti.

A chiarimento e sostegno di questa posizione possiamo riprendere un esempio suggerito da Bulygin (*op. cit.*), nel quale si considera il caso di un padre che decide di ordinare al figlio di andare a letto alle nove e che comunica tale prescrizione solo alla babysitter. Alle nove, la babysitter dice al bambino: "Devi andare a letto" (*you ought to go to bed*). Il bambino replica: "Non è vero". Ci sono evidentemente due modi di interpretare il proferimento della babysitter: se riteniamo che ella stia dando l'ordine di andare a letto, allora l'enunciato esprime una prescrizione che non può essere vera o falsa e la risposta del bambino appare scorretta e incomprensibile. Se riteniamo, invece, che stia descrivendo l'obbligo espresso dal padre, allora la risposta del bambino è del tutto adeguata, anche se falsa. Per questo, conclude Bulygin

"è certamente vero che nel discorso ordinario diciamo spesso che un enunciato deontico è vero o falso e, siccome muoviamo facilmente da un uso prescrittivo di tali enunciati ad uno descrittivo, può dare l'impressione che uno stesso enunciato sia tanto normativo che vero o falso. Ma questa è solo un'illusione" (*op.cit.*:138).

Similmente, Von Wright (1963) ci fa osservare che quando proferiamo un enunciato come (1) "Puoi parcheggiare l'auto davanti alla mia casa" - ad esempio in risposta a qualcuno che ci ha chiesto informazioni in proposito - con quello stesso enunciato potremmo stare facendo due cose: a) dare effettivamente il permesso di parcheggiare l'auto di fronte alla nostra casa o b) dare informazioni sulle norme stradali che vigono in quell'area. Nel primo caso, afferma Von Wright, l'enunciato verrebbe usato come "formula normativa" che "non esprime nulla di vero o di falso"; nel secondo caso, l'enunciato sarebbe descrittivo e verrebbe usato per fare un'asserzione vera o falsa. È chiaro, di nuovo, che uno stesso enunciato può essere allora usato per esprimere una norma o fare un'asserzione su una norma e che l'ambiguità degli enunciati deontici si mostra essere veramente sistematica.

Un discorso del tutto analogo va fatto parallelamente per gli enunciati valutativi.

L'ambiguità degli enunciati che contengono espressioni valutative è stata sottolineata, a mia conoscenza, da Ayer (1936/46, cap.6), che distingue tra 'simboli etici normativi' e 'simboli etici descrittivi', mettendo in guardia contro

"il pericolo di confondere questi due tipi di simboli, perché sono comunemente costituiti da segni della stessa forma sensibile. Così, un segno complesso della forma "x è sbagliato" può costituire un enunciato che esprime un giudizio morale riguardante un certo tipo di condotta, o può costituire un enunciato che afferma che un certo tipo di condotta ripugna il senso morale di

una particolare società. Nel secondo caso, il simbolo “sbagliato” è un simbolo etico descrittivo e l’enunciato in cui ricorre esprime una ordinaria proposizione della sociologia; nel primo caso, il simbolo “sbagliato” è un simbolo etico normativo e l’enunciato in cui ricorre non esprime alcuna proposizione empirica” (*op. cit.*).

Va osservato che la distinzione tra enunciati valutativi o normativi ed enunciati descrittivi di valori o norme (e, cioè, tra *l’espressione* di valori o norme e la *descrizione* di valori o norme) è di fondamentale importanza. Se non si riconoscesse tale distinzione, non sarebbe possibile descrivere un valore o una norma senza con ciò stesso valutare o prescrivere, e cioè, parlare di valori e norme senza con ciò stesso sottoscriverli. Si pensi, invece, al ruolo che gli enunciati descrittivi di norme e valori hanno nelle scienze umane e sociali descrittive, quali l’antropologia, la sociologia, l’economia o la teoria del diritto, nelle quali il comportamento degli agenti sociali è spiegato anche in riferimento alle loro norme e ai loro valori, i quali vengono descritti, ma non espressi.

Le considerazioni fin qui sviluppate minacciano la presunzione in favore di CN-N che viene stabilita dalla fenomenologia del linguaggio morale. Abbiamo infatti distinto, riconoscendo l’ambiguità strutturale del linguaggio morale ordinario, enunciati valutativi e prescrittivi - che sembrano non poter essere intelligibilmente intesi come veri o falsi - ed enunciati descrittivi di valori e norme, che sono legittimamente veri o falsi. Tra gli uni e gli altri vi è una sistematica omofonia, che può spiegare l’apparente natura cognitiva degli enunciati morali.

Per far fronte alle ambiguità dei linguaggi naturali, possiamo ricorrere alla strategia della *formalizzazione*, che consente di disambiguare le espressioni assegnando un’interpretazione univoca a ciascuna di esse.

Per semplicità, considererò soltanto gli enunciati normativi; tuttavia un analogo trattamento può essere esteso a quelli valutativi.

Un enunciato come

(1) “E’ moralmente obbligatorio mantenere le promesse”

sarà formalizzato come segue:

a. come enunciato normativo: $\Theta(\alpha)$

b. come enunciato descrittivo di norma: $O(\alpha)$

dove Θ e O rappresentano, rispettivamente, l’interpretazione prescrittiva e descrittiva dell’espressione deontica ‘obbligatorio’, mentre α rappresenta una proposizione che descrive un’azione o stato di cose.

Maggiori dettagli sul significato e sulla scelta del vocabolario logico non sono necessari in questo luogo. Quello che interessa è sottolineare attraverso la differenza dei segni logici, la differenza delle funzioni logico-semantiche del termine deontico nelle due interpretazioni.

Il problema ora è vedere se gli enunciati normativi possano essere considerati o meno come *truth-apt*.

Può essere utile, a questo punto, fare riferimento al lavoro di Alchourròn e Bulygin (1981), nel quale, affrontando il problema della *truth-aptness* degli enunciati

normativi, essi distinguono due opposte concezioni delle norme, chiamate, rispettivamente, concezione *espressiva* e concezione *iletica*.

Nella concezione espressiva, gli enunciati normativi non hanno un significato cognitivo di tipo speciale (prescrittivo), ma sono piuttosto il risultato di un uso prescrittivo del linguaggio. Questa concezione è basata sul modello di analisi pragmatica degli enunciati di Frege-Reichenbach, secondo il quale – come abbiamo visto (v. cap. I.1.3) - ogni enunciato può essere analizzato in termini di due componenti, aventi due differenti ruoli semiotici: il segno di modo pragmatico e il radicale; e l'intera formula enunciativa non ha condizioni di verità.

Assumendo questo modello, la forma generale di un enunciato normativo può essere rappresentata come:

$$\Theta(\alpha)$$

dove Θ sta per il segno di modo pragmatico prescrittivo (obbligatorio) e α sta per una formula radicale semplice o complessa. Più precisamente, facendo riferimento a quanto detto nella sezione I.1.3, le norme sono proposizioni usate in un modo pragmatico prescrittivo. Da questo punto di vista, il solo significato cognitivo che le norme possono esprimere sono le proposizioni *standard* espresse dalle formule radicali costituenti. Ciò che fa di un enunciato una norma, allora, rimane a un puro livello pragmatico e non interferisce col livello semantico al quale appartiene il significato cognitivo.

Nella concezione iletica, invece, le norme sono entità concettuali analoghe alle proposizioni: sono i significati degli enunciati normativi, allo stesso modo in cui le proposizioni sono i significati degli enunciati descrittivi. In questa prospettiva, un enunciato normativo della forma generica $O(\alpha)$ andrebbe interpretato come costituito da due componenti: una proposizione α e un operatore prescrittivo O (da non confondere con l'operatore *descrittivo* O di cui sopra), il quale, tuttavia, diversamente dal segno di modo pragmatico Θ , concorre a determinare il significato cognitivo dell'intero enunciato. In tal modo, l'operatore prescrittivo O si comporta come l'operatore modale aletico \square (necessario), cioè, come un segno che agisce in capacità semantica, concorrendo a determinare le condizioni di verità degli enunciati in cui ricorre.

Pertanto, un enunciato normativo come $O(\alpha)$ ha un significato cognitivo *prescrittivo* esattamente allo stesso modo in cui un enunciato modale aletico della forma $\square(\alpha)$ ha un significato cognitivo. Di conseguenza, oltre ai significati cognitivi descrittivi (proposizioni) espressi dagli enunciati descrittivi, esisterebbero significati cognitivi prescrittivi (norme) espressi dagli enunciati normativi.

Quest'analisi può essere estesa anche agli enunciati valutativi.

È chiaro che la concezione iletica è perfettamente compatibile con l'idea che gli enunciati normativi e valutativi abbiano valori di verità e può, pertanto, essere considerata la concezione di CN-N.

Ma, ovviamente, l'idea che ci siano enunciati con uno specifico significato *cognitivo di tipo valutativo o prescrittivo* richiede di essere giustificata attraverso la formulazione di una teoria del significato capace di dare conto di eventuali "proposizioni valutative o prescrittive". In particolare, una volta che interpretiamo gli enunciati valutativi e normativi come espressioni di proposizioni e, quindi, come *truth-apt*, dobbiamo chiederci in quali termini possano essere formulate le loro condizioni di verità e in che modo vi si possano assegnare valori di verità.

Intuitivamente, considerando le teorie del significato esposte in I.2, sono possibili due opzioni semantiche, compatibili con livelli diversi di impegno ontologico. La prima opzione è rappresentata dalla *semantica estensionale*, che è compatibile tanto con un impegno realista, quanto con un impegno anti-realista. La seconda è rappresentata dalla *semantica dei mondi possibili*, che evita qualsiasi impegno realista di tipo specificamente morale.

Nelle due sezioni che seguono considererò distintamente l'applicazione di queste due semantiche.

1.3 Il Cognitivism Non-Naturalista e la semantica estensionale

Come ha osservato Bulygin (1982), l'idea che le norme possano essere vere o false è spesso basata su un'analogia con la teoria tarskiana della verità per gli enunciati descrittivi. Ma, continua Bulygin, non è sufficiente suggerire un'analogia tra la verità degli enunciati descrittivi e quella degli enunciati normativi: occorre anche spiegare che cosa significa per un enunciato normativo essere vero nei termini di una teoria tarskiana e, nel caso, che tipo di realtà corrisponda a un enunciato normativo vero.

Questo punto di vista è sostenuto dai fautori contemporanei di CN-N, che ritengono che agli enunciati morali possa essere applicata una teoria estensionale del significato alla Davidson, che – come abbiamo visto (I.2.1) - coincide con una teoria della verità di tipo tarskiano (Arrington 1989; Dancy, 1999b). Come illustrato sopra, questa semantica – bypassando completamente la nozione di intensione o senso - fornisce una teoria del significato in termini puramente estensionali, dal momento che il significato di un enunciato diviene una funzione del riferimento delle sue espressioni costituenti. In una teoria tarskiana, infatti, il significato di un enunciato **S** è specificato da un V-enunciato, che è generato sulla sola base degli assegnamenti di riferimenti (estensioni) alle componenti sotto-enunciative di **S**.

Di conseguenza, dato un enunciato normativo **N**, si ritiene che la sua condizione di verità possa essere fornita da un V-enunciato come:

V: “**N**” è vero se e solo se **N**.

Si tratta, ora, di vedere se sia possibile derivare tali V-enunciati per gli enunciati normativi in senso iletico, cioè, di forma $O(\alpha)$, in modo che essi non collasino nei V-enunciati derivabili, sempre nella teoria tarskiana, per i corrispondenti enunciati descrittivi di norme, di forma $O(\alpha)$.

In effetti, la specificazione di V-enunciati per gli enunciati normativi si rivela una mossa fragile e impraticabile, non appena analizziamo la struttura di tali enunciati. È utile, a questo fine, comparare la definizione della condizione di verità degli enunciati descrittivi di norme della forma $O(\alpha)$, con quella degli enunciati normativi cognitivamente intesi di forma $O(\alpha)$.

Dal momento che la semantica estensionale non è direttamente applicabile agli enunciati di tipo modale come $O(\alpha)$ e $O(\alpha)$, è necessario tradurre tali enunciati nella logica dei predicati del primo ordine. Nel caso di enunciati descrittivi di norme, ciò può essere facilmente realizzato trasformando l'operatore deontico descrittivo **O** nel predicato “**Ob**”, che sta per il predicato ‘è obbligatorio’, interpretato in senso descrittivo

e sostituendo la proposizione α con il nome “A”, che denota l’atto descritto da α , ottenendo così l’enunciato descrittivo di forma argomento-predicato “**Ob(A)**”.

Una volta specificata l’estensione dei termini “A” e “**Ob**” come segue:

A1. “A” denota l’azione A

A2. “**Ob**” denota la classe di tutti gli atti obbligatori (rispetto a un sistema normativo S)

si può specificare la regola di verità per l’enunciato “**Ob(A)**” come segue:

RV₁: “**Ob(A)**” è vero (rispetto a S) se e solo se l’atto denotato da A appartiene all’insieme di atti denotato da **Ob**;

da cui è derivabile il V-enunciato:

V₁: “**Ob(A)**” è vero (rispetto a S) se e solo se A è obbligatorio (in S).

Tale interpretazione estensionale degli enunciati descrittivi di norme è perfettamente adeguata e non problematica, ma non fornisce alcun supporto alla tesi di CN-N.

Per sostenere quest’ultima, occorre mostrare che un trattamento analogo è applicabile agli enunciati normativi della forma $O(\alpha)$. In questo caso, dovremmo trasformare l’operatore deontico prescrittivo O nel predicato “ $O\hat{b}$ ”, che sta per il predicato ‘è obbligatorio’ inteso in senso prescrittivo, ottenendo così l’enunciato prescrittivo $O\hat{b}(A)$, del quale possiamo tentare di definire la condizione di verità, a partire dagli assegnamenti delle estensioni ad A e $O\hat{b}$.

Ma, da un punto di vista puramente estensionale, non c’è modo di distinguere il predicato prescrittivo $O\hat{b}$ dal predicato descrittivo **Ob**: a entrambi verrà assegnata come estensione la stessa identica classe di azioni. Pertanto, la regola di verità per $O\hat{b}(A)$ sarà indistinguibile da quella per **Ob(A)** e, di conseguenza, il V-enunciato avrà la seguente formulazione, identica a **V₁**:

V₂: “ $O\hat{b}(A)$ ” è vero (rispetto a S) se e solo se A è obbligatorio (in S).

Ma, in questo modo, la distinzione tra enunciati prescrittivi ed enunciati descrittivi di norme collassa.

La ragione è che l’apparato di una semantica estensionale non consente di distinguere le espressioni prescrittive (e valutative) dalle corrispondenti espressioni descrittive. Non è possibile, infatti, specificare la differenza tra natura prescrittiva e descrittiva di un predicato considerando puramente la sua estensione, la quale è rappresentata da una *classe di oggetti definita estensionalmente dai suoi elementi*. Non vi è, pertanto, alcun modo in cui una tale classe possa segnalare che il predicato è di tipo prescrittivo (o valutativo), piuttosto che descrittivo: l’interpretazione semantica di una espressione prescrittiva (o valutativa) risulterà, allora, indistinguibile dall’interpretazione semantica della corrispondente espressione descrittiva. Così, un’interpretazione estensionale forzosamente estesa agli enunciati normativi o

valutativi, non farà altro che assegnare *impropriamente* alle espressioni prescrittive e valutative lo stesso significato (estensione) che è assegnato *propriamente* alle corrispondenti espressioni descrittive, dal momento che al predicato prescrittivo *Ob* assegnerà lo stesso significato (la stessa classe di oggetti) assegnato al predicato descrittivo **Ob**. Di conseguenza, i V-enunciati derivabili dagli assegnamenti delle estensioni a *Ob* e **Ob**, attribuiranno la stessa condizione di verità e lo stesso valore di verità sia agli enunciati normativi, che ai corrispondenti enunciati descrittivi di norme.

Va osservato che questa difficoltà non può essere superata neanche se ci allontaniamo da una prospettiva strettamente estensionale, specificando l'estensione dei predicati in termini *intensionali*, cioè facendo riferimento a una qualche proprietà che ogni elemento dell'estensione deve soddisfare. Potremmo, per esempio, specificare adeguatamente l'estensione del predicato descrittivo **Ob** come 'la classe di tutte le azioni che sono caratterizzate come obbligatorie dalle norme del sistema di riferimento'; così, un atto A risulta soddisfare la proprietà *descrittiva* di 'essere obbligatorio' (in S), se e solo se esiste (in S) una norma che *prescrive* l'obbligatorietà di A. Ma, allora, non si vede come si possa specificare l'estensione del predicato prescrittivo *Ob*, specificando una proprietà adeguata che deve essere soddisfatta da ogni atto che cade nella sua estensione, in modo non circolare, cioè evitando di far riferimento alle norme stesse di S.

Possiamo, quindi, concludere che il tentativo di assegnare valori di verità agli enunciati normativi e valutativi attraverso l'uso di una semantica vero-condizionale di tipo estensionale, elaborata per gli enunciati descrittivi, ha l'infelice conseguenza di annullare la fondamentale distinzione tra enunciati normativi (e valutativi) ed enunciati descrittivi di norme (e valori).

1.4 Il Cognitivismo Non-Naturalista e la semantica dei mondi possibili

Una seconda possibilità di attribuire valori di verità agli enunciati normativi in senso iletico come $O(\alpha)$, consiste nel fare uso di una semantica dei mondi possibili (v. cap. I.2.2), tentando di specificare le loro condizioni di verità in stretta analogia con le condizioni di verità degli enunciati modali aletici di forma $\Box(\alpha)$.

La semantica dei mondi possibili è canonicamente usata per l'interpretazione delle formule del calcolo deontico *standard*. Ma, la logica deontica è generalmente interpretata come una logica degli enunciati descrittivi di norme e non come una logica degli enunciati normativi (von Wright, 1963) (v. cap. IV). Pertanto, sono enunciati descrittivi come **O(α)** e non enunciati normativi come $O(\alpha)$, che vengono canonicamente interpretati in analogia con gli enunciati modali aletici.

In una semantica dei mondi possibili, il valore di verità di **O(α)** viene specificato, relativamente al mondo attuale w , mediante la seguente regola di verità:

RV₁: "**O(α)**" è vero nel mondo w se e solo se α è vero in ogni mondo possibile w_i accessibile (secondo una relazione di accessibilità *seriale*) da w

ove i mondi w_i che sono accessibili al mondo w costituiscono delle alternative deontiche al mondo (attuale) w chiamate 'mondi deonticamente perfetti', in quanto in essi si

realizzano tutti gli atti che sono obbligatori in w (cioè, tutte le azioni α , prescritte da una norma della forma $O(\alpha)$).

Questa interpretazione, che è l'interpretazione *standard*, è certamente adeguata per gli enunciati descrittivi di norme, ma non supporta in alcun modo la concezione iletica. Per sostenere quest'ultima, occorre mostrare che lo stesso trattamento è applicabile agli enunciati normativi della forma $O(\alpha)$. Ma tale applicazione non sembra realizzabile in nessuna altro modo se non applicando a $O(\alpha)$ la stessa regola di verità usata per $\mathbf{O}(\alpha)$, ottenendo così:

RV₂: $O(\alpha)$ è vero nel mondo w se e solo se α è vero in ogni mondo possibile w_i accessibile (secondo una relazione di accessibilità *seriale*) da w .

Se comparata con l'interpretazione fornita dalla semantica estensionale, questa sembra essere più plausibile e più naturale; inoltre, non richiede nessun ampliamento dell'ontologia oltre il dominio dei fatti naturali; così, se fosse possibile, avrebbe il vantaggio di supportare una versione di CN-N scissa dal Realismo Morale.

Tuttavia, essa rende evidente – ancor più di quanto faccia la semantica estensionale – il collassamento tra enunciati normativi ed enunciati descrittivi di norme. Infatti, la semantica dei mondi possibili assegna a $\mathbf{O}(\alpha)$ e $O(\alpha)$ lo stesso valore di verità in tutti i mondi, rendendoli, perciò, *analiticamente equivalenti*. Come abbiamo visto in I.2.2, ciò accade perché essi risultano avere lo stesso valore di verità in tutti i mondi possibili. In tal modo, $O(\alpha)$ si riduce a un superfluo duplicato di $\mathbf{O}(\alpha)$.

Questo mostra che, se vogliamo preservare l'importante distinzione tra enunciati normativi e valutativi ed enunciati descrittivi di norme e valori, i primi non possono essere semanticamente interpretati come aventi valori di verità (*truth-apt*).

Stando così le cose, la concezione iletica, che è peculiare a CN-N, risulta chiaramente il frutto della tipica ambiguità del linguaggio ordinario, in cui enunciati come “è obbligatorio mantenere le promesse” *con-fondono* un possibile significato prescrittivo – approssimativamente esprimibile come “si devono mantenere le promesse” - con uno descrittivo – esprimibile come “esiste l'obbligo di mantenere le promesse nel sistema morale N”. E come ho mostrato, sia una semantica estensionale, che una semantica dei mondi possibili definiscono appropriatamente il significato degli enunciati descrittivi di norme. Ma tali enunciati descrivono l'esistenza di una norma espressa dal corrispondente enunciato normativo *omofonico*. In particolare, essi saranno *veri* relativamente a un dato sistema normativo, se i corrispondenti enunciati normativi sono *validi* in quel sistema.

Ciò favorisce la conclusione che la componente prescrittiva (o valutativa) di una espressione sia un elemento *pragmatico* che non può essere *catturato da una semantica vero-condizionale*, dal momento che non può essere “semanticizzato”, ma richiede di essere interpretato in termini pragmatici (v. cap. IV).

1.5 Nota conclusiva

Ho avanzato le mie obiezioni alla versione *standard* di CN-N, usando come strumento critico la fondamentale distinzione tra enunciati normativi o valutativi ed enunciati descrittivi di norme o valori. In particolare, ho sostenuto che l'idea che i primi abbiano valori di verità e condizioni di verità sembra fundamentalmente dipendere dalla confusione con le loro controparti descrittive. Dal momento che gli enunciati descrittivi hanno ovviamente valori di verità, confondere i due tipi di enunciati conduce facilmente a credere che anche le norme e i valori siano *truth-apt*. Ho suggerito, in altre parole, la possibilità di spiegare la fenomenologia cognitiva del linguaggio morale ordinario – che è la motivazione principale di CN-N – come il prodotto dell'ambiguità del linguaggio morale ordinario: a livello di forma grammaticale, il linguaggio ordinario non consente di distinguere adeguatamente gli usi prescrittivi e valutativi dai corrispondenti usi descrittivi delle espressioni morali. Inoltre, ho mostrato l'insuccesso di ogni tentativo di assegnare condizioni di verità e valori di verità agli enunciati normativi, usando sia la semantica estensionale, sia quella dei mondi possibili, dal momento che inevitabilmente arriviamo ad assegnare agli enunciati normativi le stesse condizioni di verità che vengono assegnate agli enunciati descrittivi di norme, rendendo i primi indistinguibili dai secondi.

Ma se non si riesce a fornire una teoria del significato formalmente corretta e materialmente adeguata, capace di assegnare agli enunciati normativi condizioni di verità distinte da quelle assegnate ai corrispondenti enunciati descrittivi, allora *la tesi del CN-N resta completamente ingiustificata*. L'impossibilità di fornire una tale teoria supporta, invero, la tesi che le componenti prescrittive e valutative del linguaggio morale siano costituite da elementi *pragmatici*, che non possono essere semanticamente rappresentati, come sostiene la concezione espressiva.

Va osservato, infine, che se la tesi logico-semantica del CN-N si dimostra insostenibile, allora nessuna delle sue forme, sia realiste (o intuizioniste), che anti-realiste, risulta proponibile.

Prima di andare a sviluppare in pieno la più promettente prospettiva espressiva verso cui ci indirizzano queste conclusioni, andiamo a valutare la sostenibilità del CN-N in una speciale versione di tipo particolarista.

2.1 Il Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista e i *thick moral concepts*

Il Cognitivismo Non-Naturalista che ho finora considerato si preoccupa di sostenere la natura conoscitiva di enunciati morali che potremmo definire 'canonici', ovvero di enunciati che contengono espressioni puramente o primariamente valutative e normative quali 'buono', 'giusto', 'obbligatorio', 'doveroso', ecc. (es. "questa azione è ingiusta"). Tali espressioni sono anche dette 'termini morali primari, generali o sottili (*thin*)' (Murdoch, 1970; Platts, 1979; Williams, 1985; Wiggins, *op. cit.*), dal momento che specificano, in un modo che può dirsi 'generico', la qualità morale di un'azione, persona o atteggiamento, senza contribuire (o contribuendo in modo secondario rispetto alla loro funzione valutativa/prescrittiva)⁸ a specificare le sue qualità non-morali o naturali.

⁸ Stevenson (1944) e Hare (1952, 1997), infatti, ritengono che anche i termini morali primari abbiano una componente descrittiva, benché secondaria rispetto alla componente valutativa o prescrittiva. La

La natura ‘generale’ di tali espressioni non implica la natura ‘generalista’ del Cognitivismo in oggetto, in quanto l’uso dei termini morali primari è compatibile con una posizione metaetica particolarista⁹.

Il Cognitivismo Etico, infatti, si limita a proporre un’interpretazione semantica dei termini morali primari che è indipendente dal fatto che l’oggetto a cui vengono ascritte le proprietà morali sia un’azione particolare o un tipo d’azione. Per questo, l’analisi degli enunciati morali canonici ha trovato giustificazione ed elaborazione tanto nel contesto delle posizioni cognitive generaliste, quanto nel contesto del Particolarismo Etico. Alcuni cognitivisti particolaristi, tuttavia, sostengono che, se in una prospettiva particolarista la conoscenza non generalizzabile di ciò che è bene, doveroso, giusto o ingiusto fare viene estrapolata direttamente e unicamente dalla specifica situazione con cui ci si confronta, allora il *focus* dell’analisi linguistica andrebbe opportunamente spostato su un altro tipo di enunciati dal carattere meno ‘generale’ che, pur non contenendo termini morali primari, sono in grado di veicolare valutazioni e prescrizioni e di rendere meglio conto della supposta natura *concettuale* (cognitiva) del linguaggio morale e dei ‘fatti morali’ come intesi, appunto, dal Particolarismo. Si tratta degli enunciati contenenti predicati quali ‘onesto’, ‘crudele’, ‘rude’, ‘coraggioso’, ‘osceno’, ‘sincero’, ‘fedele’, ‘generoso’, ‘gentile’, ecc., che

componente descrittiva farebbe riferimento alle proprietà che costituiscono gli *standards* che un oggetto deve soddisfare perché vi si possa applicare la componente valutativa (*criteria for commendation*). Essa, in breve, “fornisce i criteri di applicazione delle parole morali” (Hare 1997:104), variando da cultura a cultura e diacronicamente all’interno di una stessa cultura; sicché i criteri per identificare ciò che, per esempio, è buono in una cultura potrebbero essere diversi da quelli vigenti in un’altra, pur rimanendo identica la componente valutativa. Si può obiettare, tuttavia, in un’ottica squisitamente non-cognitivistica, che gli *standards* che in una cultura governano la correttezza dell’applicazione dei termini morali primari non facciano parte del significato di tali termini. Da questo punto di vista, i mutamenti diacronici degli *standards* in una stessa cultura non determinerebbero alcun mutamento di significato dei termini valutativi, la cui funzione rimarrebbe esclusivamente quella di approvare o disapprovare. I cambiamenti di *standards*, cioè, sarebbero cambiamenti del sistema assiologico e normativo di una cultura, che non incidono sul mutamento linguistico (semantico). Il vantaggio di questa posizione consisterebbe nel fatto di non identificare in modo troppo diretto i cambiamenti culturali con un vero e proprio mutamento di linguaggio (v. sez. 2.4). Ad ogni modo, la presenza di una componente descrittiva non impedisce ai due autori di chiamare ‘generali’ i termini morali primari o sottili, né di ritenerli distinguibili da quelli *spessi* (v. oltre in questo paragrafo), i quali hanno una componente descrittiva più patente, rispetto alla quale quella valutativa risulta, questa volta, secondaria.

⁹ Si definisce generalista una posizione metaetica che ammette la possibilità e l’utilità di formulare principi morali, cioè enunciati che qualificano moralmente tipi di azione (es. “è doveroso mantenere le promesse”) e dai quali si possono inferire gli obblighi morali particolari (es. “è doveroso che tu mantenga la promessa che hai fatto”), attraverso una sorta di sillogismo, in cui la premessa maggiore è costituita da un principio morale, mentre quella minore è costituita da un enunciato fattuale che afferma che la situazione concreta rappresenta un’istanza del tipo d’azione menzionato nel principio (es. “tu hai fatto una promessa”). Di contro, si definisce *particolarista* una posizione che nega ogni ruolo ai principi morali, in considerazione del fatto che l’unicità delle situazioni impedisce ogni tentativo di generalizzare le conclusioni e i giudizi morali validi in esse. Il particolarismo etico va distinto dal particolarismo epistemologico, che ammette, sebbene non richieda, la tesi dell’esistenza dei principi morali, rigettata dai particolaristi morali. Il particolarismo epistemologico è, infatti, una tesi sul modo in cui guadagniamo la conoscenza morale: essa può essere solo tratta dal confronto diretto con le situazioni particolari. Questo vuol dire che i principi morali, qualora se ne ammetta l’esistenza, non possono essere direttamente conosciuti (attraverso, ad esempio, un’intuizione intellettuale immediata), ma vanno ‘mediatamente’ ricavati da una serie di giudizi immediati in casi particolari (v. Baldwin 2002:103).

vengono anche chiamati ‘predicati morali secondari, particolari o spessi (*thick*)’ (Murdoch, *op. cit.*; Platts, *op. cit.*). Argomenta Platts (1979):

“Pensiamo ad un’azione (o atteggiamento o persona) chiedendoci se sia buona o no o quando siamo pigri o in conseguenza di averla considerata già in termini di altre, più specifiche espressioni di approvazione morale, così che *Il Bene* diventa un oggetto *indiretto* di giudizio morale. Wittgenstein afferma che definiamo ‘bello’ un quadro solo quando non ci disturbiamo a pensare a niente di più specifico (o interessante) da dire. Vale lo stesso quando chiamiamo qualcosa ‘buono’. I termini fondamentali, interessanti delle descrizioni morali sono cose come ‘leale’, ‘sincero’, ‘compassionevole’, ecc.. Cogliamo ciascuna di queste idee indipendentemente da (e, invero, in modo determinante) la comprensione di ‘buono’”.

Gli enunciati contenenti i predicati morali secondari quali, ad esempio, (1) “Carlo è coraggioso” o (2) “La tua azione è crudele”, sono palesemente *descrittivi* e hanno una ben precisa condizione di verità; ciò nondimeno è innegabile che per loro tramite si comunichino convenzionalmente anche approvazione o disapprovazione morale. Questo perché, come sostiene Brandt, i predicati morali secondari

“descrivono l’azione in un certo modo e, al contempo, parzialmente per implicazione, esprimono una valutazione morale favorevole o sfavorevole, proprio come se si fosse aggiunto: “è giusto o è sbagliato” (1996:96).

Racchiudendo al tempo stesso la descrizione e la valutazione dell’azione, essi sono chiamati – come suddetto - ‘concetti spessi’, in opposizione alla ‘sottigliezza’ attribuita alle espressioni morali canoniche. Lo ‘spessore’ concettuale è dato dalla maggiore capacità informativa di tali predicati, rispetto a quelli sottili. Infatti, osserva Dancy:

“le proprietà spesse sono così chiamate perché hanno più contenuto empirico di quelle sottili. La ‘generosità’ è una proprietà spessa; se sai che un’azione è generosa, sai di più su come essa è di quanto sapresti se sapessi semplicemente che è buona” (1993:126).

2.2 La motivazione del Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista

Sono molteplici le ragioni per cui i particolaristi sostengono che la complessità della vita e del pensiero morali vada più propriamente connessa alla ricca rete concettuale dei predicati spessi e, dunque, a pratiche di *concept-application* (genuinamente classificatorie o descrittive), piuttosto che a pratiche valutative e prescrittive legate al più scarno insieme delle espressioni sottili, la cui natura cognitiva è meno ovvia. Esse provengono da considerazioni sulla natura del linguaggio (McDowell, 1979, 1981, 1994; Putnam, 2002) e da un modo peculiare d’intendere l’apprendimento, l’uso e il comportamento semantico dei *thick concepts*, su cui si ritiene si basi l’educazione morale, ma anche la costruzione della “visione del mondo” da un punto di vista ‘interno’ ad una società, quale comunità linguistica che esprime interessi e propensioni affettive e motivazionali specifici.

La prima formulazione di queste ragioni si trova in Murdoch (1956, 1957, 1966, 1970). Ella sostiene che la vita morale non può essere adeguatamente spiegata da un modello tipicamente non-cognitivistico, secondo cui “la bontà non è oggetto di intuizione o conoscenza, ma una funzione della volontà” (1970:4); una volontà libera di istituire i valori degli stati di cose del mondo, dal momento che questo è solo una collezione di

fatti oggettivi e impersonali, privi di capacità normativa, cioè della capacità di costituire e offrire “ragioni morali”. Secondo Murdoch, questo modello negherebbe spazio a 1) un sistema concettuale “più sottile e complesso” basato sull’impiego di un vocabolario normativo che non sia solo direttivo, ma sostanzialmente una vera e propria attività di classificazione e costruzione della realtà; e, soprattutto, 2) all’individuo storico, che di quel vocabolario fa uso per “rivalutare e ridefinire incessantemente la realtà”:

“i concetti morali non si dispiegano su un mondo duro istituito dalla scienza e dalla logica. Essi stessi istituiscono, per fini differenti, un mondo differente” (1970:26).

La ridefinizione continua della realtà segue dal gettare su di essa “uno sguardo paziente e amoroso”, che consente successive approssimazioni alla sua ‘vera’ natura. Se, ad esempio, al primo sguardo una persona può risultare “fastidiosamente chiassosa” e “incolta”, l’esercizio di uno sguardo “giusto e amorevole” potrà rivelarci che essa è, *in realtà*, “gaiamente loquace” e “genuina”. Il rimpiazzamento di un predicato spesso con un altro, per riclassificare una stessa situazione empirica, non è dovuto a niente che possa ricondursi separatamente a un cambiamento delle credenze o degli atteggiamenti dell’agente morale: esso è, piuttosto, dovuto a un “*change of mind*”, cognitivo e affettivo allo stesso tempo, frutto di “immaginazione morale” quale “modalità di attenzione al mondo” (Bagnoli 2004:24). L’unità inscindibile di elementi cognitivi e affettivi, cioè, di credenze e atteggiamenti, è il riflesso dell’uso di concetti (quelli ‘spessi’, appunto) che “amalgamano i sentimenti e i loro oggetti” (Blackburn, 1992) e dell’implicita concezione del loro significato, le cui componenti descrittiva e valutativa paiono costituire un nucleo indistintamente semantico, che concorre *in toto* a definirne l’estensione, consentendo, perciò, l’istituzione di una realtà specificamente *morale*.

Un vocabolario di concetti spessi, dunque, media il gioco epistemico tra gli agenti morali e una realtà *language-dependent*, non data (*given*), ma conquistata (*achieved*). Tanto l’evoluzione delle personalità degli individui – tale che “il ‘pentimento’ può significare qualcosa in un momento della loro vita e un’altra cosa in un tempo differente” - quanto quella dei concetti spessi - che “si alterano senza fine”, imponendo lo sforzo di “comprenderne infinitamente il significato” - fanno sì che la realtà conoscibile “non è più quella descritta dalla scienza”, disponibile a una pluralità di osservatori, ma sia il prodotto di visioni del mondo¹⁰. In particolar modo, l’uso

¹⁰ Abbiamo detto che lo ‘spessore’ dei *thick concepts*, che Platts (1979) chiamerà ‘profondità semantica’, è dovuto alla presenza di due componenti nel loro significato: una descrittiva e una valutativa o prescrittiva. Come vedremo in seguito, la seconda veicola atteggiamenti morali che sono suscettibili di variare nel tempo. L’assunzione dei particolaristi – che verrà discussa e criticata nella sezione 2.3 – per cui le due componenti sono inseparabili, porta a concepire l’intero significato dei *thick concepts* come mutevole e sfuggente, causa di un continuo sforzo di comprensione e circoscrizione del loro significato. Conseguentemente, anche la realtà da essi istituita sarà soggetta a cambiamenti. Infatti, un cambiamento negli atteggiamenti e nei valori genererà un mutamento della componente valutativa dei predicati e, conseguentemente, un cambiamento di visione del mondo. Polemizza Blackburn, in un commento suggestivo, che un mutamento di significato o il cadere in desuetudine di un predicato spesso significa, per il particolarista morale, che “una forma di vita è andata, un modo di vedere il mondo è svanito” (1992). Anche Williams ritiene che la modificazione nel tempo della componente valutativa dei predicati spessi, (ad esempio, della componente apprezzativa di ‘casto’), traducendosi generalmente nel fatto che il predicato venga semplicemente dimesso, ammonta a “cessare di avere una disposizione che si esprime nel categorizzare il mondo in quei termini” (1996), sicché un certo stato di cose ‘non è più visibile’: il mondo si svuota di una categoria di fatti (non esisteranno più persone ‘caste’). È difficile negare – come

idiosincratico e privato dei termini spessi – che Murdoch ammette in contraddizione con i requisiti di pubblicità e oggettività che un linguaggio deve soddisfare - fa della realtà “una funzione della storia individuale”, frantumandola in una molteplicità di realtà *incommensurabili*, tanto che si ammettono situazioni di insolubilità dei disaccordi morali.

Nella concezione di Murdoch si passa, in definitiva, da una teoria della vita morale basata sul “movimento”, in cui “non c’è niente da vedere moralmente e la volontà non è connessa al mondo”, a un modello basato sulla metafora della “visione”, in cui la scelta etica è determinata da ciò che si “vede”: se la realtà è infatti istituita da concetti che incorporano valori e prescrizioni nel loro stesso significato, la volontà diventa, allora, “obbedienza alla realtà” (se l’azione è onesta, allora è necessariamente bene/doveroso compierla): l’ideale della capacità etica è “quello in cui si raggiunge paradossalmente la posizione in cui non c’è più scelta” (*op. cit.*:41).

Questa concezione rappresenta un attacco alla fondamentale distinzione humanea tra *fatti* e *valori*, tra *essere* e *dover-essere*, che è tipico di tutto il filone di CE basato sull’uso dei *thick moral concepts*.

Come in Murdoch la realtà è “magnetica, inesauribile (...) dal carattere infinitamente elusivo”, così in Platts (1979), essa sfugge a una conoscenza conclusiva, in quanto colta attraverso il diaframma concettuale di un vocabolario morale semanticamente ‘mobile e vago’. Così, a partire da una “comprensione iniziale” del significato dei concetti spessi, insufficiente ad abilitarci a riconoscere tutti i casi in cui sono istanziati, possiamo sperare di migliorare, nel corso della vita, la nostra “sensibilità verso particolari istanziazioni”, senza, tuttavia, poter mai “essere contenti della nostra attuale sensibilità nell’applicazione di quei concetti” (*ivi*). È in questo senso che la ‘profondità semantica’ (*semantic depth*) dei termini spessi è causa dell’inconclusività del processo di conoscenza della realtà morale. La profondità dei *thick concepts*, infatti, ci impedisce di sapere se le condizioni di verità degli enunciati in cui occorrono si realizzano, nonostante il fatto che “guardiamo” e consideriamo la situazione. Così, la realtà morale diventa, in un senso del tutto peculiare, “*verification-transcendent*”, cosa che fa del Cognitivismo di Platts una posizione *semanticamente realista* (v. Platts, 1980). La ‘stranezza’ del Realismo Semantico di Platts risiede nel fatto che la trascendenza dei valori di verità dei giudizi morali rispetto alle capacità di verifica non consiste – evidentemente - nell’impossibilità di avere accesso epistemico alla porzione di mondo che li verificherebbe o falsificherebbe; al contrario, potrebbe darsi effettivamente il caso che la proprietà morale è istanziata e la situazione è accessibile (il soggetto la sta osservando); tuttavia, a causa del grado imperfetto di raffinatezza raggiunto dalle capacità di riconoscimento del soggetto “in un certo periodo della sua vita”, egli potrebbe non essere capace di concludere che le condizioni di verità di fatto si realizzano, cosa di cui potrebbe essere capace in futuro, se “la padronanza del concetto da parte del soggetto migliora” (1979). Ad ogni modo, dal momento che il processo di comprensione e padronanza del significato dei concetti spessi non può dirsi avere mai fine,

intenderebbe Williams - che questo porti ad uno dei *nonsense* della concezione cognitivista dei *thick moral concepts* che discuteremo (sez. 2.3 e 2.4) e, cioè, che “le cose che erano vere sono ora diventate false” o che “i parlanti pensino che ciò che credevano prima non conti più come conoscenza” (*ivi*).

“non c’è ragione di credere che saremo mai giustificati nell’esser certi che la maggior parte delle nostre credenze morali sia vera” (*ivi*).

Questa drastica conclusione porta i giudizi morali nel contesto del Cognitivismo di Platts sulla soglia dell’indecidibilità. Il meglio che possiamo fare è continuare a inseguire la realtà con la rete a maglie larghe e vaghe del linguaggio morale spesso, così provando all’infinito “a catturare un mondo recalcitrante” (*ivi*).

È su queste stesse premesse che prende corpo, in Williams (1996), l’idea del “saggio” come “colui che è migliore di noi nel vedere cosa cade sotto un concetto morale spesso” (*ivi*) e, quindi, nell’acquisire *conoscenza morale*. Il saggio è così un “*reliable informant*”, un “*helpful advisor*”, che riesce a vedere, ad esempio, che “la situazione è un caso di inganno, cosa che non accade al resto di noi” (*ivi*). Va osservato tuttavia che, se la conoscenza morale è esito di pratiche concettuali interne a un linguaggio, essa acquisisce allora una natura *relativa* al linguaggio. Infatti, in una concezione in cui i sistemi assiologici varierebbero da comunità linguistica a comunità linguistica, qualora queste non possedessero lo stesso identico insieme di concetti spessi, le differenze etiche – come conclude Williams - si *ridurrebbero a differenze di linguaggi*.

In una simile prospettiva, la possibilità di una conoscenza morale dal carattere più universale sarebbe, quindi, ostacolata dalla impossibilità o difficoltà di condividere un giudizio morale contenente un concetto spesso con parlanti di una lingua diversa che non contiene quel concetto; e, cioè, dal fatto che

“non c’è niente in una situazione o nei discorsi degli altri parlanti, che può introdurre una persona all’uso del concetto ‘crucele’, se questa persona non lo possiede già” (*ivi*).

Una via d’uscita è rappresentata dal fatto che, se consideriamo che nell’applicare un *thick concept* dobbiamo tanto riconoscere il verificarsi di una situazione empirica, quanto registrare l’occorrenza di un certo sentimento, (per esempio, non chiameremmo ‘coraggioso’ un atto sprezzante del pericolo, se non fossimo anche disposti ad approvarlo), dobbiamo accettare il caso in cui una situazione - generalmente classificata sotto un certo concetto spesso - possa suscitare inusualmente un’emozione diversa, così da indurci ad associarvi una componente valutativa veicolata da un diverso concetto, non solo imponendoci di riclassificarla sotto di esso, ma anche consentendoci di *apprenderlo*, se non lo possediamo:

“Essi [coloro che non possiedono il concetto ‘crucele’], potrebbero essere così scioccati o turbati, da acquisire il concetto in quella occasione [che usavano definire ‘divertente’]” (*ivi*).

In questa prospettiva, la possibilità di universalizzare la conoscenza morale e di raggiungere un patrimonio di valori comuni passerebbe non attraverso “i discorsi degli altri”, ma attraverso l’esperienza e l’insegnamento delle situazioni della vita concreta.

L’idea della competenza linguistica come sostanza della vita morale è al centro delle celebri e discusse tesi particolariste di McDowell (1978, 1979, 1981, 1987). Ispirandosi dichiaratamente a Murdoch (*opp. cit.*) e all’ultimo Wittgenstein (1953), egli sostiene che un quadro filosofico del pensiero morale non possa che limitarsi a *mostrare*

o *indicare* come esso di fatto si dispieghi. Fenomenologicamente, esso appare impiegarsi in pratiche cognitive di applicazione di concetti spessi, quelli in cui “atteggiamento e descrizione si fondono (*infuse*) reciprocamente, sicché alla fine, nel repertorio del parlante maturo, i due elementi non sono più distinguibili” (Blackburn, 1992), andando a istituire una realtà in cui veri e propri “fatti morali vengono in luce”. Il ritratto filosofico della vita morale dovrà, quindi, essere necessariamente cognitivista, particolarista, realista e basarsi sull’idea di “visione del mondo”.

Secondo McDowell (1979), “inculcare una prospettiva morale” ammonta a strutturare una “sensibilità morale”, quale “abilità di riconoscere le richieste (*requirements*) che una situazione impone sul proprio comportamento”. Le sensibilità morali vengono “costruite, alterate, arricchite” attraverso l’insegnamento del linguaggio morale:

“l’equipaggiamento concettuale che costituisce una visione morale può essere eguagliato alla capacità di essere impressi da certi aspetti della realtà. Infatti, l’applicazione di concetti ammonta ad aver visto qualcosa: si sa cosa fare non applicando principi universali ma diventando un certo tipo di persona: una che vede le situazioni in un certo modo distintivo” (*op. cit.*).

La sensibilità morale è, allora, una sorta di capacità percettiva, i cui verdetti (che un oggetto possiede una certa proprietà spessa) non solo contano come conoscenza, ma spiegano interamente la scelta e l’azione morali (v. 1978, 1979): che un’azione sia ‘cruel’ è un motivo per non farla o giudicare doveroso non farla; che un amico sia ‘leale’, è un motivo per lodarlo e per giudicarlo ‘buono’. Salta, così, non solo un modello di razionalità morale di tipo deduttivo, imperniato sul sillogismo dei cognitivisti generalisti (v. 1979), visto che l’esercizio della sensibilità nell’apprezzamento diretto di norme e valori *in situazione* rende “incodificabile” la prima premessa” (*principio morale*); ma salta pure un diverso sillogismo, quello non-cognitivista, in cui i doveri morali sono tratti da una premessa maggiore, che descrive i puri fatti, e da una premessa minore, che esplicita gli atteggiamenti verso di essi. Sarebbe un errore, obietta McDowell, ritenere che si possa condividere una concezione neutra dei fatti e differire nella scelta morale. Se si differisce in questa, allora si stanno vedendo due realtà differenti: l’educazione morale rappresenta, infatti, l’introduzione dell’individuo all’interno di una *weltanschauung*, in conseguenza della quale non è più possibile percepire e classificare il mondo in modo moralmente neutro. Da questo punto di vista, il Non-Cognitivismo sarebbe vittima del “pregiudizio metafisico” che solo i fatti naturali possono essere oggetto di sensibilità e visione e che una facoltà autenticamente cognitiva non possa dischiudere il mondo dei valori.

La realtà morale, in conclusione, non è riconoscibile al di fuori di una prospettiva che non sia essa stessa morale e, cioè, separatamente da un linguaggio *specificamente* morale che la istituisce. Analogamente, non si può uscire dal linguaggio per vedere se la realtà contiene le distinzioni che esso definisce (i tipi di oggetti che i predicati definiscono). Così, diverrebbe sensato parlare di *fatti* morali e *verità* morali, che non possono essere dissolti attraverso l’operazione concettuale di scindere la componente descrittiva da quella valutativa del significato dei termini spessi. Infatti, come non si può uscire dal linguaggio, così non vi si può frugare dentro per esplicitare e, tanto meno, analizzare (scomporre) i significati delle parole: la realtà morale si intravede ‘galleggiando’ sul magma delle pratiche linguistiche effettive, in cui

applichiamo i concetti spessi guidati non dalle definizioni dei loro significati, ma dall'approvazione e dalla 'dimostrazione' degli altri parlanti; essa si vede, cioè, dal solo livello superficiale o fenomenologico di un linguaggio in cui, come vedremo, significato e assiologia si trovano ad essere inevitabilmente *con-fusi*.

Sostenendo esplicitamente di voler proseguire la linea di pensiero di McDowell, Dancy (1993, 2004) considera il mondo tutt'altro che "motivazionalmente inerte": esso contiene valori, intesi come "ragioni per agire", che possono consistere in 'fatti' emergenti dall'applicazione di concetti puramente descrittivi (es. "mio figlio dice la verità") o 'fatti' emergenti dall'applicazione di concetti morali spessi (es. "mio figlio è sincero"). Fatti naturali e fatti morali costituiti da proprietà spesse hanno, quindi, entrambi un peso nella scala delle ragioni per agire. In particolar modo, i concetti spessi

"danno una certa forma agli elementi che vengono dal gradino inferiore (naturale) della scala delle ragioni" e "in questo modo hanno effetti sia sul cumulo delle ragioni date dai fatti naturali di livello più basso, sia in qualche modo preparano il terreno per il giudizio complessivo, che consiste nella predicazione di un concetto sottile" (es. "mio figlio è buono") (2004:122; esempio mio).

In realtà, i giudizi finali basati sui concetti sottili si rivelano superflui, dal momento che

"sono le caratteristiche che rendono un'azione buona o giusta che costituiscono le ragioni per compierla (...); essere buona o giusta dipende dalla pressione normativa che viene dal basso, senza incrementarla" (*op.cit.*:16).

Le ragioni per agire provengono, quindi, dalla sola applicazione dei concetti spessi:

"che un'azione sia oscena crea una differenza rispetto a come dovremmo agire, che va oltre quella fatta dalle caratteristiche che rendono l'azione oscena" (*ivi*).

A rendere peculiare il Particularismo di Dancy è la rottura del legame tra visione del mondo e azione morale, così come è stato concepito da Murdoch e McDowell. Nella prima, infatti, la volontà è "obbedienza alla realtà": che un'azione sia oscena costituisce sempre un motivo per non farla. Nel secondo, a parità di visione delle cose, non si ammette una differenza nella scelta: che un'azione sia oscena, non può essere per qualcuno motivo per compierla e per qualcun altro motivo per astenersi dal compierla. Per Dancy, invece, una tesi pienamente particolarista deve anche ammettere che i verdetti della sensibilità morale possano inaugurare due diversi corsi d'azione; sicché, che un'azione sia oscena può essere, per una stessa persona, un motivo per compierla in un certo contesto o momento, e per evitarla, in un altro contesto o momento. Secondo Blackburn (1992), l'atteggiamento che dobbiamo ritenere veicolato da un *thick concept* dipende da una sorta di 'teoria estemporanea', cioè, "da una teoria di ciò che un parlante sta facendo in una data occasione preferendo un particolare enunciato, piuttosto che da una teoria *a priori* o da una convenzione che governa quel termine" (*op. cit.*:287). Sarebbe, cioè, la situazione a stabilire se qualcuno che ci dice che il suo amico è "frugale", ci stia invitando ad apprezzarlo o biasimarlo. Si potrebbe, allora, concludere che questa posizione di Dancy non debba o non possa tanto dipendere da una precisa

opzione teorica, ma sia la necessaria conseguenza della instabilità pragmatica della componente valutativa dei predicati morali spessi.

2.3 La tesi logico-semantica del Cognitivismo Particolarista

Abbiamo visto che la caratteristica dei predicati morali spessi di possedere un contenuto descrittivo (cognitivo) e una chiara componente valutativa ha fatto sì che venissero complessivamente intesi come autentici predicati *morali*, che consentono vere e proprie “descrizioni morali” (Platts, 1979). Conseguentemente, gli enunciati che li contengono sono stati intesi come espressioni *proposizioni morali* e, quindi, anch’essi suscettibili di interpretazione semantica vero-condizionale.

Si potrebbe obiettare che tale risultato è ottenuto annullando la differenza tra componenti descrittive e valutative dei concetti morali spessi. Tale differenza emerge alla luce della teoria del significato di Frege (v. cap. I.1.2), secondo la quale solo il significato cognitivo di un’espressione concorre a determinare le condizioni di verità degli enunciati in cui ricorre, mentre il significato connotativo o tono non concorre in alcun modo a determinare le loro condizioni di verità, agendo semplicemente sull’immaginazione, fantasia, emozioni del parlante. Dal momento che i predicati morali spessi hanno un ben determinato contenuto cognitivo¹¹, la componente valutativa andrebbe più naturalmente intesa come il loro tono o connotazione. Chiamiamo questa proposta *tesi della separabilità* delle due componenti.

Va osservato che, a partire da Frege, la distinzione senso/tono è divenuta canonica nella filosofia analitica del linguaggio (Russell, 1940; Carnap, 1932; Reichenbach, 1947; Stevenson, 1944; Hare, 1952, 1997; Copi 1961; Quine, 1960) e si trova ad essere anche caratterizzata nei termini della distinzione tra ‘significato letterale’ e ‘significato emotivo’, il primo appartenente alla dimensione semantica, il secondo a quella pragmatica delle espressioni. La tesi della separabilità delle due componenti comporta che due differenti espressioni possono avere lo stesso significato letterale -ed essere quindi sinonimiche - e variare nel loro significato emotivo. Da questo punto di vista, espressioni sinonimiche che differiscono nel tono come, ad esempio, nubile/zitella, funzionario/burocrate, ostinato/testone, ecc., specificano la stessa identica classe di oggetti, verso i quali esprimono atteggiamenti emozionali differenti.

È chiaro che, se le componenti descrittive e connotative dei predicati vengono chiaramente distinte, la possibilità di un Particolarismo *cognitivistico* si rivelerebbe illusoria. Questo ha bisogno, infatti, di poggiare su una *tesi di inseparabilità* delle due componenti e semplici considerazioni mostrano che non potrebbe essere altrimenti. Perché un’interpretazione degli enunciati contenenti predicati spessi sia pienamente cognitivistica dal punto di vista *morale*, la componente valutativa dei predicati deve essere necessariamente intesa come capace di determinare le loro estensioni, concorrendo, così, a definire le condizioni di verità degli enunciati. Più specificamente, la presenza di una componente valutativa in un concetto spesso come ‘burocrate’, va

¹¹ Non è così per Gibbard (1992) e Putnam (2002, cap. 2), i quali sostengono che la componente descrittiva dei *thick moral concepts* è troppo esigua per avere la capacità di definire le condizioni di applicazione dei predicati e che, pertanto, solo l’amalgama indissolubile di componente cognitiva e componente valutativa – peraltro vago - può rappresentare ciò che complessivamente i parlanti devono considerare nell’applicare correttamente i termini morali spessi.

intesa rompere la sinonimia tra questo e qualunque altro concetto si ritenga essere equintensionale sulla sola base della condivisione di uno stesso significato descrittivo. Così, il concetto spesso dispregiativo ‘burocrate’ e il corrispondente concetto emotivamente neutro ‘pubblico funzionario’ cessano di essere sinonimi e, quindi, co-referenziali: essi vanno a specificare due diverse classi di oggetti e non potranno, pertanto, essere sostituiti all’interno di uno stesso enunciato *salva veritate*.

I particolaristi in oggetto obiettano fermamente alla possibilità di separare le due componenti e motivano tale posizione sulla base del fatto che l’acquisizione di una prospettiva morale si traduce, sul piano linguistico, nell’apprendimento di nuovi, peculiari modi di classificare le cose, tali che – appunto - le classi risultanti non potrebbero essere ugualmente denotate da nessun predicato moralmente neutro (puramente descrittivo):

“ogni specifico concetto morale del tipo in questione, corrisponde a una classificazione che non è intelligibile dal di fuori della prospettiva valoriale all’interno della quale funziona” (McDowell, 1981).

D’altra parte, sembra che il significato valutativo abbia un certo peso nel determinare lo stesso significato descrittivo, sicché “non si può neanche comprendere il contenuto descrittivo di termini come ‘coraggioso’ senza condividere i sentimenti valutativi che li accompagnano” (Arrington, 1989:137).

Questo significa che le componenti descrittiva e valutativa formano una totalità di natura *semantica* (cognitiva): esse si determinano reciprocamente e insieme concorrono a determinare le estensioni dei predicati, giocando uno stesso ruolo interamente semantico.

La tesi dell’inseparabilità delle due componenti è rafforzata dal cosiddetto *scetticismo sui significati* (e, in generale, sulle entità intensionali), professato da questi particolaristi, dovuto fondamentalmente alla condivisione della teoria del significato del secondo Wittgenstein (1953). Essi sostengono, infatti, che l’apprendimento di concetti morali, non si basa sulla definizione e comunicazione dei loro significati, ovvero sull’esplicazione delle condizioni necessarie e sufficienti per la loro applicazione (intensione o senso). L’apprendimento linguistico poggia, invece, sulla semplice osservazione di come i predicati vengono *usati*, ovvero, di come essi vengono applicati in una serie di circostanze pubbliche in cui è ritenuto appropriato usarli, acquisendo con ciò la capacità di applicarli in nuove situazioni. La correttezza dell’applicazione viene assicurata dall’approvazione della comunità linguistica e non dalla disponibilità di alcuna definizione cui attenersi. Scrive McDowell:

“Tutto ciò che accade è che al bambino viene detto o mostrato cosa fare in pochi casi, con spiegazioni di contorno sul perché sia la cosa da fare; tali spiegazioni sono lungi dall’includere l’enunciazione effettiva di un principio universale che specifichi le condizioni alle quali il concetto – nell’uso che si è padroneggiato - può essere correttamente applicato” (1979).

Questa concezione del significato viene definita “austera” (McDowell, 1980), ove l’austerità è, appunto, “la negazione della possibilità di qualsivoglia definizione informativa dei termini così intesi” (Platts, 1979). Riconducibile a una concezione del *significato come uso* di matrice wittgensteiniana, essa nega, in breve, che abbia senso

parlare dei significati dei termini come entità che un parlante possa “avere in mente” e che specificano le condizioni alle quali i termini possono essere correttamente applicati.

È facile osservare come tale concezione porta a negare la differenza di funzioni semantiche tra la componente valutativa e quella descrittiva dei concetti spessi. Infatti, come visto sopra, le condizioni in cui i concetti spessi vengono applicati paiono comprendere necessariamente anche l’occorrenza di certi sentimenti di approvazione o disapprovazione. Sarà chiaro, inoltre, che se vengono a cadere le *intension*i come ‘ponte’ tra i segni e i riferimenti, il significato o condizione di verità di un enunciato morale in una prospettiva austera risulterà determinato composizionalmente a partire esclusivamente dalle *estension*i delle componenti sub-enunciative dell’enunciato. Pertanto, una semantica vero-condizionale di tipo estensionale è considerata adeguata a specificare anche il significato di enunciati contenenti *thick moral concepts* cognitivamente intesi.

Così, la condizione di verità dell’enunciato (1) “Carlo è coraggioso” sarà data dal V-enunciato

V₁: “Carlo è coraggioso” è vero (in italiano) se e solo se Carlo è coraggioso

che è derivato dai seguenti assiomi che assegnano le estensioni alle componenti descrittive di (1):

N: ‘Carlo’ denota Carlo

M: ‘coraggioso’ denota la classe di tutti gli oggetti che sono coraggiosi (cioè, che soddisfano il predicato) (cfr. Arrington, 1989, cap.4).

Va detto, tuttavia, che la semantica estensionale presenta una serie di limiti e difficoltà già nel caso in cui venga applicata agli enunciati puramente descrittivi, per i quali è stata elaborata¹² (v. cap. 1.2.1; Miller 1998a, cap. 8; Lycan, 2000). A maggior ragione, essa appare inadeguata per gli enunciati contenenti predicati morali spessi, il cui significato è ritenuto includere un’indissociabile componente valutativa. La ragione – come abbiamo già rilevato nella sezione 1.3 - è che è difficile vedere come una semantica puramente estensionale consenta di distinguere i predicati morali da quelli non-morali e, di conseguenza, gli enunciati morali da quelli non-morali. Infatti, se il significato di un predicato viene identificato esclusivamente con la sua estensione, cioè con una *classe di oggetti*, non si vede su che base sia possibile caratterizzare un predicato come *morale*. Al fine di caratterizzare un predicato morale spesso, è necessario fare riferimento alla componente valutativa del suo significato e tale riferimento non può essere fatto considerando la mera estensione. In breve, se non possiamo menzionare il senso o intensione, non possiamo neanche *a fortiori* distinguere

¹² Tutte le difficoltà e le obiezioni mostrano fondamentalmente l’impossibilità di fare a meno della nozione di intensione o senso. In particolare, Miller sottolinea: “mostrerebbe questo che una teoria sistematica del senso – delle condizioni di verità - non richiede di attribuire significati alle espressioni sub-enunciative del linguaggio (...) dal momento che i sensi degli enunciati sono generati puramente sulla base di assiomi che specificano le estensioni delle espressioni sub-enunciative? Questo sarebbe un errore. Gli assiomi specificano le estensioni delle espressioni sub-enunciative, ma devono specificarle in un modo che riflette come sono state determinate dai sensi che i parlanti competenti di quel linguaggio associano ad esse. L’idea è che gli assiomi mostrano i sensi, anche se non li definiscono esplicitamente” (1998a:310).

un predicato morale - in quanto dotato di un contenuto valutativo - da un predicato non-morale, privo di contenuto valutativo: una classe di oggetti non è in grado di esibire questa distinzione. Per segnalare la loro differenza, è necessario fare riferimento al *criterio* secondo il quale gli oggetti vengono raggruppati o classificati. Alla luce di questa considerazione, il trattamento austero del vocabolario morale si dimostra inadeguato.

Per superare questa difficoltà, occorre riformulare – come sembra fare Arrington (*op. cit.*, cap. 4) - l'interpretazione cognitivista dei predicati morali spessi esplicitamente in termini di intensioni o condizioni di applicazione. Arrington osserva che, dal momento che tali predicati servono a classificare *moralmente* il mondo,

“le condizioni per applicare un termine come ‘coraggio’ non possono essere identificate in un linguaggio moralmente neutrale” (...). [In particolare,] una persona non potrebbe comprendere le condizioni di applicazione di termini morali se non condividesse gli atteggiamenti o accettasse le prescrizioni incorporate nel loro significato valutativo” (*op. cit.*:137).

Egli conclude che questo “dimostrerebbe quanto strettamente connesse sono i cosiddetti significati descrittivi e valutativi dei termini morali” (*ivi*). Sopra ho considerato questa connessione come identità di funzioni, dal momento che la componente valutativa gioca lo stesso ruolo della componente cognitiva, concorrendo a determinare l'estensione dei predicati. Si tratta della tesi dell'inseparabilità tra componente cognitiva e componente valutativa dei concetti morali spessi.

Tuttavia, tale posizione incorre in una seria obiezione. È infatti possibile mostrare che tale concezione porta a confondere *implicazioni analitiche* e *implicature convenzionali*.

2.4 Obiezioni al Cognitivism Non-Naturalista Particolarista

Ricordiamo che – come abbiamo visto nel cap. I.1.1 - il significato cognitivo o senso di un predicato è un concetto generale che costituisce la condizione di applicabilità del predicato, ovvero, che esplicita le proprietà che un oggetto deve esibire perché il predicato vi si possa applicare con verità. Se il predicato è primitivo, il concetto che esso esprime sarà costituito da un'unica nota caratteristica (o proprietà o *mark*); se, invece, non è primitivo, esso sarà costituito da una serie di proprietà. Il significato di un'espressione è reso esplicito mediante una definizione lessicale. Per esempio, il significato del predicato ‘celibe’ è reso esplicito dalla seguente definizione, basata sulle funzioni enunciative associate al predicato:

D: x è celibe $=_{\text{def.}}$ x è umano e x è maschio e x è adulto e x è non sposato

ove le espressioni che ricorrono congiunte nel *definiens* di **D** esprimono le note caratteristiche costituenti il concetto di ‘celibe’.

Ogni concetto implica ognuna delle sue note caratteristiche; tale implicazione è espressa da un enunciato condizionale analitico. Secondo la definizione canonica di Frege (1884), è analitico ogni enunciato che deriva esclusivamente da leggi logiche e definizioni. Così, data una legge logica come il seguente schema

L: $\alpha \rightarrow \alpha$

possiamo ottenere verità logiche rimpiazzando ad α , in ogni sua occorrenza, un qualsiasi enunciato. Per esempio, rimpiazzando l'enunciato "Carlo è celibe", si ottiene l'enunciato logicamente vero (tautologico)

(1) "Se Carlo è celibe, allora Carlo è celibe"

Da (1) e dalla definizione **D**, poi, attraverso la *Regola di Rimpiazzamento*, si deriva

(2) "Se Carlo è celibe, allora Carlo è umano e Carlo è maschio e Carlo è adulto e Carlo è non sposato"

che è un enunciato analitico. Da cui si deriva, ancora,

(3) "Se Carlo è celibe, allora Carlo è non sposato"

che è anch'esso analitico e la cui analiticità dipende, in ultima analisi, dal fatto che la proprietà di essere non sposato è per definizione un costituente del concetto di 'essere celibe'.

Ora, se un condizionale è analitico, allora la congiunzione del suo antecedente con la negazione del suo conseguente costituisce una contraddizione. Abbiamo, dunque, un *test* per decidere se una proprietà fa parte del significato cognitivo di un'espressione: se congiungendo l'espressione con la negazione di tale proprietà si ottiene una contraddizione, la proprietà fa parte del senso dell'espressione; altrimenti, no.

Consideriamo, ad esempio, il tratto 'non sposato'. Il *test* rivela che esso è parte del significato cognitivo di 'celibe', dal momento che l'enunciato

(4) "Carlo è un celibe sposato"

se letteralmente inteso, è un'autentica contraddizione. Che sia tale, può essere anche dimostrato empiricamente dal fatto che i parlanti tendono a eliminare la contraddizione e a ripristinare l'intelligibilità dell'enunciato, reinterpretandolo in senso metaforico. L'enunciato (4) viene così a significare che Carlo, sebbene sia celibe, vive una situazione di tipo matrimoniale.

Consideriamo adesso concetti spessi come 'coraggioso' e 'crucele' e le loro rispettive componenti valutative 'lodevole' e 'biasimevole' e chiediamoci se queste siano davvero parte del significato cognitivo dei predicati, come affermano i particolaristi, facendo uso del nostro *test*. Se congiungiamo i predicati con la negazione delle loro componenti valutative come in

(5) "La tua azione è stata coraggiosa, ma non lodevole"

(6) "Questa scelta è crudele, ma non biasimevole"

non otteniamo nessuna contraddizione logica e non sentiamo alcun bisogno di reinterpretare (5) e (6) metaforicamente. Naturalmente, simili enunciati possono dar

luogo a una qualche sorta di *incongruenza pragmatica*, come suggerisce il fatto che nel contesto di (5) e (6) la congiunzione ‘ma’ è più pertinente della congiunzione ‘e’. Ma, un’*incongruenza pragmatica* non ammonta a un errore semantico. Questo mostra che le componenti valutative dei predicati spessi non fanno parte del loro significato cognitivo o senso.

In qualche modo questo punto è riconosciuto anche da altri autori. Blackburn (1992), ad esempio, sottolinea che possiamo usare negativamente “concetti spessi come ‘buon senso’, ‘industriosità’, ‘prudenza’ – che, invece, «forzano nel parlante il riconoscimento dei meriti» - senza improprietà linguistica, [cioè senza] «far violenza al significato»” (*ivi*)¹³. In particolare, “un singolo elemento del mix – per esempio, la disapprovazione morale - può essere rimosso senza rottura semantica” (*ivi*). Questo perché, come abbiamo visto sopra, Blackburn ritiene che “[sia] estremamente difficile dire quale atteggiamento, se proprio ve ne sia uno, venga fissato come parte del significato di questi termini” (*ivi*). È sua opinione, infatti, che sia il contesto di proferimento a chiarire di volta in volta quale atteggiamento il parlante intende veicolare, piuttosto che convenzioni lessicali, magari sancite più o meno stabilmente da un dizionario, quando questo riporta annotazioni come ‘(*spreg.*)’ accanto al significato di un termine spesso. D’altra parte, si dimostra che la comunicazione dell’atteggiamento nei linguaggi è “più tipicamente e flessibilmente” affidata agli aspetti sovrasegmentali (intonazione, altezza, ritmo, ecc.) ed è opinione di Blackburn che solo in rari casi gli atteggiamenti vengano fissati e stabilizzati in convenzioni lessicali “*di tipo inspessente*”, cioè, del tipo che genera l’ispessimento dei concetti. Ove questo accada, poi, si tratta di “concetti che non hanno nessuna rilevanza per l’etica” (*ivi*).

A sostegno della separabilità della componente valutativa da quella cognitiva e dell’appartenenza della prima alla dimensione pragmatica del significato dei *thick moral concepts*, anche Hare (1997) osserva che, ad esempio, se pure è consuetudine generale definire qualcuno che destina parte del proprio denaro alla beneficenza con il termine ‘gentile’, è anche possibile, tuttavia riconoscere il verificarsi della condizione descrittiva (che l’uomo destina il suo denaro alla beneficenza), ed esprimere, però, biasimo o condanna. In questo caso, sarà allora opportuno non usare più il termine, “dal momento che non si è disposti a sottoscrivere il significato valutativo che il termine possiede”, o usarlo “tra virgolette (...) e in senso puramente descrittivo, per significare il possesso di quelle qualità comunemente stimate, senza stimarle noi stessi” (*op. cit.*: 60). Il commento di Hare sottolinea la separabilità delle componenti, insieme all’opportunità pragmatica di non usare un predicato spesso, quando non se ne condivide l’atteggiamento implicato.

Possiamo dunque sostenere che se è logicamente permesso negare la componente valutativa di un concetto morale spesso, ciò vuol dire che è possibile applicarlo anche in assenza della “condivisione dei sentimenti morali che lo accompagnano” (Arrington, *op. cit.*), cosa che non è possibile nella concezione cognitivista particolarista in oggetto. Pertanto, se si applica il concetto senza condividere l’atteggiamento valutativo ad esso comunemente associato, dando luogo ad un enunciato, non si può concludere che l’enunciato sia falso; tutt’al più esso sarà solo ‘pragmaticamente inopportuno’. Il parlante, cioè, viene meno alla pertinenza

¹³ Le ulteriori citazioni interne a questa sono tratte da: Hume D., *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*.

pragmatica, ma non si può dire che egli violi relazioni *semantiche* e cada in contraddizione.

Queste considerazioni motivano la mia tesi secondo cui le componenti cognitive di un'espressione sono implicate analiticamente dall'espressione; mentre le componenti valutative possono essere considerate parte del significato connotativo (o tono) e, come tali, si trovano propriamente in un rapporto di *implicatura convenzionale* col concetto che essa esprime.

La nozione di 'implicatura' è stata introdotta da Grice (1967, 1981) per riferirsi a tutti i tipi di 'inferenze pragmatiche non vero-condizionali', cioè, inferenze che riguardano elementi che non sono – per così dire - “contenuti in ciò che è letteralmente detto nelle condizioni di verità delle espressioni” (1981). Diversamente dalle implicature conversazionali, che sono relative a espressioni enunciative e vengono regolate dalle massime conversazionali, le implicature convenzionali sono “convenzionalmente attaccate a espressioni particolari o a elementi lessicali” (*ivi*), per veicolare informazioni aggiuntive rispetto a quelle veicolate dal significato cognitivo di un termine e che riguardano fondamentalmente le credenze e gli atteggiamenti che una data cultura ha sviluppato intorno al *riferimento* di quel termine. Si spiega, così, il senso di incongruenza o inopportunità pragmatica legata alla negazione delle valutazioni convenzionalmente associate ai termini spessi, come dovuta a una violazione delle implicature convenzionali, che non involge alcuna trasgressione di significato cognitivo.

È importante osservare, inoltre, che la tesi dell'inseparabilità tra le componenti del significato cognitivo di un termine (che sono analiticamente implicate) e le componenti valutative che esprimono atteggiamenti o valutazioni (che sono solo pragmaticamente implicate), porterebbe all'impossibilità di distinguere 'significato' e 'assiologia'. Un esempio può aiutarci a chiarire questa affermazione.

Si consideri il predicato morale spesso 'vergine'. Il suo significato descrittivo è “donna che non ha sperimentato rapporti sessuali completi” (Devoto-Oli). Nel recente passato, esso aveva una componente valutativa fortemente apprezzativa. In seguito all'evoluzione del sistema di valori dei parlanti, il significato del predicato è mutato: la componente valutativa è decaduta o ha, addirittura, invertito il segno, dal momento che oggi lo stato di verginità non solo suscita indifferenza, ma viene talvolta anche deriso.

Sostenere la tesi cognitivista dell'inseparabilità delle componenti cognitive e valutative significa sostenere che l'apparato assiologico dei parlanti di un linguaggio sia incorporato nel significato stesso dei concetti spessi di tale linguaggio, sicché non si da modificazione del primo senza una corrispondente modificazione del secondo. In particolar modo, alla luce della prospettiva cognitivista particolarista, una modificazione relativa alla componente valutativa di un termine appare come un *cambiamento di linguaggio*, in quanto cambiamento del nucleo *semantico* del termine; mentre, alla luce della tesi della separabilità, essa appare come un cambiamento del tono o connotazione di un termine, nel contesto di uno *stesso linguaggio*.

Va osservato, incidentalmente, che è proprio questa suscettibilità della componente valutativa dei predicati morali spessi di modificarsi nel tempo, a motivare la tesi di Murdoch (1970) secondo cui i parlanti si trovano a “ridefinire la realtà” o ad “approfondire indefinitamente la comprensione del concetto” o a manipolare predicati che “possono significare cose diverse in tempi diversi”. Non distinguendo, infatti, il ruolo della componente cognitiva (categorizzare la realtà) da quello della componente valutativa (valutare la realtà così categorizzata), Murdoch è indotta a ritenere che

cambiamenti nella sensibilità o negli atteggiamenti di valore costituiscano 1) un cambiamento nel significato *tout court* del termine, che quindi va “infinitamente appreso”; 2) un’ approssimazione alla conquista della realtà, che si costituisce all’ interno del linguaggio. Poiché, inoltre, la sensibilità morale di un individuo può modificarsi indipendentemente da quella del gruppo cui appartiene, ciò porta a ritenere che si possa fare – come detto sopra - un uso idiosincratico del linguaggio.

La conseguenza assolutamente contro-intuitiva di confondere significato e assiologia sarebbe che le differenze assiologiche si ridurrebbero, dunque, a differenze di linguaggio, nel senso che un linguaggio esprimerebbe necessariamente uno e un solo sistema assiologico, cosicché non si potrebbero avere disaccordi di valore tra parlanti lo stesso linguaggio, ma solo tra parlanti linguaggi diversi. Anzi, non si potrebbe neanche propriamente dire che parlanti di linguaggi diversi siano in reale disaccordo, dal momento che, se divergono negli atteggiamenti, è perché il concetto dell’ uno non è lo stesso dell’ altro; il mondo dell’ uno non è il mondo che vede l’ altro e “veniamo lasciati in comunicabili solitudini” (Blackburn, 1992).

I particolaristi, tuttavia, non accetterebbero il verdetto di non-contraddittorietà di (5) e (6), sostenendo che un parlante che li asserisse dimostrerebbe di non aver correttamente appreso l’ uso (e, quindi, il significato), dei predicati ‘coraggioso’ e ‘cruel’. Ma questo significa proprio escludere la possibilità che differenti atteggiamenti morali siano espressi all’ interno dello stesso linguaggio, dal momento che differenti valutazioni implicherebbero differenti usi (significati) delle espressioni linguistiche e quindi, in ultima analisi, differenti linguaggi. È quanto sostiene Williams (1996), secondo cui – come abbiamo visto (sez. 2.2) - “il vocabolario dei *thick concepts* non è omogeneo in una società pluralista, né nel tempo o tra società diverse” e il disaccordo morale va attribuito alla mancanza di omogeneità concettuale tra differenti linguaggi, ovvero, al fatto che un parlante possiede un certo concetto morale spesso che un altro parlante di un diverso linguaggio non ha. In questo senso, l’ universalità in etica si guadagnerebbe oltrepassando i linguaggi locali ed elaborando “un linguaggio morale canonico, omogeneo, che sia concettualmente omogeneo tra le culture” (*ivi*).

Va in ultimo osservato che la con-fusione tra significato e atteggiamento può essere ricondotta al rifiuto della distinzione analitico-sintetico sostenuto da Quine (1953); rifiuto che porta alla tesi del c.d. *olismo semantico*, una conseguenza del quale è il collassamento della distinzione fondamentale tra teoria e linguaggio in cui la teoria è espressa. Possiamo affermare che il Particolarismo cognitivista in oggetto estende l’ olismo semantico fino ad annullare la distinzione tra sistemi assiologici e linguaggi in cui questi sono espressi.

Abbracciando la posizione di Quine, Putnam (2002) afferma che non è possibile favorire un’ analisi “a due componenti” dei concetti spessi, la quale “naufrega per l’ impossibilità di dire qual è il significato descrittivo di ‘cruel’ senza usare il termine crudele o un sinonimo” (*op. cit.*: 44).

I concetti spessi, secondo Putnam, non sono “scomponibili”, sicché per acquisirli e farne uso bisogna identificarsi con un punto di vista valutativo, almeno nell’ immaginazione: “‘Cruel’ semplicemente ignora la presunta dicotomia fatti/valori” (*op. cit.*:40).

2.5 Nota conclusiva

Se questa analisi è corretta, allora la posizione dei cognitivisti particolaristi risulta essere:

1. empiricamente falsa, dal momento che il *test* che ho proposto, se è corretto, mostra che essa confligge con le intuizioni dei parlanti;

2. guadagnata al prezzo di abbandonare con troppa disinvoltura molti strumenti filosofici fondamentali, quali le distinzioni: senso/tono (cognitivo/connotativo), analitico/sintetico, implicazione/implicatura, fatto/valore, linguaggio/assiologia;

3. basata, in particolare, su una confusione tra aspetti semantici (cognitivi) e aspetti pragmatici (connotativi) del significato, che vanno più opportunamente visti come distinti e irriducibili.

Inoltre, in riferimento più specifico alle posizioni di Murdoch e Platts, che ammettono l'evoluzione continua del significato dei *thick moral concepts*, queste confondo anche:

- il significato con la comprensione del significato;
- la comprensione del significato con la conoscenza della realtà di riferimento;
- il progresso nella comprensione del significato con il cambiamento del significato;
- il cambiamento del significato con il cambiamento della sensibilità morale.

In conclusione: la motivazione dell'interpretazione cognitivista dei *thick moral concepts* nasce, ancora una volta, dalla considerazione degli aspetti fenomenologici del linguaggio e della pratica linguistica ordinaria, in cui può sembrare che siano "l'atteggiamento e il sentimento a guidare la nostra propensione ad applicarli o ritirarli" (Blackburn, 1992), più ancora che il loro significato cognitivo.

Ma, come ho cercato di dimostrare, attenersi alla fenomenologia del linguaggio ordinario per elaborare una teoria cognitivista del linguaggio morale, porta a dei risultati largamente insostenibili. Essa induce - come nel caso del Cognitivism Non-Naturalista basato sui concetti morali *sottili* - allo stesso errore di trattare *semanticamente* elementi che appartengono, invece, alla dimensione pragmatica dei significati delle espressioni, con la conseguenza di rendere inintelligibili molti fenomeni linguistici intuitivamente ovvi.

Così, anche volendo rinunciare a uno "spirito angustamente empirista sulla natura dei fatti" (Putnam *op. cit.*:33), e seguire l'ipotesi particolarista, dobbiamo concludere che non riusciamo a dar senso alla nozione di "fatto morale", se non al prezzo di sconvolgere il funzionamento del linguaggio.

Capitolo IV: IL NON-COGNITIVISMO ETICO

1.1 Caratterizzazione e motivazione del Non-Cognitivism Etico

Argomentando che i termini morali sottili non sono autentici predicati, ma termini del tutto privi di una dimensione semantica, il Non-Cognitivism Etico (NC) sostiene che gli enunciati normativi e valutativi non sono *truth-apt* e non hanno, quindi, la funzione di descrivere alcun fatto o di cogliere alcuna verità. Piuttosto, essi hanno complessivamente un significato non-cognitivo e funzioni pragmatiche non descrittive che, col variare delle teorie non-cognitiviste, vanno da quella puramente emotivo-evocativa (Russell, 1935; Carnap, 1935; Ayer, 1936/46; Stevenson, 1937, 1944), a quella prescrittiva (Hare, 1952), a quella espressiva di atteggiamenti di approvazione o disapprovazione (Smart, 1984; Blackburn, 1984, 1988), di impegni (*commitments*) pratico-morali (Blackburn, *opp. cit.*) o dell'adesione a un sistema assiologico-normativo (Gibbard, 1986, 1990, 2003).

In questo modo NC riconosce autonomia al linguaggio morale in modo sostanzialmente diverso da quello proprio di CN-N, che abbiamo visto essere basato sulla irriducibilità dei predicati morali a quelli non morali, unitamente alla tesi del carattere conoscitivo dei giudizi etici. Per il non-cognitivista, invece, l'autonomia dell'etica si guadagna non solo evitando la fallacia naturalistica, ma rifiutando ai giudizi morali ogni funzione specificamente descrittiva, evitando, cioè, anche quella "fallacia descrittivistica" che potrebbe essere considerata la fallacia propria delle concezioni cognitiviste e riaffermando, invece, la tesi humeana della "grande divisione":

"la grande divisione non è altro che una tesi metalinguistica che afferma la profonda diversità di significato tra il linguaggio descrittivo e quello prescrittivo, tra le asserzioni sull'essere e le direttive sul dovere. (...) l'errore da cui guardarsi, diversamente da quanto accadeva con Moore, è principalmente quello del riduzionismo descrittivistico: ovvero il non riconoscere il collegamento privilegiato del linguaggio morale con le azioni, piuttosto che con le conoscenze" (Lecaldano 1990:70).

La metaetica non-cognitivista è motivata fondamentalmente dalla convinzione che non si possano cogliere descrittivamente se non gli aspetti naturali del mondo, cosicché il linguaggio morale non può avere una funzione rappresentativa o conoscitiva, ma solo pratico-regolativa.

Tra i positivisti logici (i primi grandi fautori di NC in ambito analitico), tale convinzione matura – come sottolinea Carnap (1963) - semplicemente come "caso particolare della tesi dell'empirismo logico, per la quale non esiste un terzo tipo di conoscenza oltre quella empirica e logica". Questa tesi viene coniugata dai neopositivisti con una teoria verificazionista del significato, per cui essere empiricamente verificabile è la condizione perché un enunciato non analitico esprima un significato cognitivo e sia *truth-apt*. Poiché, evidentemente, non si danno procedure empiriche di verifica degli enunciati morali non riduzionisticamente intesi, il neopositivismo non può che concludere a favore della natura non-cognitiva del loro significato.

La posizione non-cognitivista che viene sostenuta dalla gran parte dei positivisti logici è di tipo radicalmente *emotivista*, cioè, colloca la fonte dei giudizi morali nelle pure reazioni emotive (culturalmente instillate) degli individui alle situazioni del mondo; reazioni che, non dipendendo né logicamente né causalmente dalle credenze e non rappresentando esse stesse elementi ‘cognitivi’, non sono suscettibili di convalida intersoggettiva o giustificazione razionale, cadendo del tutto al di fuori dell’ambito del fattuale e del razionale. Tale posizione trova la sua formulazione canonica in Ayer (1936/1946, cap. 6). Secondo Ayer, i giudizi morali - a differenza di altri enunciati sintetici - non possono essere controllati attraverso l’osservazione, dal momento che i predicati morali sono, in realtà, pseudo-concetti:

“la presenza di un simbolo etico in una proposizione non aggiunge niente al suo contenuto fattuale. Così se dico a qualcuno: hai agito male rubando quel denaro, non sto descrivendo niente di più che se avessi detto: hai rubato quel denaro. Nell’aggiungere che quest’azione è sbagliata, non sto facendo nessuna ulteriore descrizione di essa. Sto semplicemente evincendo la mia disapprovazione morale. È come se avessi detto hai rubato quel denaro in un particolare tono di orrore o lo avessi scritto con speciali punti esclamativi” (*op. cit.*).

Gli enunciati morali sono, dunque, inverificabili, in quanto pure *espressioni* di sentimenti e, cioè, “per la stessa ragione per cui lo sono un grido di dolore o un comando” (*ivi*). Essi vanno distinti dalle *asserzioni* sui sentimenti¹⁴, che possiedono condizioni di verità e alle quali il naturalismo soggettivista riduce i giudizi di valore, con ciò rappresentando una posizione nettamente distinta dall’emotivismo radicale.

Poiché gli enunciati morali si sottraggono al dominio della verità e falsità, non è possibile applicarvi le relazioni logiche. Di conseguenza, il conflitto morale non va inteso in termini di enunciati contraddittori, dei quali “abbia senso chiedersi quale sia quello corretto” e va riconosciuto nella sua potenziale irrisolvibilità. Ogni conflitto fondamentale sui valori dipenderà, infatti, dal riferimento delle parti a sistemi assiologici differenti e logicamente non confrontabili, abbracciati a seguito di un condizionamento educativo e non suscettibili di essere sostenuti attraverso argomentazioni razionali: una morale universale si può guadagnare solo con la persuasione, la conversione, il “mero abuso” (*ivi*).

La posizione emotivista radicale conosce una prima formulazione nei lavori di Ogden e Richards (1923) e Russell (1935), in cui si argomenta, appunto, che i termini morali non sono espressioni descrittive, ma segni emotivi, evocativi od ottativi. Un enunciato come “*X* è buono” va interpretato, allora, o come espressione di un sentimento o come descrizione dell’occorrenza di questo; tuttavia:

¹⁴ Esprimere un atteggiamento è, infatti, differente dal dichiarare di averlo. Nell’interpretazione emotivista, l’enunciato “*x* è bene” significa “approvo *x*”, inteso come versione esplicitamente performativa di un enunciato dotato di forza illocutoria espressiva. Il verbo ‘approvare’, cioè, è inteso come performativo, ovvero, che esplicita l’atto illocutorio di approvazione eseguito nel proferire l’enunciato. Nell’interpretazione naturalista soggettivista, invece, “approvo *x*” viene inteso come asserzione sui propri sentimenti. Esso è dunque un enunciato fattuale, che ha una ben determinata condizione di verità, rappresentata dall’esistenza effettiva dei sentimenti che il locutore asserisce di avere proferendo l’enunciato e che “potrebbe venir confutata per mezzo di una prova indicante che la persona ha espresso un desiderio che non ha effettivamente” (Russell, 1935:198).

“questo secondo giudizio non appartiene all’etica, ma alla psicologia o alla biografia. Il primo giudizio, che appartiene invece all’etica, esprime un desiderio per qualcosa, ma non asserisce nulla” (Russell, *op. cit.*:198).

Se gli enunciati morali perdono il loro *status* di asserzioni *truth-apt*, diventa allora “del tutto insignificante richiederne le prove o le ragioni”: l’etica ha il proprio fondamento nell’emozione e nel sentimento (*ivi*).

L’importo soggettivistico, relativistico e irrazionalistico dell’emotivismo radicale è anche presente nella posizione di Stevenson (1937, 1944, 1950, 1963, 1983), la cui maggiore preoccupazione, rispetto agli emotivisti radicali, di chiarire il ruolo svolto dalle credenze nella convalida dei giudizi di valore, fa tuttavia qualificare il suo emotivismo come “moderato”. Sullo sfondo delle tesi di Stevenson non vi è lo scientismo positivistico degli empiristi logici, ma il pragmatismo statunitense con la sua rivalutazione della pratica e del mondo dei valori e una diversa teoria semantica, che pone l’accento sulle funzioni sociali e psicologiche dei significati (v. Kaplan 1963).

Sebbene i giudizi di valore non siano fondati dalle credenze né le esprimano, queste “rafforzano, attenuano, correggono gli atteggiamenti; (...) eliminano esitazioni nell’acceptare prescrizioni”; giocano cioè, un ruolo all’interno delle argomentazioni morali che restano, tuttavia, di tipo retorico-persuasivo. Infatti, la relazione che intercorre tra le credenze e “l’imperativo che devono sostenere” può essere letta solo in senso debolmente causale e mai logico: le credenze “non implicano né rendono probabile l’espressione della propria approvazione, sicché da un accordo di credenza non seguirà mai per necessità logica un accordo di atteggiamento” (Stevenson, 1950).

La maggiore attenzione di Stevenson alla connessione tra gli enunciati morali e le loro ‘ragioni’, si riflette nell’analisi del significato di tali enunciati, ai quali riconosce una componente fattuale. Un giudizio di valore come “*questo è bene*” viene infatti analizzato come la congiunzione di un contenuto fattuale, esplicitabile come “*questo ha le qualità o relazioni X, Y, Z,...*”, con un contenuto emotivo, esplicitabile come “*io approvo questo*”. La componente fattuale definisce le proprietà che l’oggetto deve esibire perché vi si possa applicare il predicato morale e che, in un certo senso, rappresentano le ragioni della lode o del biasimo morale. Pertanto, se è vero che gli enunciati morali non esprimono conoscenze, essi “possono avere un significato conoscitivo *indiretto*, quando le ragioni entrano nel loro significato” (Kaplan, *op. cit.*:817).

La capacità dei giudizi morali di essere analizzati in questi termini dipende dal fatto che Stevenson riconosce un significato cognitivo (descrittivo) anche ai predicati morali sottili, per quanto secondario rispetto a quello emotivo. I termini ‘etici’, infatti, sono quelli in cui il significato emotivo è prevalente, mentre quello descrittivo ne determina le condizioni di applicazione. In particolar modo, il significato emotivo sta nel “potere che la parola acquista in seguito alla sua storia in situazioni emotive di richiamare o di esprimere direttamente gli atteggiamenti, come fatto distinto da quello di descriverli o designarli” (Stevenson, 1937), cioè, nella “disposizione a creare una sfera di emozione che tende a modificare gli atteggiamenti” (Rambaudi, 1973), con una evidente identificazione tra significato emotivo di un segno e i suoi effetti perlocutori. Da questo punto di vista, anche l’universalità cui tendono i giudizi morali viene spiegata a livello pragmatistico-disposizionale, “all’interno del contesto psicologico che si

accompagna agli usi delle espressioni etiche, sicché il parlante è impegnato nei confronti di una qualche generalizzazione non-singularistica” (Lecaldano, *op. cit.*:69) (v. Stevenson, 1983).

Complessivamente, se è vero che i giudizi morali “dipendono dall’analisi e dall’accurata conoscenza dei fatti, essi stessi non costituiscono conoscenza” (Stevenson, 1944:156). Essi non descrivono e non se ne può fare un uso descrittivo ma, avendo forza quasi-imperativa, se ne può fare un uso “dinamico”, per influenzare la condotta e gli interessi delle persone: l’argomentazione morale si avvicina a una forma di persuasione o propaganda.

All’inizio degli anni ’50, Hare (1949, 1952, 1963, 1971b, 1989, 1997) lancia una dura critica al Non-Cognitivismo emotivista, riconoscendolo fondato su “una falsa concezione della funzione sia dei giudizi morali, che dei comandi, ai quali quei giudizi venivano assimilati”, la quale porta a “impugnare la razionalità del discorso morale” (1952:26). In particolar modo, l’emotivismo pare stabilire un’equivalenza tra il negare che un giudizio morale abbia natura conoscitiva e il sostenere che sia privo di significato; o il sostenere che questo sia tale che “per il loro uso non si possa fornire alcuna regola logica” (*op. cit.*:21). Gli emotivisti, infatti, ove non sostengono che gli enunciati morali siano del tutto privi di significato, assegnano loro dei significati che coincidono con gli *effetti perlocutori* (evocare sentimenti, influenzare gli atteggiamenti o la condotta), i quali, tuttavia, a differenza delle forze illocutorie, appartengono alla dimensione pragmatica della comunicazione, ma non del significato; ovvero, non sono strettamente parlando ‘ingredienti’ del significato delle espressioni enunciative (v. cap. I). “L’atto perlocutorio di voler indurre qualcuno a fare qualcosa - ricorda infatti Hare - è differente dall’atto illocutorio del dirgli di farlo” (*op. cit.*:16). L’atto illocutorio consiste in ciò che stiamo facendo *nel* dire qualcosa: asserire, domandare, ordinare, ecc.; ed è il mezzo per conseguire l’effetto perlocutorio – ciò che cerchiamo di fare *attraverso* il proferimento: ammonire, minacciare, ecc.. Il primo non deve essere contraddittorio (non posso, infatti, comandare di fare *p* e *non p*) ed è, perciò, regolato da leggi logiche e analitiche (le convenzioni che regolano l’uso delle parole). Gli effetti perlocutori, invece, “sono arazionali o irrazionali”, poiché il fatto che 1) non sempre sono conseguiti e che 2) lo stesso atto illocutorio può avere differenti effetti perlocutori, dimostra che questi non sono parte del significato di un enunciato, né sono soggetti a regole logiche.

Coerentemente, allora, con la convinzione che “l’errore è l’irrazionalismo e non già il non-descrittivismo”, Hare (*opp. cit.*) propone un’analisi del significato degli enunciati morali tesa a dimostrare tanto la loro natura non-descrittiva, quanto, contemporaneamente, la loro capacità di soggiacere alle leggi logiche che normano il discorso fattuale e le inferenze tra enunciati descrittivi. In particolare, in conseguenza di una visione della morale come sfera eminentemente pratica, governata dalla domanda *cosa devo fare?* e dell’assunzione di una posizione internalista sulla natura dei giudizi morali¹⁵, Hare conclude che gli enunciati morali non possano che avere un significato

¹⁵ Essere internalisti in etica significa sostenere che un giudizio morale è intrinsecamente motivante; esso, cioè, rappresenta una ragione per agire di conseguenza; di contro, l’externalismo ritiene che il giudizio sulla bontà o doverosità di qualcosa non è di per sé sufficiente a motivare a un’azione conforme ad esso, ma occorre un fattore addizionale di tipo motivazionale (es. desiderio, interesse), perché l’agente morale decida di agire concordemente a tale verdetto.

prescrittivo (condividendo la funzione pragmatica degli imperativi, ma non il loro significato), dovendo ‘significare’ l’unica risposta opportuna a quella domanda: “Devi/È doveroso fare *x*”.

A differenza degli imperativi ordinari, tuttavia, gli enunciati morali esprimono prescrizioni universali, poiché “quando impariamo a *fare* qualcosa, ... non impariamo a compiere una singola azione, ma a compiere azioni di un certo tipo in un certo tipo di situazioni: e questo significa imparare un principio” (1952:62). Le prescrizioni morali acquisiscono, allora, portata universale, in quanto prescrivono di realizzare lo stesso tipo di azione in circostanze che sono identiche rispetto a tutte le caratteristiche moralmente rilevanti (v. anche 1997, cap. I).

Sul piano linguistico, ciò è rappresentato da un’analisi “a due componenti” degli enunciati prescrittivi che riprende quella di Stevenson, per la quale una componente descrittiva degli termini morali indica i criteri che regolano la loro applicazione, cioè, le ragioni in base alle quali qualcosa è da chiamarsi buona, doverosa, giusta; mentre, una componente non-descrittiva, cioè il termine ‘dovere’, funge da operatore logico, il quale, al pari dell’operatore modale di necessità o del quantificatore universale “tutti”, indica che la *stessa* conclusione morale deve essere tratta da *ogni* individuo *ogni* qualvolta le stesse condizioni di verità siano soddisfatte:

“dal momento che la valutazione segue sempre degli standards, ci saranno sempre condizioni di verità; ma il significato non è esaurito da queste. Ciò che rimane (la componente valutativa) (...) si comporta come un operatore di necessità che governa imperativi. Non si può dire che in tale e tale caso qualcosa è necessariamente tale ed esserci un altro identico caso in cui non è tale” (Hare, 1997:59 /137)

Ciò porta Hare a sostenere che l’universalizzabilità dei giudizi morali sia una loro caratteristica logica e non dipenda da un principio morale sostanziale (*op. cit.*:22). In questo quadro, la componente fattuale viene intesa – vedremo con quali limiti - come suscettibile di trattamento logico, generando la possibilità di costruire inferenze tra prescrizioni o valutazioni morali.

Se garantire una componente descrittiva significa, per Hare, agganciare i giudizi morali a delle ‘ragioni’, va osservato, tuttavia, che

“i fatti non ci forzano logicamente a formulare un giudizio morale piuttosto che un altro, ma solo che se ne formuliamo uno in una situazione, non possiamo, riconoscendo che i fatti sono gli stessi in un’altra situazione, formularne un altro in conflitto col primo nella seconda situazione” (*op. cit.*:12).

Pertanto, non esiste, per Hare, alcun modo di garantire una fondazione oggettiva ai valori e alle norme primitive. Così, l’etica continua a costituire un insieme di *decisioni di principio* e il guadagno di una – come vedremo - *parziale* applicabilità della logica ad essa, non la sottrae a una prospettiva non-fondazionalista, mentre la sottrae solo parzialmente a una irrazionalista.

Nel dibattito metaetico analitico ancora più recente, la voce più autorevole di NC è Blackburn (*opp. cit.*).

Nella prospettiva metaetica di Blackburn un giudizio morale è chiamato a esprimere una ‘ragione per agire’, in quanto elemento di un discorso e di un

ragionamento *pratici*, il cui fine è stabilire come *agire* nel mondo. Data questa funzione, un enunciato morale non potrà mai essere di natura descrittiva, a meno di non includere – in modo del tutto misterioso - un elemento necessariamente motivante, un *quid* normativo, “come se noi riuscissimo a vedere qualcosa di diverso dai soliti caratteri empirici o scientifici delle cose” (realismo); o a meno di non ridursi – altrettanto infelicitamente - a una descrizione di un fatto naturale (naturalismo), la cui capacità di rappresentare una ragione per agire rimane – come argomentato da Moore - una “questione aperta” (v. 1999b, cap. 8).

D'altra parte, i giudizi morali non possono e non devono descrivere un fatto, ma “il fatto che per noi qualcosa importa” (*op. cit.*:311):

“il motivo principale è che nell'insieme deve esserci qualcos'altro che non le credenze e cognizioni, che sono rappresentazioni degli aspetti delle cose: ci deve essere il peso della volontà e dell'amore¹⁶. Se un certo aspetto di una situazione pesa nell'ambito del ragionamento pratico è in conseguenza degli interessi delle persone. L'errore morale non dipende dalla comprensione errata del mondo o da un errore nella percezione della verità normativa, ma dalla constatazione che genera un modo di vita iniquo, duro, sleale, sospettoso” (*ivi*).

Gli enunciati morali costituiscono, allora, l'*espressione* di uno stato mentale motivazionale diverso dalla credenza, inteso come *atteggiamento* verso gli stati di cose di un mondo che - con buona pace dei cognitivisti particolaristi con cui Blackburn ha a lungo duellato (1981, 1985, 1992) (v. cap. III.2) – rimane del tutto ‘motivazionalmente inerte’.

Nel capitolo III.1, ho presentato la fenomenologia descrittiva e cognitiva del linguaggio morale ordinario come dovuta al collassamento in un'unica forma linguistica di due distinti tipi di enunciati: gli enunciati normativi e valutativi, da una parte, e gli enunciati descrittivi di norme e valori, dall'altra. Blackburn spiega tale fenomenologia attraverso l'idea che l'ordine morale nasce dalla proiezione dei fini e degli interessi umani sul mondo, secondo il modello humeano per cui “la proiezione dei sentimenti sui loro oggetti, in un certo modo determina una nuova creazione”: quella di una realtà morale *apparentemente* suscettibile di essere descritta e conosciuta¹⁷. Da qui la fenomenologia cognitiva del linguaggio morale, che pur “partendo da un modo di pensiero proiettivo, [pare] mimare tutte le mosse del pensiero e del linguaggio che sembrano rimandare a una metafisica pienamente realista” (McDowell, 1987).

Elaborando questo modello, la proposta non-cognitivista di Blackburn si trova a essere etichettata non solo come una forma di Espressivismo Etico, ma anche e più specificamente come una forma di Proiettivismo e di Quasi-Realismo:

“Il proiettivismo è la filosofia della valutazione che dice che le proprietà valutative sono proiezioni dei nostri sentimenti (emozioni, reazioni, atteggiamenti, raccomandazioni). Il Quasi-Realismo è l'impresa di spiegare perché il nostro linguaggio ha la forma che ha, in particolare perché tratta i predicati valutativi come altri, se il proiettivismo è vero. Cerca quindi di spiegare

¹⁶ Qui Blackburn cita Sant'Agostino, come rappresentante di una concezione non-cognitivista: “e c'è anche il peso della volontà e dell'amore, per mezzo del quale appare quanto occorra pesare ogni cosa nel desiderarla, nell'evitarla, nel valutarla come preferibile o trascurabile” (*La genesi alla lettera, Opere*).

¹⁷ Un riferimento esplicito è fatto, altresì, a Kant, il quale afferma che “dal momento che desideriamo richiedere similarità di sentimenti dagli altri, parliamo della bellezza come se fosse una proprietà delle cose, benché i giudizi estetici non siano cognitivi” (*La Critica del Giudizio*).

e giustificare la natura apparentemente realistica del nostro linguaggio delle valutazioni, il modo in cui pensiamo che possiamo essere in errore intorno ad esse, che c'è una verità da trovare, ecc.” (1984:180).

La posizione di Blackburn si propone, quindi, come un tentativo di risolvere la tensione tra uso o forma descrittivi, e origini proiettive (quindi natura espressiva) del linguaggio morale. Egli sostiene (v. 1988) che il linguaggio naturale ha scelto di non segnalare la forza espressiva attraverso un particolare modo grammaticale,

“per poter riflettere meglio su ciò che più conta per noi e per gli altri. Parliamo in questi termini per chiarire i nostri stati motivazionali, per esporli alla lode, alla critica e al miglioramento” (1999b:315).

Trattare gli impegni (*commitments*) morali come se fossero descrizioni vere o false, in grado di essere negate, implicate e di ricorrere incassate in contesti intensionali, proverebbe, quindi, che “abbiamo semplicemente adottato una forma di espressione adeguata ai nostri bisogni”, senza provare che una teoria espressiva della morale sia sbagliata. Assumendo il Quasi-Realismo si eviterebbe – osserva Blackburn - di asserire che le nostre espressioni morali incorporino un errore o che siano “fraudolente” (v. Mackie, 1977) e si risponderebbe alle richieste di dar conto del divorzio e della distanza tra la fenomenologia e il reale significato degli enunciati morali. In questa ottica, la base per edificare le tesi normative sono gli interessi umani, passati al vaglio non della corrispondenza con una supposta realtà morale oggettivamente e indipendentemente data; ma, piuttosto, al vaglio pratico della valutazione dei modi di vita in cui essi si realizzano:

“un insieme di interessi che induce a una condotta di vita leale, amichevole, grata, prudente, partecipe ed equa è di fatto superiore a un altro che induca una condotta di vita sleale, sospettosa, maliziosa, indifferente, dura e iniqua” (Blackburn, 1999b:315).

1.2 Possibilità e limiti del Non-Cognitivism Etico

Wright (1988) sostiene che il non-cognitivist ha ‘l’obbligo teorico’ di giustificare il carattere revisionistico della sua interpretazione del linguaggio morale rispetto alle pratiche discorsive comuni, in cui i giudizi morali sembrano “possedere un autentico ruolo assertivo” e costituire *reports* di fatti etici oggettivi. Nel capitolo precedente abbiamo visto che il revisionismo (ammesso che possa essere considerato tale) è giustificato se si tiene in debita considerazione 1) la distinzione fondamentale tra enunciati normativi o valutativi ed enunciati descrittivi di norme o valori e 2) il fatto che essa non trova adeguata rappresentazione linguistica in una corrispondente differenziazione – a livello di linguaggio ordinario - delle forme enunciate deputate ad esprimerli, sicché una stessa espressione enunciativa, evidentemente ambigua, può essere usata per veicolare tanto una norma (o un valore) quanto la sua descrizione. Pertanto, il revisionismo è solo l’esito apparente di una opportuna e legittima disambiguazione di due diversi tipi di enunciati con-fusi dalla fenomenologia del linguaggio morale ordinario.

Ritengo, quindi, come la maggior parte degli autori (Miller, 2003; Blackburn, *opp. cit.*; Hale, 1993), che al non-cognitivist rimanga un altro e più fondamentale obbligo teorico, che è quello di mostrare come – una volta esclusa la *truth-aptness* degli

enunciati morali - si possa applicare la logica ad essi. La rilevanza di questo problema si comprende se si considera che

“una teoria razionale delle norme (e dei valori) e del discorso [morale] in generale è possibile solo se si possono stabilire relazioni logiche di compatibilità (coerenza), incompatibilità (incoerenza), equivalenza e inferenza tra norme (rispettivamente valori)” (Dalla Pozza, 1997; parentesi mie).

D'altra parte, poiché in un'ottica non-cognitivistica le norme e i valori non hanno un fondamento razionale ultimo, ma dipendono, in ultima analisi, da scelte essenzialmente arbitrarie che non si possono dimostrare o confutare con argomentazioni scientifiche, la possibilità di stabilire relazioni logiche tra essi significa identificare criteri *necessari ma non sufficienti di razionalità* (che sono criteri puramente *formali*), consentendo almeno forme parziali di giustificazione del discorso morale.

È chiaro che l'obbligo che incombe sul non-cognitivistica è particolarmente oneroso, dal momento che egli deve mostrare come le relazioni logiche fondamentali (di compatibilità, incompatibilità, inferenza, ecc.) possano essere applicate ad enunciati privi di valori di verità; laddove la logica è tradizionalmente intesa applicarsi solo alle formule *truth-apt*, dal momento che i connettivi logici e le suddette relazioni sono definiti canonicamente nei termini delle nozioni di verità o falsità.

Questo problema fondamentale trova classicamente espressione in due formulazioni: il *Dilemma di Jørgensen*, più noto nella letteratura giuridica e il *Frege-Geach problem*, noto nella letteratura etica.

Seguendo Alchourròn and Bulygin (1989) il Dilemma di Jørgensen (Jørgensen, 1937-38) può essere brevemente descritto come segue: o i connettivi e le relazioni logiche possono essere definiti solo in termini di verità e falsità e, quindi, non si possono applicare alle norme e una logica delle norme non può esistere; oppure la logica può essere applicata alle norme, ma allora i connettivi e le relazioni logiche devono poter essere definite senza riferirsi alla nozione di verità o falsità.

Attenendosi alla concezione tradizionale della logica come linguaggio aletico, molti logici deontici e teorici delle norme (Jørgensen, *op. cit.*; Ross, 1941; Kelsen, 1960; Von Wright, 1963; Alchourròn e Bulygin, 1981) non hanno visto altra soluzione che optare per il primo corno del dilemma, concludendo che le norme esulano dal dominio della logica in quanto “scienza dell'esser vero” (Frege). Tuttavia, sfruttando la corrispondenza biunivoca tra norme o valori e i rispettivi enunciati descrittivi (v. cap. III.1.2), tale che i secondi sono veri se e solo se i primi sono validi (esistono), alcuni filosofi (von Wright, 1963) hanno avanzato una soluzione ‘indiretta’, peraltro plausibile, che consiste nel ‘riflettere’ le relazioni logiche che valgono tra gli enunciati descrittivi di norme *indirettamente* sulle norme che essi descrivono; sostenendo, cioè, l'applicabilità *indiretta* della logica alle norme, attraverso la sua applicabilità *diretta* ai corrispondenti enunciati che le descrivono. La plausibilità di questa soluzione, tuttavia, è stata messa in discussione da von Wright (1983) e Alchourròn e Bulygin (1989), considerando che

“vi può essere un qualche interesse a concepire una logica degli enunciati descrittivi di norme (o valori), distinta dalla logica delle proposizioni standard, solo se è in grado di catturare delle caratteristiche logiche che sono specifiche delle norme (o valori), che la logica delle proposizioni standard non è in grado di catturare. Ma se esistono delle “caratteristiche logiche

specifiche delle norme”, allora sembra naturale ammettere l’esistenza di una logica delle norme” (Dalla Pozza, *op. cit.*).

Alla luce di questa obiezione, una logica delle norme va presupposta come “più fondamentale o prioritaria rispetto a quella degli enunciati descrittivi di norme” (*ivi*).

Tuttavia, contro la possibilità di applicare la logica direttamente agli enunciati normativi e valutativi, concepiti secondo il modello di analisi enunciativa di Frege-Reichenbach (v. cap. I.1.3), si pone il Frege-Geach *problem* (Geach, 1965). Geach intende mostrare che, assumendo tale modello, la seguente istanziazione del *Modus Ponens* – intuitivamente valida - non sarebbe realizzabile:

(I)

1. È male mentire
2. Se è male mentire allora è male indurre un altro a mentire
3. È male indurre un altro a mentire

La ragione della non praticabilità di questa inferenza e, in generale, di ogni altra inferenza in cui enunciati morali ricorrano ora come formule atomiche, ora come componenti di formule molecolari in cui occorrono connettivi vero-funzionali, è che l’enunciato 1. è inteso come dotato di forza illocutoria prescrittiva, mentre l’antecedente e il conseguente dell’enunciato 2. non possono essere intesi in senso prescrittivo senza violare il ‘punto di Frege’ (v. cap. I.1.3), ovvero, il divieto che un segno di modo pragmatico cada sotto l’ambito di un connettivo vero-funzionale. Tuttavia, se l’antecedente e il conseguente di 2. vengono intesi come proposizioni, allora la premessa 2. risulta corretta, ma il *Modus Ponens* non è più applicabile, poiché l’antecedente di 2. e la premessa 1. non sono costituiti più dallo *stesso* enunciato. I non-cognitivisti, in breve, sono chiamati a spiegare come sia possibile assegnare un significato non-cognitivo a un enunciato morale, quando esso ricorre entro l’ambito di un connettivo.

Per risolvere questo problema senza abbandonare la concezione espressiva, occorre evidentemente abbracciare il secondo corno del Dilemma di Jørgensen, tentando di definire connettivi e relazioni logiche senza far riferimento alla nozione di verità e falsità; e, come sottolineato sopra, questo significa abbandonare la concezione tradizionale della logica, estendendola oltre il dominio della verità e della falsità.

Questo impegno richiede come primo passo la costruzione di un linguaggio formale in grado di rappresentare in modo formalmente corretto e, quindi, logicamente trattabile, la concezione espressiva (non-cognitivista) degli enunciati morali.

Nelle sezioni che seguono, analizzerò alcune concezioni non-cognitiviste, giudicandole sul piano della loro capacità di fornire una risposta adeguata a quello che – parafrasando von Wright - appare il “problema filosofico fondamentale del Non-Cognitivismo”. In particolar modo, selezionerò tre proposte tra quelle che hanno direttamente affrontato la questione dell’applicabilità della logica al linguaggio morale, confrontandole rispetto alla loro capacità di fornire una soluzione *effettiva* al Frege-Geach *problem*.

1.3 La proposta di Hare basata sulla “indifferenza dittiva” della logica

Che la natura prescrittiva dei giudizi morali non crei impedimento alla loro razionalità, ma ne consenta la subordinazione alle leggi logiche è una tesi che motiva un programma di analisi logico-semantica degli enunciati morali che Hare, tuttavia, non riesce a concludere nella direzione voluta.

Innanzitutto, in vista dell'applicabilità della logica al linguaggio morale, egli si preoccupa di esplicitare la forma logica degli enunciati morali, identificandone le componenti che sono logicamente rilevanti. In una prima fase di questo programma (Hare 1949, 1952, 1963), egli enuclea due componenti:

1. il *frastico* (o *dictum*), che rappresenta il contenuto dell'atto linguistico, “per esempio, cosa è asserito accadere o ordinato che accada” o chiesto se accada e così via.

2. il *neustico* (o *dictor*), corrispondente al segno di modo pragmatico, che indica il tipo di atto illocutorio che si sta eseguendo e senza il quale non “otteniamo un enunciato”:

“[i frastici] sono la descrizione di una complessa serie di eventi: ma non sono essi stessi un enunciato, perché manca qualcosa; per essere completi dovrebbero o dire che gli eventi descritti sono accaduti o accadranno, o comandare o chiedere se accadranno, o qualcos'altro di questa natura generale” (1949:27).

Così, per esempio, gli enunciati

(1) Piero chiude la porta

(2) Piero, chiudi la porta!

che esprimono, rispettivamente, un'asserzione e un comando, possiedono lo stesso frastico e differenti neustici. Hare chiarifica questa tesi passando su un piano semi-formale, in cui traduce (1) e (2) nel modo seguente:

(1) Il chiudere la porta da parte di Piero, *si*.

(2) Il chiudere la porta da parte di Piero, *prego*.

Va notato che in questa traduzione il frastico (“Il chiudere la porta da parte di Piero”) non è una proposizione. Esso non va, quindi, inteso come il radicale di un enunciato (v. cap. I.1.3) che esprime, invece, una proposizione suscettibile di essere usata in modi pragmatici differenti (pre-ponendovi un segno di forza). Il frastico è, piuttosto, una *descrizione definita* e, come tale, diventa un enunciato solo quando gli viene aggiunto un predicato. Conseguentemente, i neustici ‘*si*’ e ‘*prego*’ svolgono la funzione di *predicati*, che vanno a completare la descrizione definita, in modo da costituire un enunciato:

“chiamerò la parte dell'enunciato che è comune a entrambi i modi (...) il frastico; e la parte che è differente nel caso dei comandi e delle descrizioni (...) il neustico” (1952:18).

“A meno che un enunciato abbia un *dictor*, esso non è completo; e a meno che non sia completato da un *dictor*, esso non può essere usato” (1971a:23).

Alla luce di questa caratterizzazione, tuttavia, il neustico (*dictor*) sembra svolgere una funzione intermedia tra un predicato e un segno di modo pragmatico.

Hare considera la possibilità di applicare la logica classica agli enunciati prescrittivi così analizzati, sulla base di quello che chiama “il principio della indifferenza dittiva della logica”, che significa che la logica riguarda solo la componente frastica degli enunciati ed è indifferente alla loro componente neustica. In questo senso, i connettivi logici sono intesi ricorrere solo all’interno dei frastici, cioè di quella parte che è presente in ogni enunciato, sia esso una asserzione, un imperativo, una valutazione. Ogni ambito di discorso può essere così razionalmente governato, dal momento che la validità dei ragionamenti dipende esclusivamente dai legami logici che intercorrono tra i frastici:

“il metodo di ragionamento usato nelle inferenze [imperative] è, ovviamente, esattamente quello che è usato nella logica indicativa: queste considerazioni non supportano in nessun modo l’idea che ci possa essere una ‘Logica degli Imperativi’ separata, ma solo che gli imperativi sono logici allo stesso modo degli enunciati indicativi” (1949:15).

Più precisamente, Hare sostiene 1) che “è col *dictum* che i logici hanno a che fare” e 2) che “qualsiasi formula della logica formale che è capace di un’interpretazione indicativa è anche capace di una imperativa (...) cioè, possiamo sostituire il *dictor* imperativo a uno indicativo, lasciando il *dictum* invariato” (1949:16). Ciò fa supporre che il frastico (*dictum*) sia un enunciato piuttosto che una descrizione definita e, dunque, del tutto equivalente al radicale del modello di Frege-Reichenbach. Ma Hare non sembra riconoscere l’importanza di disambiguare in tal senso la sua nozione.

La proposta di Hare, allora, incorre in serie obiezioni:

1) Se il frastico è inteso come una descrizione definita, allora non è possibile che i connettivi ricorrano al suo interno, dal momento che i connettivi sono funzioni di verità applicabili esclusivamente a proposizioni, cioè connettono elementi che sono *truth-apt*.

2) Se anche i frastici fossero interpretati come radicali, nell’approccio di Hare non si potrebbero ancora ottenere:

a. Congiunzioni, disgiunzioni, implicazioni, equivalenze tra ordini, permessi, divieti, come: $O\alpha \rightarrow O\beta$, $O\alpha \vee O\beta$, $O\alpha \wedge P\beta$, ecc.; cioè, sarebbe impossibile formalizzare enunciati intuitivamente validi come (1) “devi studiare o andare a lavorare” ($O\alpha \vee O\beta$), nonché la sua connessione logica con $O(\neg\alpha \rightarrow \beta)$.

b. Principi deontici fondamentali come $O(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (O\alpha \rightarrow O\beta)$ e $O\alpha \rightarrow \neg O \neg \alpha$ (equivalente a: $O\alpha \rightarrow P\alpha$), che rappresentano i due assiomi del più fondamentale sistema deontico noto come KD. Di conseguenza, non troverebbero rappresentazione ed esecuzione formale tutte le inferenze basate sul comportamento degli operatori deontici (dunque dei neustici), piuttosto che sui contenuti sui quali operano (frastici), come l’inferenza per cui se qualcosa è obbligatoria, allora è anche permessa, ovvero: $O\alpha \rightarrow P\alpha$.

3) La proposta di Hare non offre alcuna soluzione al Frege-Geach *problem*, dal momento che non sarebbe in alcun modo possibile formalizzare la seconda premessa (condizionale) del *Modus Ponens*. Stando al vincolo dell’occorrenza dei connettivi esclusivamente all’interno del frastico, la premessa condizionale “se è male/vietato mentire, allora è male/vietato indurre un altro a mentire” andrebbe formalizzata in un modo che ne tradisce completamente il significato e, cioè, come:

(1) $F(\alpha \rightarrow \beta)$ (*leggi*: “è vietato il fatto che se menti allora induci un altro a mentire”);

piuttosto che come la forma corretta

(2) $F\alpha \rightarrow F\beta$. (*leggi*: “se è vietato mentire, allora è vietato indurre un altro a mentire”).

Va osservato che l’incapacità del linguaggio formale di Hare di fornire una soluzione al Frege-Geach *problem* confuta il principio dell’indifferenza dittiva della logica, per cui “il ragionamento nelle inferenze prescrittive è esattamente quello che è usato nella logica indicativa”. Sembra, infatti, che per risolvere tale problema occorra una specifica logica deontica, con assiomi specifici, distinti da quelli della logica indicativa.

Va ancora sottolineato che in una fase successiva del suo programma (1989), Hare identifica nuove componenti dell’enunciato e distribuisce su queste alcune funzioni aggiuntive precedentemente assegnate al neustico, disambiguando la funzione di quest’ultimo. Così, da un’analisi ‘a due componenti’ passiamo a un’analisi ‘a quattro componenti’:

1. il *frastico*;
2. il *tropico*, che assume la funzione originaria del neustico di indicare il modo pragmatico di un enunciato;
3. il *neustico*, che va a designare il c.d. ‘segno di sottoscrizione’ a un atto linguistico, cioè, un segno che indica che il locutore sta effettivamente o realmente compiendo un atto illocutorio e non sta, ad esempio, recitando o citando. In questo senso, il neustico mancherebbe agli enunciati incassati (ad esempio alle formule atomiche che ricorrono in composti molecolari, come l’antecedente e il conseguente della premessa condizionale del *Modus Ponens*).
4. il *clistico* o segno di completezza, che rappresenta una sorta di ‘punto e a capo’, ovvero, indica che l’enunciato è completo.

Benché la preoccupazione di Hare fosse di enucleare gli elementi che sono necessari alla logica degli enunciati morali, i componenti che egli identifica trovano difficile collocazione nel vocabolario di un eventuale linguaggio logico, il quale dovrebbe esibire un’enorme complessità sintattica, regolata da non ben chiare regole di formazione. Hare (1989) stesso si interroga sulle regole di formazione delle formule enunciate, incapace di stabilire quale sia la progressione degli scopi di questi nuovi segni del vocabolario logico.

In conclusione, il tentativo di Hare di fornire una logica del discorso morale è fondamentalmente fallimentare, principalmente a causa dell’incapacità di delineare una struttura degli enunciati morali che sia logicamente trattabile, nonché dell’incapacità di riconoscere agli enunciati normativi e valutativi un comportamento logico distinto da quello degli enunciati descrittivi, che giustifichi la costruzione di una logica specifica per essi (v. von Wright, 1983).

1.4 La proposta di Blackburn basata sulla “lettura espressiva” dei connettivi

Abbiamo visto che il Quasi-Realismo di Blackburn è la tesi per cui gli enunciati morali, pur avendo un significato non-cognitivo, hanno “adottato una forma [grammaticale descrittiva] per adeguarsi ai nostri bisogni di riflettere e discutere su progressi, contraddizioni, implicazioni e coerenza tra atteggiamenti” (1984:195). Secondo questa tesi, ci troveremmo a parlare e pensare *come se* ci fossero verità e falsità morali – presentando, appunto, i nostri impegni e atteggiamenti morali in forma proposizionale - “sebbene non ci siano tali cose”. In tal senso, non c’è nessuna nozione di verità propriamente applicabile agli enunciati morali.

Una tale premessa, con ogni evidenza, non porta nessun contributo alla soluzione del Frege-Geach *problem*. D’altra parte, nota Hale (1993), se il quasi-realista intende far giustizia alla validità intuitiva del *Modus Ponens* illustrato nel Frege-Geach *problem*, (appoggiandosi a un qualche tipo di linguaggio formale aletico), egli dovrà rinunciare a fornire il tipo di interpretazione espressiva che vorrebbe sostenere.

Alla luce di queste considerazioni, Blackburn (1984, 1988) tenta di accordare la concezione espressiva dei valori e delle norme con la possibilità di risolvere il Frege-Geach *problem*, senza abbracciare il secondo corno del Dilemma di Jørgensen. A tal fine, egli avanza, in tempi successivi, due differenti soluzioni, che discuterò nelle due sezioni seguenti.

1.4.1 Prima soluzione: la priorità dell’interpretazione espressiva

Nella prima proposta, Blackburn (1984) intende esplicitare il reale significato non-cognitivo dei giudizi valutativi, con una particolare attenzione a chiarire “cosa stiamo facendo [dal punto di vista squisitamente espressivista] quando usiamo la forma condizionale o altri contesti di incassamento con componenti valutative” (*op. cit.*:191).

A tal fine egli traduce gli enunciati morali in una forma esplicitamente espressiva, “immaginando” un linguaggio espressivo E_{ex} , del tutto simile all’inglese (E), tranne per il fatto che i termini valutativi - che in E risultano ambigui e, quindi, suscettibili di essere trattati come autentici predicati - sono sostituiti da espressioni valutative inequivocabilmente non descrittive e, cioè, dagli operatori

- ‘*Hooray!*’ ($H!$), esprimente approvazione
- ‘*Boo!*’ ($B!$), esprimente disapprovazione,

con una evidente ripresa della concezione emotivista.

Gli operatori valutativi vengono prenessi a descrizioni definite denotanti (tipi di) azioni, in modo da generare espressioni enunciative non *truth-apt*. Ad esempio, enunciati come (1) “È male mentire” e (2) “È bene aiutare il prossimo” vanno tradotti, rispettivamente, come:

- (1) $B!(mentire)$
- (2) $H!(aiutare\ il\ prossimo)$

e informalmente letti come “Disapprovato mentire” e “Approvato aiutare il prossimo”.

Gli enunciati del linguaggio espressivo E_{ex} , dunque, mostrano “come sarebbe per i parlanti fare in modo trasparente quello che fanno in una pratica linguistica ordinaria ambigua e, perciò, filosoficamente fuorviante; e cioè, dar voce a impegni valutativi e normativi” (Hale, *op. cit.*).

Blackburn introduce in E_{ex} un unico connettivo diadico ‘ ; ’, che ha la funzione di indicare “l’appaiamento di atteggiamenti o l’implicazione dell’uno da parte/con l’altro” (*op. cit.*:194). Va sottolineato che il ruolo di tale connettivo è di consentire di esprimere l’approvazione o disapprovazione di varie combinazioni di atteggiamenti o di credenze e atteggiamenti; ovvero, di esprimere atteggiamenti di ordine più alto verso combinazioni di atteggiamenti di ordine inferiore. Per esprimere gli atteggiamenti di secondo ordine non è ovviamente possibile – conformemente al punto di Frege, ma anche alle regole di formazione delle formule atomiche di Blackburn - iterare semplicemente gli operatori, a meno di non ottenere formule sintatticamente scorrette come “B!B!(mentire)”. Per questo, un atteggiamento o valutazione di secondo ordine verrà espresso applicando l’operatore valutativo a una combinazione di *descrizioni* di valutazioni del primo ordine.

Per indicare che gli atteggiamenti del primo ordine sono descritti e non espressi, Blackburn li pone tra due ‘slash’ (\): “gli slash, cioè, indicano che l’atteggiamento di primo ordine è l’oggetto di quello di secondo ordine; esso va inteso, quindi, come descritto” (*ivi*).

Un atteggiamento di secondo ordine va allora espresso come nell’esempio che segue:

(1) B! (\B!(aiutare il prossimo)\ ; \B!(fare la carità)\)

che va intuitivamente letto come “Disapprovo che si disapprovi aiutare il prossimo e fare la carità” - ove l’operatore B! prenesso all’intero enunciato ha valore espressivo, mentre nella sua occorrenza interna agli *slash* ha valore descrittivo.

Così, un condizionale valutativo *significa* l’espressione di un atteggiamento verso una implicazione (*involvement*) tra atteggiamenti/impegni o tra un atteggiamento e una credenza. Per esempio, la premessa 2. del *Modus Ponens* “Se mentire è sbagliato allora indurre un altro a mentire è sbagliato” (v. sez. 1.2) va formalizzata come

2. H!(\B!(mentire)\ ; \B!(indurre altri a mentire)\)

e intesa “essa stessa come una valutazione; in questo caso, una valutazione positiva del combinare una valutazione negativa della menzogna, con una valutazione negativa dell’incoraggiare gli altri a mentire” (Wright, 1988). In particolare, come suggerisce Blackburn, se le combinazioni di atteggiamenti possono essere viste come delineare il profilo di una sensibilità morale, allora le espressioni di valutazioni di secondo ordine possono essere viste come espressioni di approvazione o disapprovazione verso strutture di sensibilità morali.

Secondo Blackburn, E_{ex} permette di “segnalare e rispettare coerenze e incoerenze” tra enunciati espressivi e, quindi, consente inferenze tra essi. Possiamo così riformulare l’esempio di inferenza (I) di Geach (v. sez. 1.2) come segue:

(I)

P1. B!(mentire)

P2. H!(\B!(mentire)\; \B!(indurre qualcuno a mentire)\)

C. B!(indurre qualcuno a mentire)

interpretabile come segue: il disapprovare la menzogna (P1) e l’approvare una sensibilità morale che faccia seguire la disapprovazione dell’indurre a mentire alla disapprovazione del mentire (P2), rappresentano una coppia di atteggiamenti tali che, chi li possiede è impegnato a sostenere anche la conseguente disapprovazione dell’indurre qualcun altro a mentire, pena un errore “logico”.

Negare la conclusione dell’inferenza significherebbe, dunque, avere una sensibilità “illogica”, ma anche una sensibilità “fratturata”, a causa dello scontro o contraddittorietà (*clash*) degli atteggiamenti. In particolar modo, essa è fratturata, in quanto “non può soddisfare gli scopi pratici per i quali valutiamo le cose” (*op. cit.*:195).

Va ora osservato che, se un condizionale può essere visto come l’espressione di atteggiamenti di secondo ordine, non è altrettanto facile –come rileva Blackburn stesso - interpretare un altro connettivo, ad esempio, la disgiunzione, come esprime una valutazione di secondo ordine, che abbia per oggetto una disgiunzione tra atteggiamenti di primo ordine. Infatti, ad esempio, $H!(\B!p \ OR \ \B!q)$ dovrebbe significare che si approvano sensibilità che contengono almeno uno dei due atteggiamenti descritti. Se questa interpretazione può apparire adeguata a fornire il significato di una relazione disgiuntiva tra atteggiamenti, essa appare, tuttavia, chiaramente inadeguata se si considerano disgiunzioni tra atteggiamenti e credenze. Infatti, una formula del tipo $H!(\B!p \ OR \ q)$ dovrebbe significare che approviamo una sensibilità che, o valuti negativamente p o creda che q . Tuttavia,

“l’innaturalità di tale interpretazione solleva la questione dell’adeguatezza. Anche se la nozione di *involvement* fornisce un ragionevole surrogato dell’implicazione, potrebbe non esserci una nozione ‘naturalmente’ disponibile in ogni possibile caso di incassamento” ([1988] 1993:191)

In breve, le proposte di significato per le formule complesse vanno poste sotto il vincolo dell’adeguatezza materiale, ossia, si devono catturare significati intuitivi e interpretazioni intese; e questo pare non essere possibile per tutti i casi di composti molecolari. Inoltre, tradurre la disgiunzione in un condizionale, grazie alle regole di interdefinibilità dei connettivi, rappresenterebbe una soluzione *ad hoc* (v. 1988)

A questi gravi limiti riconosciuti da Blackburn, se ne aggiungono altri altrettanto seri.

Abbiamo visto che $H!a$ e $B!a$ sono enunciati valutativi; mentre $\H!a$ e $\B!a$, in quanto oggetto di valutazioni di secondo ordine, vanno intesi come espressioni descrittive. A questo punto, va chiarito se esse siano espressioni descrittive a) sub-enunciative (in tal caso, descrizioni definite) o b) enunciative.

a) Stando alle regole di formazione delle formule atomiche di E_{ex} , secondo le quali gli operatori valutativi si applicano a descrizioni definite, possiamo supporre che anche nelle espressioni di atteggiamenti di secondo ordine essi si applichino nuovamente a descrizioni definite, sicché $\H!a$ e $\B!a$ andrebbero letti come “l’approvazione di a ” e “la disapprovazione di a ”, rispettivamente; e l’intera valutazione di secondo ordine $H!(\B!m \ ; \ \B!i)$ andrebbe allora letta come “approvo la

disapprovazione del mentire congiunta alla disapprovazione dell'indurre un altro a mentire". Ma, in questo caso, non risulterebbe affatto chiaro il ruolo del connettivo diadico, che non potrebbe, a rigor di termini, essere chiamato neanche tale. I connettivi, infatti, si applicano a enunciati, mentre il connettivo ' ; ' – se valesse questa interpretazione – si troverebbe a connettere *argomenti* all'interno di un enunciato.

b) Diversamente, rompendo la simmetria con le regole di formazione valide per gli atteggiamenti di primo ordine, potremmo assumere che questi, nel contesto dell'espressione di atteggiamenti del secondo ordine, siano descritti attraverso enunciati descrittivi di valori. In particolare, $\backslash H!a \backslash$ andrebbe letto come "a è approvato" e $\backslash B!a \backslash$ come "a è disapprovato". Ma, in questo secondo caso, trattandosi di espressioni enunciative descrittive, non si rileva la necessità di introdurre il nuovo connettivo ' ; ', dal momento che diventa perfettamente legittimo usare i connettivi classici vero-funzionali. Il condizionale della premessa 2. potrebbe venire, così, espresso con $(\backslash B!m \backslash \rightarrow \backslash B!i \backslash)$, che è un enunciato descrittivo condizionale, da cui si può ottenere un enunciato valutativo di livello superiore con $H!(\backslash B!m \backslash \rightarrow \backslash B!i \backslash)$.

c) In entrambi i casi, e poiché non sono introdotti connettivi diversificati che operino sulle formule non *truth-apt* (come le valutazioni di secondo ordine), le connessioni tra valutazioni di secondo ordine diverrebbero possibili solo attraverso un processo iterato di ascesa semantica, in cui queste siano a loro volta descritte, ottenendo, tuttavia, formule di notevole complessità.

d) Infine, è del tutto assente la questione dell'introduzione del connettivo monadico della negazione, sicché non viene chiarito come sia possibile esprimere negazioni di atteggiamenti (tanto descritti, quanto espressi).

A parte le ambiguità sintattiche a) e b) e le limitazioni c) e d) che affliggono il formalismo di Blackburn, è altresì chiaro che il linguaggio di Blackburn non può rappresentare uno strumento adeguato a risolvere il Frege-Geach *problem*. Infatti, mancando una proposta di ampliamento della logica oltre il dominio della verità e della falsità (cioè, una proposta che segua il secondo corno del Dilemma di Jørgensen), la validità dell'inferenza tra enunciati intesi in senso espressivo rimane ingiustificata. Infatti, in (I), per ottenere la conclusione C dalle premesse P1 e P2 applicando il *Modus Ponens*, occorre che P1. sia identica all'antecedente di P2. Ma, in (I), P1 è un enunciato espressivo, mentre l'antecedente di P2 è un enunciato descrittivo che cade, peraltro, sotto l'ambito di un operatore espressivo. In altri termini, nella formalizzazione proposta da Blackburn dell'argomento (I), l'enunciato "è male mentire", cambia significato nel passaggio dalla prima premessa (B!m) alla seconda premessa ($\backslash B!m \backslash$), impedendo la corretta applicazione del *Modus Ponens*. Così, il passaggio alla conclusione espressiva C rimane tutto da dimostrare.

Alcuni autori (Wright, 1988; Schueler, 1988; Hale, 1993), inoltre, concordano nel sostenere che la proposta di Blackburn non sia in grado di dimostrare la sussistenza di una vera propria *incoerenza logica* tra enunciati che esprimono atteggiamenti, ma solo di un'incoerenza di tipo *morale*. Blackburn, cioè, pare non autorizzato a definire quello "scontro" tra atteggiamenti che si realizza abbracciando le premesse del *Modus Ponens* e negandone al contempo la conclusione, come un *errore logico* consistente nella *contraddittorietà* degli impegni sostenuti. Infatti, data l'interpretazione espressiva degli enunciati del *Modus Ponens* e in particolar modo del condizionale, negare la conclusione significa semplicemente "mancare di assumere quella combinazione di

atteggiamenti che invece approviamo” e questo è “un errore *morale*, non logico” (Wright, *op. cit.*).

Si può concludere, pertanto, che questa prima proposta di Blackburn fallisce, in quanto non porta a costruire una logica effettiva per la concezione espressiva delle norme e dei valori.

1.4.2 Seconda soluzione: la priorità della logica aletica

La difficoltà di applicare la logica al modello di enunciato espressivo della sua prima analisi, spiega probabilmente il tentativo successivo di Blackburn ([1988] 1993) di sviluppare la logica degli enunciati morali nei termini canonici di una logica deontica (v. cap. I.2.2). L'applicazione di una logica sul modello deontico agli enunciati valutativi viene giustificata sulla base di due considerazioni:

1) “Si può immaginare di sostituire la forza espressiva agli operatori deontici negli enunciati normativi” (*op. cit.*:188), stabilendo, così, relazioni propriamente logiche di coerenza, incoerenza, inferenza tra gli enunciati valutativi, analoghe a quelle che valgono tra gli enunciati deontici.

2) Le nozioni normative di obbligo e permesso, d'altra parte, possono ammettere, senza forzature, ‘accezioni’ più ampie; esse, cioè, si prestano a essere più genericamente intese come “esprimere l'idea di uno scopo o fine e la corrispondente idea di qualcosa che deve essere evitato o non deve essere evitato” (*op. cit.*:189). Così, la sostituzione delle nozioni deontiche di obbligo e permesso con quelle di (atteggiamenti di) *approvazione* e *tolleranza*, può apparire del tutto non problematica.

In questo modo le nozioni valutative di approvazione (H!) e tolleranza (T!) vengono sviluppate in stretta analogia con le nozioni deontiche di obbligo (O) e permesso (P). In questa nuova prospettiva, gli operatori H! e T! vengono applicati – come gli analoghi operatori deontici - a proposizioni, mediante la seguente regola di formazione:

RF: Se α è una formula ben formata del linguaggio della logica dei predicati del primo ordine, allora $H!\alpha$ e $T!\alpha$ sono formule ben formate del linguaggio espressivo valutativo.

Inoltre, gli operatori valutativi vengono interdefiniti in modo strettamente analogo agli operatori deontici. In particolare, alle seguenti definizioni degli operatori deontici P (permesso) e F (vietato):

$$\mathbf{D1.} \quad P\alpha \equiv_{\text{def.}} \neg O\neg\alpha$$

$$\mathbf{D2.} \quad F\alpha \equiv_{\text{def.}} O\neg\alpha$$

corrispondono le definizioni degli operatori valutativi T! (tollerato) e B! (disapprovato):

$$\mathbf{V1.} \quad T!\alpha \equiv_{\text{def.}} \neg H!\neg\alpha$$

$$\mathbf{V2.} \quad B!\alpha \equiv_{\text{def.}} H!\neg\alpha$$

Da questi due gruppi di definizioni, seguono, rispettivamente, le seguenti equivalenze logiche:

- E1.** $\neg P\alpha \equiv O\neg\alpha$
E2. $O\alpha \equiv \neg P\neg\alpha$
E3. $\neg O\alpha \equiv P\neg\alpha$
 e
E4. $H!\alpha \equiv \neg T!\neg\alpha$
E5. $\neg T!\alpha \equiv H!\neg\alpha$
E6. $\neg H!\alpha \equiv T!\neg\alpha$

che rendono P/O e T!/H! tra loro *duali* (cioè, interdefinibili attraverso l'uso della negazione).

Una volta stabilita la sintassi, Blackburn procede a delineare una semantica formale, che consentirà di definire le nozioni semantiche di *soddisfacibilità* e *coerenza* sull'insieme degli enunciati valutativi esprimenti atteggiamenti. Tale semantica risulta parzialmente 'mappata' sulla semantica formale model-teorica elaborata da Hintikka (1969) per le formule deontiche, la quale fa uso della nozione di 'insieme modello' - che possiamo interpretare come l'analogo della nozione di 'descrizione di stato' di Carnap (1947) - che va intesa come la "controparte sintattica" di un 'mondo possibile', ovvero, come "una descrizione parziale di un qualche possibile corso di eventi o di qualche particolare stato di cose [mondo possibile]" (Hintikka, *op.cit.*:68).

La semantica di Hintikka mira a definire cosa vuol dire che qualcosa è 'obbligatorio' o 'permesso'. Hintikka sottolinea che tali definizioni non si possono dare facendo esclusivo riferimento al mondo attuale, dal momento che un obbligo esprime non ciò che si fa, ma ciò che si *dovrebbe* fare, mentre un permesso esprime qualcosa che *potrebbe* essere fatto *senza violare alcun obbligo*; e dire che α si *dovrebbe* fare significa che α si realizza in tutte le situazioni (mondi) possibili che costituiscono "alternative deonticamente perfette" al mondo attuale; mentre dire che α *potrebbe* essere fatto significa dire che α si realizza in almeno un'alternativa deontica al mondo attuale, in cui tutti gli obblighi sono altresì soddisfatti (v. *op. cit.*:70).

Facendo uso di questa semantica Hintikka provvede prima a specificare gli assegnamenti dei valori di verità alle formule della logica aletica non modale, rispetto a un insieme modello (o mondo possibile); quindi definisce le formule deontiche elementari $O\alpha$ e $P\alpha$ mediante le seguenti condizioni (C):

-C1: Se $O\alpha \in \mu$, e μ_1 è un'alternativa deontica a μ , allora $\alpha \in \mu_1$

-C2: Se $P\alpha \in \mu$, allora per almeno un'alternativa deontica μ_1 rispetto a μ , dobbiamo avere che $\alpha \in \mu_1$

-C3: Se $O\alpha \in \mu$ e se μ_1 è un'alternativa deontica a μ , allora $O\alpha \in \mu_1$

ove μ e μ_1 stanno per descrizioni di mondi possibili (di cui μ può essere assunta come la descrizione del mondo attuale).

Va osservato che è possibile riformulare - come lo stesso Hintikka riconosce - questo suo approccio semantico nella più usuale versione kripkeana (v. cap. I.2.2). Così, rimpiazzando alle variabili μ e μ_1 , che variano su descrizioni di mondi possibili (insiemi modello), le variabili m e m_1 , che variano sui mondi possibili descritti dagli insiemi

modello e sostituendo ‘ $O\alpha \in \mu$ ’ e ‘ $P\alpha \in \mu$ ’ con ‘ $O\alpha$ è vero in m ’ e ‘ $P\alpha$ è vero in m ’, rispettivamente, possiamo riformulare le condizioni sopra elencate come segue:

-C1: $O\alpha$ è vero in m se e solo se, per ogni mondo possibile m_1 che è un’alternativa deontica a m , α è vero in m_1

-C2: $P\alpha$ è vero in m se e solo se esiste almeno un mondo possibile m_1 deonticamente alternativo a m , tale che α è vero in m_1

-C3: $O\alpha$ è vero in m , se e solo se, per ogni mondo possibile m_1 che è un’alternativa deontica a m , $O\alpha$ è vero in m_1

Questo mostra che l’interpretazione canonica del linguaggio della logica deontica in termini di semantica dei mondi possibili, fornisce un’interpretazione aletica delle formule deontiche, assegnando a esse valori di verità. Ma abbiamo già osservato (v. cap. III.1.2 e 1.4) che una tale interpretazione è adeguata per gli enunciati descrittivi di norme – come, in genere, vengono intese le formule deontiche (v. Von Wright, 1963) - ma non per gli enunciati normativi in senso espressivo. Per questo, la sua applicazione agli enunciati espressivi di valore di Blackburn solleverà dei problemi.

La semantica di Hintikka è ripresa da Blackburn, con l’aggiunta di una quarta condizione e l’introduzione di una differenza nella concezione della natura delle ‘alternative deontiche’ che, in Hintikka, sono tutte - per così dire - ‘già deonticamente perfette’ rispetto al mondo attuale, mentre in Blackburn rappresentano “successive approssimazioni all’ideale”, fino a giungere ai mondi (moralmente) ideali finali:

-(I): Se $H!\alpha \in L$, allora α appartiene alla successiva approssimazione all’ideale L_1 rispetto a L .

-(II): Se $T!\alpha \in L$, allora un insieme di enunciati L_1 contenente α deve essere aggiunto alle successive approssimazioni all’ideale rispetto a L .

-(III): Se $H!\alpha \in L$, allora $H!\alpha$ appartiene alla successiva approssimazione all’ideale L_1 rispetto a L .

-(IV): Se α appartiene alla successiva approssimazione all’ideale L_1 , allora, eccetto quando α deriva dalla realizzazione di una tolleranza ($T!\alpha$), α deve appartenere a tutte le successive approssimazioni all’ideale L_2, L_3, L_4 , ecc.,

ove L e L_1 sono mere varianti notazionali per gli μ e μ_1 di Hintikka.

Le condizioni (I)-(III) riproducono *mutatis mutandis* le condizioni C1-C3 di Hintikka, mentre la condizione (IV), che non trova un esatto analogo in Hintikka, esprime l’idea che uno stato di cose approvato (che, dunque, si realizza nella successiva approssimazione all’ideale L_1 rispetto a L), continuerà a realizzarsi *in ogni mondo* che porta all’ideale finale:

“una volta che seguiamo ciò che accade nelle progressive approssimazioni a un mondo perfetto, ogni ideale realizzato rimane tale. I residenti del paradiso non si muovono” (Blackburn *op. cit.*:195).

In generale, Blackburn vuole catturare l'idea che se l'*approvazione* di uno stato di cose - per esempio "Hurrà (x soccorre un ferito)" - vale nel mondo attuale, lo stato di cose approvato si realizza di fatto in tutti i mondi possibili che, rispetto al mondo attuale, rappresentano successive approssimazioni all'ideale, mondi ideali finali inclusi (mondi moralmente perfetti). Se, invece, qualcosa è *tollerato* nel mondo reale - per esempio "Si tollera (x non fa beneficenza)" - lo stato di cose tollerato si realizza in almeno uno dei mondi possibili, che rappresentano successive approssimazioni all'ideale e in cui tutti gli stati di cose approvati sono altresì realizzati.

Sulla base di questo approccio semantico, si ottiene la seguente definizione di *insoddisfacibilità* di un insieme di formule:

DI: "un insieme di enunciati L è *insoddisfacibile* se e solo se ogni via verso un insieme di ideali finali S risulta in un insieme di enunciati S , un elemento dei quali contiene sia una formula che la sua negazione" (*op. cit.*:194).

Inoltre, in tale approccio, la realizzabilità simultanea di fini e di ideali diventa il *test* per la *coerenza* di un insieme di enunciati morali. Infatti, come per gli imperativi, anche per gli obblighi e dunque, per sostituzione, per gli atteggiamenti, il modo di testare la loro coerenza è di vedere se gli stati di cose prescritti o approvati possono essere simultaneamente realizzati in un qualche mondo possibile. Hintikka sottolinea che questa idea è connessa al suggerimento kantiano di concepire il 'Regno dei Fini' come un mondo che, se pur ideale, dobbiamo essere capaci di pensare coerentemente (v. *op. cit.*). Così, due imperativi come $!p$ e $!\neg p$ sono incoerenti, perché comandano di rendere vero il radicale p e la sua negazione e, dunque, non si può pensare coerentemente alcuna situazione (mondo) possibile in cui i due stati di cose comandati si realizzano contemporaneamente. Analogamente, nella logica di Blackburn, vale la seguente definizione di *coerenza*:

DC: "un insieme di atteggiamenti di approvazione e tolleranza è *coerente*, se esiste un sistema di mondi possibili tale che, ogni atto tollerato è realizzato in qualche mondo e ogni atto approvato è realizzato in ogni mondo" (Hale, *op. cit.*:345).

Data questa definizione di coerenza, sembra possibile tentare una risposta al Frege-Geach *problem*. Infatti, possiamo formalizzare l'esempio di inferenza (**I**) di Geach come segue:

- (**I***)
1. $B!\alpha$
 2. $\underline{B!\alpha \rightarrow B!\beta}$
 3. $B!\beta$

Poiché $B!$ (esprimente disapprovazione) corrisponde all'operatore deontico di divieto (F) e viene interdefinito come: $B!\alpha \equiv_{\text{def.}} H!\neg\alpha$ (analogamente a $F\alpha \equiv_{\text{def.}} O\neg\alpha$), possiamo riformulare (**I***) come segue:

(I**)

1. $H!\neg\alpha$
2. $\frac{H!\neg\alpha \rightarrow H!\neg\beta}{H!\neg\beta}$
3. $H!\neg\beta$

In base alle condizioni (I)-(IV), se $H!\neg\alpha$ (*leggi*: “è bene (x non mente)”), allora $\neg\alpha$ si realizza in tutti i mondi che rappresentano successive approssimazioni all’ideale. Inoltre, se $H!\neg\alpha \rightarrow H!\neg\beta$, allora non si dà il caso che si realizzi $\neg\alpha$ e non si realizzi $\neg\beta$; cioè, $\neg\beta$ deve realizzarsi *negli stessi mondi* in cui si realizza $\neg\alpha$. Se ora negassimo la conclusione $H!\neg\beta$, accettando le premesse, ci troveremmo nella condizione di pensare un mondo in cui si realizzerebbero tanto β quanto $\neg\beta$ e un tale mondo, ovviamente, non è coerentemente concepibile; esso è, al contrario, logicamente impossibile. In altri termini, l’insieme di formule: $\{H!\neg\alpha, H!\neg\alpha \rightarrow H!\neg\beta, \neg H!\neg\beta\}$ è insoddisfacibile.

In tal senso, quello scontro tra atteggiamenti valutativi che si genera dall’approvare $\neg\alpha$, unitamente all’accettazione che ciò implichi l’approvazione di $\neg\beta$, mentre, al contempo, si approva β , sembra finalmente assumere la natura di un vero e proprio errore *logico*, oltre che *morale*.

Sembra, allora, che la seconda proposta di Blackburn possa portare al guadagno di una reale nozione di inconsistenza logica tra atteggiamenti e, in generale, dell’applicabilità della logica agli enunciati morali.

Tuttavia, sorge un problema fondamentale: sarebbe, un espressivista genuino, legittimato a usare il tipo di semantica delineato? (v. Hale, *op. cit.*; Unwin, 1999). Se $H!\alpha$ continua ad essere (e, perciò, a *significare*) una “semplice espressione di atteggiamenti conativi”, può l’enunciato “ α è realizzato in tutti i mondi deonticamente perfetti” esprimerne il significato, venendo, tra l’altro, rapidamente introdotto come una semplice glossa di “ α è approvato” o “ α è un *goal* morale”? (v. Unwin, *op. cit.*). In altre parole: la semantica model-teorica in questione può essere applicata agli enunciati in senso espressivo?

Abbiamo osservato che le variabili L ed L_I utilizzate da Blackburn nelle condizioni (I)-(IV), variano come le variabili μ e μ_I di Hintikka su descrizioni di mondi possibili. Possiamo allora riformulare le condizioni (I)-(IV) di Blackburn come le condizioni C1-C3, avendo cura di rimpiazzare la relazione di “alternativa deontica” con quella di “approssimazione successiva all’ideale”. Il risultato sarà che “ $H!\alpha \in L$ ” e “ $T!\alpha \in L$ ” risulteranno equivalenti a “ $H!\alpha$ è vero in m ” e “ $T!\alpha$ è vero in m ”, che attribuiscono valori di verità alle formule $H!\alpha$ e $T!\alpha$. Ma se $H!\alpha$ e $T!\alpha$ sono formule valutative autenticamente espressive, allora non si possono applicare ad esse i valori di verità; e se, invece, i valori di verità risultano applicabili a esse, allora non possono avere natura espressiva, ma devono essere intese o come enunciati descrittivi di valore (alla stregua delle formule deontiche *standard*) o come enunciati valutativi interpretati in modo cognitivo (iletico) (v. cap.III.1.2).

La stessa ambiguità si trova nella formulazione della premessa condizionale di (I*). Nella prima versione, come si ricorderà, Blackburn formula il condizionale come una valutazione di secondo ordine della forma:

$H!(\backslash B!(mentire)\ ; \backslash B!(indurre\ altri\ a\ mentire)\))$

ove le espressioni tra gli *slash* sono descrizioni di atteggiamenti e il connettivo diadico ‘ ; ’ sta per l’implicazione. Nella sua seconda proposta, invece, egli formula il condizionale come una implicazione tra valutazioni di primo ordine, nel modo seguente:

$$H!\neg\alpha \rightarrow H!\neg\beta$$

ove le formule $H!\neg\alpha$ e $H!\neg\beta$ sono enunciati valutativi in senso espressivo, ma sono combinate attraverso il connettivo ‘ \rightarrow ’ che, esprimendo una funzione di verità, è applicabile solo a enunciati dotati di valori di verità. Pertanto, di nuovo, se $H!\neg\alpha$ e $H!\neg\beta$ sono formule espressive, allora la formula condizionale viola il punto di Frege (che vieta a formule espressive di ricorrere sotto l’ambito dei connettivi *standard*) e non può essere accettata come soluzione al Frege-Geach *problem*. Se, invece, tale condizionale va considerato corretto, allora le formule costituenti devono essere formule descrittive e non espressive. Ma anche in questo caso, non si ottiene affatto una risposta al Frege-Geach *problem*.

Inoltre, la violazione del punto di Frege si estende anche al divieto di iterare gli operatori espressivi come $H!$ e $T!$, ammettendo formule del tipo $T!(\dots H!\alpha\dots)$.

Si deve allora concludere che il tentativo di Blackburn di costruire una logica per gli enunciati espressivi non raggiunge lo scopo.

Cercando di sfuggire a questa obiezione, Blackburn affianca l’interpretazione della semantica dei mondi possibili con una parallela “interpretazione informale, che ci dice che significato dare a formule come $\neg T!\alpha$ oppure $\alpha \vee H!\beta$, quando $T!\alpha$ e $H!\beta$ sono costruite come espressive” (Hale, *op. cit.*). Così, Blackburn (*op. cit.*) suggerisce che una persona che afferma $\alpha \vee H!\beta$, è una persona che registra una “ramificazione o un impegno disgiuntivo”:

“essa è legata a un albero. Cioè, legata a (o accettare che α o abbracciare β) (...). L’impegno è ad accettare un ramo, dovesse l’altro dimostrarsi insostenibile” (*op. cit.*:196).

Si può notare, tuttavia, che questa interpretazione non è altro che il tentativo di dare una *lettura figurata* del comportamento logico dei connettivi classici, evitando l’impegno sui valori di verità delle formule a cui si applicano. In modo analogo, abbiamo visto che “ α deve essere un *goal*” è l’interpretazione figurata di “ α è realizzato (vero) in tutti i mondi possibili”. Ma non è ricorrendo a interpretazioni figurate che superiamo il problema del connubio tra semantica vero-condizionale e concezione espressiva degli enunciati morali.

Se il canone del linguaggio espressivo è dato dal modello Frege-Reichembach (v. cap. I.1.3), allora Blackburn non è riuscito a elaborare un linguaggio adeguato ai fini della costruzione di una logica per la concezione *espressiva* delle norme e dei valori; né la sua interpretazione quasi-realista degli enunciati morali (che li vede assumere una forma *truth-apt*) lo aiuta a superare queste incongruenze. Infatti, come Hale (*op. cit.*) e Wright (1988) sottolineano, se il Quasi-Realismo avesse avuto successo nell’armonizzare le caratteristiche descrittive del linguaggio morale che ne ispirano un’interpretazione realista, con il Proiettivismo, non avrebbe in fondo convalidato tutte quelle cose che il Proiettivismo intende negare (*truth-aptness*, natura proposizionale degli enunciati, aspirazione alla verità, ecc)?

Può essere interessante considerare due differenti obiezioni mosse da Unwin (*op. cit.*) e da Hale (*op. cit.*) alla soluzione di Blackburn, che non mi sembrano, tuttavia, completamente sostenibili.

Ai fini del suo argomento, Unwin offre una lettura metalinguistica del significato di $H!a$ come segue:

1) **A ‘hurreggia’ per a \equiv A accetta $H!a$**

La negazione può essere applicata a 1) nei seguenti due modi:

2) **a) A non hurreggia per a \equiv A non accetta $H!a$**

b) A hurreggia per $\neg a$ \equiv A accetta $H!\neg a$

A questo punto, Unwin nota che la corrispondenza tra formule e lettura metalinguistica delle formula si rompe, a causa del fatto che nel lato destro della corrispondenza è possibile ammettere una terza forma di negazione, che non trova corrispondenza nel lato sinistro:

c) ?? \equiv A accetta $\neg H!a$

Questa terza forma di negazione è quella che, secondo Unwin, coglie il significato dell’operatore di tolleranza $T!$, dal momento che “non accettare (o rifiutare di accettare) qualcosa è diverso da accettare la sua negazione” (*ivi*). Ad esempio, sia l’ateo che l’agnostico non accettano (rifiutano di accettare) l’esistenza di dio, ma solo l’ateo accetta la negazione della proposizione “dio esiste”, mentre l’agnostico non accetta né la proposizione, né la sua negazione.

Avendo colto la possibilità di queste differenti letture a livello metalinguistico (su cui torneremo nella sez. 1.5, avanzando una diversa lettura intuizionistica della negazione), Unwin ritiene che la definizione di Blackburn che stabilisce l’equivalenza tra Ta e $\neg H\neg a$ sia sbagliata, in virtù dell’attribuzione a Blackburn di una lettura della formula $\neg H!\neg a$ come in 2)-a), ovvero, “non accettato $H!\neg a$ ”, mentre, per essere equivalente a $T!a$ dovrebbe essere interpretato come in 2)-c), ovvero, come l’accettazione di $\neg H!a$. Ma non si vede la ragione per attribuire a Blackburn una tale lettura. Infatti, se $H!a$ è letto come in 1) (Accettato $H!a$), per analogia, $\neg H!a$ andrebbe letto come in c), «Accettato $\neg H!a$ ». E se questa è l’interpretazione che rende corretta la definizione su menzionata, per il “principio di carità ermeneutica”, essa andrebbe attribuita a Blackburn.

Hale (*op.cit.*) avanza un’obiezione diversa. Egli mette in discussione il fatto che le formule $H!a$ e $T!\neg a$ siano congiuntamente insoddisfacibili. La considerazione di Hale a sostegno della soddisfacibilità della congiunzione di queste è che “possiamo approvare che si faccia beneficenza senza ritenere intollerabile non farla” (*ivi*).

Sembra evidente che la tesi di Hale risente della mancata distinzione tra doveri o valori fondamentali e supererogatori. La compatibilità sostenuta da Hale tra l’approvazione di un atto e la tolleranza della sua omissione si basa sulla scelta di un atto evidentemente (moralmente) supererogatorio, come la beneficenza. Se ora sostituiamo un tipo di atto riconosciuto come dovere fondamentale, per esempio ‘non

sopprimere esseri umani innocenti', vedremo subito che non ci può essere compatibilità tra "approvo che non si sopprimano esseri umani innocenti e tollero la loro soppressione".

Altre obiezioni sollevate da Hale e altri filosofi (v. per esempio, Schueler, 1988; Stoljar, 1993; Van Roojen, 1996; Dreier, 1996a; Sinnott-Armstrong, 2002), sul funzionamento del linguaggio di Blackburn e, in particolare, sui problemi generati dalle formule con operatori valutativi reiterati, non saranno discusse qui, dal momento che questi aspetti cadono sotto la critica più fondamentale che ho esposto sopra.

1.5 La proposta di Dalla Pozza basata sull'estensione pragmatica della logica classica

Abbiamo visto che i tentativi di Hare e Blackburn di applicare la logica agli enunciati morali non-cognitivamente intesi - l'uno facendo valere le relazioni logiche solo tra i contenuti delle formule prescrittive, utilizzando la logica standard dei predicati del primo ordine di cui sostiene "l'indifferenza dittiva"; l'altro cercando di farle valere tra le intere formule espressive, utilizzando una semantica dei mondi possibili figurativamente reinterpretata per dar conto del significato espressivo degli operatori logici - rappresentano due proposte che non solo abbracciano il primo corno del Dilemma di Jørgensen, ma anche dimostrano che non è mantenendo una concezione tradizionale della logica come insieme delle "leggi dell'esser vero" (Frege, 1969), che si può sperare di ottenere una soluzione al problema della sua applicabilità alle norme e ai valori.

Abbiamo anche visto che il modello di analisi enunciativa più appropriato a esplicitare il significato degli enunciati morali in una prospettiva non-cognitivistica è il modello di analisi espressiva Frege-Reichenbach (v. cap. I.1.3).

Traendo le dovute conseguenze da queste considerazioni, possiamo ritenere che tentare la strada del secondo corno del Dilemma di Jørgensen, cercando di elaborare una logica per la concezione espressiva degli enunciati morali formalizzati secondo il modello Frege-Reichenbach, sia la scelta più opportuna.

Il modello Frege-Reichenbach, tuttavia, non consente una logica degli enunciati espressivi, ma solo una logica delle loro componenti descrittive (radicali), in un modo che ricorda, per certi versi, la proposta di Hare. Gli autori che hanno accolto in modo fedele tale modello, come Alchourròn e Bulygin (1981), hanno perciò sostenuto che non si può dare una logica degli enunciati normativi in senso espressivo, ma solo degli enunciati descrittivi di norme. L'impossibilità di tale logica è, altresì, sostenuta considerando che il modello Frege-Reichenbach ammette solo formule enunciative atomiche - essendo i connettivi funzioni di verità - cosicché relazioni logiche tra formule enunciative sono escluse.

La possibilità di sviluppare una logica per le norme in senso prescrittivo è stata genericamente suggerita da von Wright (1957) e Weinberger (1977) che hanno sostenuto che, poiché le norme possono essere dotate di una nuova coppia di valori, come valido/invalido, analoga alla coppia valori di verità, la logica potrebbe essere estesa su questa base a esse. Ma Alchourròn e Bulygin (1989; v. anche Bulygin, 1982) hanno giustamente osservato che non basta suggerire genericamente questa tesi; occorre anche giustificarla e, a tal fine, non è sufficiente mostrare l'analogia tra la coppia dei valori di verità e la coppia dei valori di validità, né osservare che di fatto esistono

inferenze normative a livello informale. Ciò che si richiede è la costruzione effettiva di una logica basata su una definizione alternativa dei connettivi e delle relazioni logiche fondamentali, che non faccia ricorso alle nozioni di verità e falsità.

La costruzione di una tale logica è stata intrapresa da Dalla Pozza (1991; 1995; 1997), che costruisce un linguaggio formale pragmatico L_p , estendendo *pragmaticamente* il linguaggio standard della logica proposizionale classica L , aggiungendo al vocabolario logico di L due categorie di *segni logico-pragmatici*: i *segni di modo pragmatico* (asserzione e obbligo) e i *connettivi pragmatici*. Usando questo vocabolario esteso, vengono definite ricorsivamente due tipi di formule ben formate di L_p : le *formule radicali* (corrispondenti alle formule ben formate di L) e le *formule enunciative* – sia elementari (assertive e normative), ottenute applicando i segni di modo pragmatico alle formule radicali (atomiche o molecolari); sia complesse (includenti formule miste), ottenute combinando tra loro le formule enunciative elementari mediante i connettivi pragmatici.

La semantica di L_p è la stessa di L e fornisce l'interpretazione delle sole formule radicali, assegnando ad esse un valore di verità e interpretando i connettivi come funzioni di verità, nel modo standard. Mentre le *regole pragmatiche* di L_p forniscono una *valutazione pragmatica* per le formule enunciative, assegnando a ognuna di esse un *valore di giustificazione* (giustificato/ingiustificato) e interpretando i connettivi pragmatici come *funzioni parziali di giustificazione*, dotate di un comportamento logico di tipo intuizionistico.

Su questo linguaggio, vengono definite oltre alle nozioni semantiche *standard* di validità, compatibilità (soddisfacibilità) e incompatibilità (insoddisfacibilità) per le formule radicali, anche le nozioni pragmatiche di validità, compatibilità, incompatibilità per le formule enunciative (assertive, normative e miste); e viene anche definita la nozione di inferenza su queste ultime.

È evidente che in tale linguaggio, si assume il modello Frege-Reichenbach e se ne superano i limiti sopra accennati, dal momento che i connettivi pragmatici consentono la costruzione di formule enunciative complesse e, dunque, l'instaurarsi di relazioni logiche tra enunciati non *truth-apt*.

Introdurrò, ora, il linguaggio pragmatico L_p di Dalla Pozza (1997), estendendolo attraverso l'introduzione di un segno logico-pragmatico di approvazione \mathcal{H} (corrispondente all'operatore $H!$ di Blackburn), per formule enunciative valutative di tipo espressivo.

1.5.1 Il linguaggio pragmatico L_p

Definiamo L_p specificando la sua struttura sintattica, semantica e pragmatica mediante le seguenti definizioni.

DEFINIZIONE 1. *Sintassi.*

(i) *Vocabolario.*

Segni descrittivi

-Lettere proposizionali: p_1, p_2, p_3, \dots

Segni logico-semantici

-Connettivi proposizionali: \neg (negazione), \wedge (congiunzione), \vee (disgiunzione), \rightarrow (condizionale), \leftrightarrow (bicondizionale).

Segni logico-pragmatici

-Segni di modo pragmatico: \vdash (segno di asserzione),
 \odot (segno di obbligo in senso prescrittivo), \mathcal{H} (segno di approvazione)
-Connettivi pragmatici: \sim (negazione), \cap (congiunzione), \cup
(disgiunzione), \supset (implicazione), \equiv (equivalenza).

(ii) *Regole di Formazione.*

- *Formule radicali* (fr) definite ricorsivamente mediante le seguenti regole di formazione (**RFR**):

RFR1. (Atomiche): Ogni lettera proposizionale è una fr.

RFR2. (Molecolari): (i) Sia α una fr; Allora $\neg\alpha$ è una fr.

(ii) Siano α_1 e α_2 ffr; allora, $\alpha_1 \wedge \alpha_2$, $\alpha_1 \vee \alpha_2$,
 $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2$, $\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2$ sono ffr.

-*Formule enunciative* (fe) -assertive, normative, valutative e miste- definite ricorsivamente mediante le seguenti regole di formazione (**RFE**):

RFE1. (Elementari): Sia α una fr; allora $\vdash\alpha$, $\odot\alpha$ e $\mathcal{H}\alpha$ sono ffe.

RFE2. (Complesse): (i) Sia δ una fe; allora $\sim\delta$ è una fe.

(ii) Siano δ_1 e δ_2 ffe; allora $\delta_1 \cap \delta_2$, $\delta_1 \cup \delta_2$,
 $\delta_1 \supset \delta_2$, $\delta_1 \equiv \delta_2$ sono ffe.

Introduciamo per definizione i segni di modo pragmatico \mathcal{P} (permesso), \mathcal{F} (vietato), \mathcal{T} (tollerato) e \mathcal{B} (disapprovato) come segue:

D1. $\mathcal{P}\alpha =_{\text{def.}} \sim \odot \neg \alpha$

D2. $\mathcal{F}\alpha =_{\text{def.}} \odot \neg \alpha$

D3. $\mathcal{T}\alpha =_{\text{def.}} \sim \mathcal{H} \neg \alpha$

D4. $\mathcal{B}\alpha =_{\text{def.}} \mathcal{H} \neg \alpha$

Da queste definizioni seguono le equivalenze pragmatiche seguenti:

EP1. $\sim \mathcal{P}\alpha \equiv \sim \sim \odot \neg \alpha$

EP2. $\mathcal{P} \neg \alpha \equiv \sim \odot \alpha$

EP3. $\sim \sim \odot \alpha \equiv \sim \mathcal{P} \neg \alpha$

EP4. $\sim \mathcal{T}\alpha \equiv \sim \sim \mathcal{H} \neg \alpha$

EP5. $\mathcal{T} \neg \alpha \equiv \sim \mathcal{H} \alpha$

EP6. $\sim \sim \mathcal{H}\alpha \equiv \sim \mathcal{T} \neg \alpha$

Va osservato che, a causa del comportamento intuizionistico dei connettivi pragmatici, non si danno analoghi pragmatici delle equivalenze E1-E6 della sez. 1.4.2. Pertanto, gli operatori pragmatici delle coppie \odot/\mathcal{P} e \mathcal{H}/\mathcal{T} non sono interdefinibili e, quindi, non sono tra loro duali. Ciò costituisce una differenza essenziale del comportamento logico degli operatori espressivi pragmatici non solo rispetto al comportamento degli operatori deontici *standard* (che, come abbiamo visto, richiedono piuttosto una interpretazione descrittiva), ma anche rispetto agli operatori valutativi espressivi (\mathcal{T} ! e \mathcal{H} !) di Blackburn, che su di questi sono mappati.

Osserviamo, inoltre, che il sottoinsieme delle formule enunciative elementari di L_p è definito dalla regola RFE1 in modo strettamente conforme al modello di analisi degli enunciati Frege-Reichenbach. In particolare, nella costruzione delle formule elementari, i segni di modo pragmatico \vdash , \odot e \mathcal{H} non possono essere iterati (dal momento che sono applicabili solo a formule radicali), né possono ricorrere sotto l'ambito d'azione dei connettivi classici. In questo modo, i segni di modo pragmatico sono definiti sintatticamente come operatori che trasformano formule radicali in formule enunciative. Questo mostra una differenza sintattica fondamentale tra i segni di modo pragmatico e i segni di modalità aletica che, nella nostra prospettiva, vanno interpretati sintatticamente come operatori che trasformano formule radicali in formule radicali modali e possono, quindi, essere iterati e ricorrere entro lo scopo dei connettivi proposizionali.

Tuttavia, poiché le formule normative e valutative con operatori deontici e valutativi iterati sono ritenute indispensabili per la formulazione delle metanorme e dei metavalori (v. Opfermann, 1977; von Wright, 1983), nella sezione 1.5.3 mostreremo come questo scopo può essere ottenuto in L_p , facendo uso di formule enunciative normative e valutative di un livello superiore, appartenenti a un'opportuna estensione modale di L_p , che include tra i segni logici *semantici* operatori deontici e valutativi di tipo *descrittivo*, funzionanti come operatori modali aletici.

Facendo uso dei connettivi pragmatici, la regola RF2 definisce l'insieme delle formule enunciative complesse, estendendo il modello Frege-Reichenbach senza violare il 'punto di Frege'. Una tale estensione è essenziale per la definizione di relazioni logiche tra enunciati non dotati di valori di verità. In particolare, RF2 consente la formulazione di formule enunciative *miste* come $\vdash\alpha \cup \mathcal{H}\beta$, che permettono di formalizzare in modo adeguato combinazioni di norme, atteggiamenti valutativi e credenze, come "l'impegno disgiuntivo" di Blackburn, inadeguatamente formalizzato nel suo linguaggio in termini di $\alpha \vee \mathcal{H}\beta$ (v. sez. 1.4.2). Tale formula non è una formula ben formata in L_p , dal momento che tenta di combinare una formula radicale con una formula enunciativa attraverso l'uso di un connettivo vero-funzionale applicabile solo a formule radicali.

DEFINIZIONE 2. *Semantica.*

Chiamiamo *interpretazione semantica* di L_p ogni coppia ordinata $(\{V, F\}, \sigma)$, ove $\{V, F\}$ è l'insieme dei valori di verità e σ è una funzione di assegnamento, che assegna a ogni formula radicale di L_p un valore di verità, secondo le usuali regole di verità di una semantica tarskiana classica, riportante in I.2.1.

Le nozioni metalogiche di validità (tautologia), soddisfacibilità, consistenza e compatibilità per le ffr di L_p , sono definite nel modo *standard* della semantica tarskiana, che, per semplicità, ometto.

DEFINIZIONE 3. *Pragmatica.*

Per ogni interpretazione semantica σ , chiamiamo *interpretazione pragmatica* di L_p associata a σ ogni coppia ordinata $(\{J, U\}, \pi_\sigma)$, ove $\{J, U\}$ è l'insieme dei valori di giustificazione (rispettivamente, giustificato e ingiustificato) e π_σ è una funzione di valutazione pragmatica, che assegna a ogni formula enunciativa normativa o valutativa di L_p un valore di giustificazione dipendente dagli assegnamenti di valori di verità fatti

da σ alle sue sottoformule radicali, in modo che le seguenti condizioni o *regole di giustificazione* (**RJ**) sono soddisfatte.

RJ1. (i) $\pi_\sigma (\vdash\alpha) = J$ se e solo se esiste una prova che α è vero, cioè, che $\sigma(\alpha) = V$. Quindi, $\pi_\sigma (\dashv\alpha) = U$ se non esiste una prova che α è vero.

(ii) Sia **N** un sistema *normativo*. Allora

$\pi_\sigma (\mathcal{O}\alpha) = J$ (relativamente a **N**) se e solo se esiste una prova che

- a) α è obbligatorio in **N**
- b) α descrive un (tipo di) atto
- c) α è fisicamente possibile
- d) α è logicamente compatibile con ogni formula radicale β che ricorre in una formula enunciativa normativa di forma $\mathcal{O}\beta$ o $\mathcal{P}\beta$ appartenenti a **N**.

Quindi, $\pi_\sigma (\mathcal{O}\alpha) = U$ se non esiste alcuna prova che tutte le condizioni a)-d) sono soddisfatte.

(iii) Sia **A** un sistema *assiologico*. Allora

$\pi_\sigma (\mathcal{H}\alpha) = J$ (relativamente a **A**) se e solo se esiste una prova che

- a) α è approvato in **A**
- b) α è fisicamente possibile
- c) α è logicamente compatibile con ogni formula radicale β che ricorre in una formula enunciativa valutativa di forma $\mathcal{H}\beta$ o $\mathcal{T}\beta$ appartenenti a **A**.

Quindi, $\pi_\sigma (\mathcal{H}\alpha) = U$ se non esiste alcuna prova che tutte le condizioni a)-d) sono soddisfatte.

RJ2. $\pi_\sigma (\sim\delta) = J$ se e solo se esiste una prova che δ è ingiustificata, cioè, $\pi_\sigma (\delta) = U$.

RJ3.

- (i)** $\pi_\sigma (\delta_1 \cap \delta_2) = J$ sse $\pi_\sigma (\delta_1) = J$ e $\pi_\sigma (\delta_2) = J$
- (ii)** $\pi_\sigma (\delta_1 \cup \delta_2) = J$ sse $\pi_\sigma (\delta_1) = J$ o $\pi_\sigma (\delta_2) = J$
- (iii)** $\pi_\sigma (\delta_1 \supset \delta_2) = J$ sse esiste una prova che se $\pi_\sigma (\delta_1) = J$, allora $\pi_\sigma (\delta_2) = J$
- (iv)** $\pi_\sigma (\delta_1 \equiv \delta_2) = J$ sse $\pi_\sigma (\delta_1 \supset \delta_2) = J$ e $\pi_\sigma (\delta_2 \supset \delta_1) = J$

1.5.2 Commenti a L_p

Si rendono necessari alcuni commenti esplicativi delle regole di giustificazione RJ1-RJ3 che definiscono ricorsivamente il concetto pragmatico di ‘giustificato in L_p ’, interpretando i connettivi pragmatici come funzioni parziali di giustificazione.

1) Va innanzitutto osservato che la regola RJ1 (ii)-(iii) definisce la giustificazione delle formule normative e valutative elementari di L_p in modo strettamente analogo. La ragione di questa ampia corrispondenza è che un sistema morale include sia un apparato normativo che un apparato assiologico che devono essere coesi, se il sistema deve essere coerente. Ciò significa che se in tale sistema morale un’azione α è obbligatoria, allora α è anche approvata, se α è vietata, allora α è

disapprovata e se α è permessa, allora α è tollerata (v. Kelsen, 1979). Per questo, si richiede che la struttura logica dell'apparato normativo del sistema si rifletta nella struttura logica del suo apparato assiologico, a meno di incongruenza tra sfera normativa e valutativa di uno stesso sistema morale. Naturalmente, i valori associati in questo modo alle norme, devono essere considerati fondamentali e non supererogatori; cosicché se $\mathcal{O}\alpha$ è giustificato nel sistema, allora $\mathcal{T}\neg\alpha$ deve essere ingiustificato nel sistema. Questa corrispondenza tra valori e norme entro uno stesso sistema non significa, tuttavia, riducibilità dei valori a prescrizioni, come in Hare (1952): la funzione apprezzativa degli enunciati apprezzativi rimane distinta dalla funzione prescrittiva degli enunciati normativi.

2) Va inoltre osservato che la regola RJ1 (ii)-(iii) definisce la giustificazione di ogni fe normativa e valutativa elementare come relativa a un sistema normativo o assiologico e in termini dell'esistenza di una prova che certe condizioni metalinguistiche (a)-(d) sono soddisfatte. Queste condizioni, tuttavia, stabiliscono dei requisiti puramente *formali* (logici) per le norme e i valori, senza imporre alcuna condizione materiale o sostanziale sul loro contenuto. In tal modo, tali condizioni vanno considerate come pure condizioni di razionalità, che possono essere soddisfatte da sistemi morali tra loro alternativi. Inoltre, come sottolinea Dalla Pozza (1997), la RJ1, facendo dipendere la giustificazione di una norma o di un valore "non genericamente dal fatto che le condizioni (a)-(d) sono realizzate, ma *dall'esistenza di una prova* che tali condizioni sono soddisfatte ..., [introduce] un criterio forte di razionalità", che impedisce l'introduzione surrettizia di nuove norme (o valori) nel sistema, attraverso procedure di interpretazione ermeneutica che non costituiscono procedure corrette di prova (v. Kelsen, 1960).

3) Le regole RJ1-RJ3 implicano due importanti proprietà della pragmatica di \mathbf{L}_p .

La prima è che tali regole non sempre permettono di determinare il valore di giustificazione di una fe complessa, quando tutti i valori di giustificazione delle componenti elementari sono conosciuti. Per esempio, $\pi_\sigma(\delta) = J$ implica $\pi_\sigma(\sim\delta) = U$, ma $\pi_\sigma(\delta) = U$ non implica necessariamente che $\pi_\sigma(\delta) = J$. Per questo in \mathbf{L}_p non vale il principio del terzo escluso. Lo stesso vale quando i connettivi pragmatici \supset e \equiv ricorrono in una fe. In questo senso, i connettivi pragmatici sono detti esprimere funzioni *parziali* di giustificazione. Ne segue che per i connettivi pragmatici di \mathbf{L}_p non vale alcun principio analogo al principio di vero-funzionalità dei connettivi classici: per le ffe occorre, quindi, far riferimento al concetto di prova anche quando si valuta il valore di giustificazione di una fe complessa, i cui componenti elementari hanno valori di giustificazione noti. In breve, la pragmatica di \mathbf{L}_p non è J-funzionale.

La seconda proprietà è che i connettivi pragmatici, diversamente da quelli proposizionali, non sono interdefinibili tra loro.

A causa di queste due proprietà, le regole RJ1-RJ3 conferiscono ai connettivi pragmatici di \mathbf{L}_p un comportamento logico di tipo intuizionistico. In termini tecnici, mentre i connettivi semantici di \mathbf{L}_p costituiscono un'algebra classica di Boole, i connettivi pragmatici di \mathbf{L}_p costituiscono un'algebra intuizionistico di Heyting. Pertanto,

"i connettivi pragmatici non sono un duplicato *ad hoc* dei connettivi semantici *standard* e i valori pragmatici 'giustificato' e 'ingiustificato' non reintroducono valori di verità camuffati sotto un diverso nome nel tentativo di far sembrare plausibile l'applicabilità della logica alla

concezione espressiva delle norme [e dei valori]; si tratta di concetti effettivamente distinti che soddisfano leggi logiche di tipo diverso e che dotano il nostro linguaggio formale pragmaticamente esteso di una struttura logica più ricca e articolata di quella dei linguaggi formali della logica *standard*, consentendo, così, di estendere effettivamente la logica oltre l'ambito delle espressioni dotate di valori di verità" (Dalla Pozza, *op.cit.*).

1.5.3 Nozioni metalogiche

Introduciamo, ora, le fondamentali nozioni metalogiche di validità, soddisfacibilità, consistenza e compatibilità pragmatiche, per le formule enunciative di L_p , mediante le seguenti definizioni.

DEFINIZIONE 4.

(i) Una fe δ è pragmaticamente *valida* o p-valida (rispettivamente, pragmaticamente *invalida* o p-invalida) se e solo se per ogni funzione di assegnamento σ e per ogni funzione di valutazione pragmatica π_σ , $\pi_\sigma(\delta) = J$ (rispettivamente, $\pi_\sigma(\delta) = U$).

(ii) Una fe δ è pragmaticamente *soddisfacibile* se e solo se esiste almeno una funzione di assegnamento σ e una funzione di valutazione pragmatica π_σ , tale che $\pi_\sigma(\delta) = J$ (altrimenti δ è insoddisfacibile e, quindi, p-invalida).

(iii) Una fe δ è pragmaticamente *consistente* se e solo se δ è pragmaticamente soddisfacibile.

(iv) Due ffe δ_1 e δ_2 sono tra loro pragmaticamente *compatibili* se e solo se $\delta_1 \cap \delta_2$ è pragmaticamente soddisfacibile.

Relativamente alla DEFINIZIONE 4 (i), introduciamo alcune *procedure di decisione* (o criteri di validità pragmatica) per l'insieme di tutte le ffe p-valide di L_p .

Poiché, come abbiamo visto, la pragmatica di L_p non è J-funzionale, non si può dare alcuna procedura generale diretta di decisione per tutte le ffe p-valide di L_p . Facendo uso, tuttavia, delle regole RJ1-RJ3 e della DEFINIZIONE 4 (i), possiamo stabilire i seguenti criteri diretti di validità pragmatica (VP), che faciliteranno il riconoscimento di alcuni sottoinsiemi rilevanti di ffe p-valide di L_p .

VP1. Sia α una fr tautologica (rispettivamente, una contraddizione); allora $\vdash\alpha$, $\emptyset\alpha$ e $\mathcal{H}\alpha$ sono ffe p-valide (rispettivamente, p-invalidi).

VP2. Sia δ una fe; allora $\sim\delta$ è p-invalida se δ è p-valida (quindi, δ è p-invalida, se $\sim\delta$ è p-valida).

VP3. Siano δ_1 e δ_2 ffe; allora

(i) $(\delta_1 \cap \delta_2)$ è p-valida sse (δ_1) e (δ_2) sono p-valide.
(ii) $(\delta_1 \cup \delta_2)$ è p-valida sse (δ_1) è p-valida o (δ_2) è p-valida.
(iii) $(\delta_1 \supset \delta_2)$ è p-valida sse per ogni funzione di assegnamento semantico σ e per ogni funzione di valutazione pragmatica π_σ , allora $\pi_\sigma(\delta_2) = J$ ogni volta che $\pi_\sigma(\delta_1) = J$.

(iv) $(\delta_1 \equiv \delta_2)$ è p-valida sse $(\delta_1 \supset \delta_2)$ è p-valida e $(\delta_2 \supset \delta_1)$ è p-valida.

VP4. Siano δ_1 e δ_2 ffe e sia $(\delta_1 \supset \delta_2)$ p-valida; allora ogni volta che δ_1 è p-valida, anche δ_2 è p-valida; e ogni volta che δ_2 è p-invalida, anche δ_1 è p-invalida.

VP5. Siano δ_1 e δ_2 ffe e sia $(\delta_1 \equiv \delta_2)$ p-valida; allora δ_1 è p-valida (rispettivamente, p-invalida) sse δ_2 è p-valida (rispettivamente, p-invalida).

È possibile, tuttavia, fornire un *criterio generale indiretto* per la validità pragmatica in L_p . A tal fine, introduciamo un'estensione modale di L_p , che denotiamo con L_p^M , realizzata aggiungendo ai segni logico-semantiche del vocabolario di L_p , gli operatori modali aletici **Pr**, **O** e **H**, interpretati, rispettivamente, come 'provato' (o provabile), 'obbligatorio' e 'approvato' in senso *descrittivo*; e alle regole di formazione per formule radicali di L_p , la seguente regola:

RF3: Sia α una fr; allora **Pr** α , **O** α e **H** α sono ffr (modali) di L_p^M .

Inoltre, introduciamo gli operatori modali **P**, **F**, **T** e **B** (interpretati rispettivamente come permesso, vietato, tollerato e disapprovato in senso descrittivo), mediante le seguenti definizioni corrispondenti a D1-D4:

D*1. **P** $\alpha =_{\text{def.}}$ $\neg \mathbf{O} \neg \alpha$

D*2. **F** $\alpha =_{\text{def.}}$ $\mathbf{O} \neg \alpha$

D*3. **T** $\alpha =_{\text{def.}}$ $\neg \mathbf{H} \neg \alpha$

D*4. **B** $\alpha =_{\text{def.}}$ $\mathbf{H} \neg \alpha$

Possiamo interpretare le formule radicali modali **Pr** α , **O** α , **P** α , **H** α , **F** α e **T** α come formule che descrivono gli atti illocutori espressi dalle corrispondenti ffe assertive, normative e valutative $\vdash \alpha$, $\mathbf{O}\alpha$, $\mathbf{P}\alpha$, $\mathbf{H}\alpha$, $\mathbf{F}\alpha$ e $\mathbf{T}\alpha$, rispettivamente, e la cui interpretazione semantica è fornita da un'opportuna interpretazione kripkeana (semantica dei mondi possibili; v. cap. I.2.2).

Quindi, in L_p^M si possono stabilire corrispondenze biunivoche tra le formule enunciative e le relative formule radicali modali, mediante i seguenti due schemi di correlazione:

SCHEMA C1

	$\vdash \alpha$	Pr α
	$\sim \vdash \alpha$	Pr $\neg \mathbf{Pr} \alpha$
	$\vdash \alpha_1 \cap \vdash \alpha_2$	Pr $\alpha_1 \wedge \mathbf{Pr} \alpha_2$
	$\vdash \alpha_1 \cup \vdash \alpha_2$	Pr $\alpha_1 \vee \mathbf{Pr} \alpha_2$
	$\vdash \alpha_1 \supset \vdash \alpha_2$	Pr (Pr $\alpha_1 \rightarrow \mathbf{Pr} \alpha_2$)
	$\vdash \alpha_1 \equiv \vdash \alpha_2$	Pr (Pr $\alpha_1 \leftrightarrow \mathbf{Pr} \alpha_2$)

In base alla corrispondenza introdotta dallo SCHEMA C1, ogni formula assertiva che compare a sinistra è *giustificata* quando la corrispondente formula radicale modale che compare a destra è *vera* (rispetto a un'opportuna interpretazione kripkeana)

e viceversa. Questa corrispondenza si dimostra facilmente osservando che le formule radicali modali che compaiono a destra non fanno altro che esplicitare le condizioni di giustificazione stabilite dalle regole di giustificazione pragmatica RJ per le corrispondenti formule assertive che compaiono a sinistra.

Lo SCHEMA C1 permette di utilizzare come criterio di validità per le formule assertive di L_p^M il criterio generale di validità semantica per le formule radicali di un linguaggio modale dotato di una semantica model-teorica di tipo kripkeano.

SCHEMA C2

$\Theta\alpha$	Pr ($O\alpha$)
$\sim\Theta\alpha$	Pr \neg Pr ($O\alpha$)
$\Theta\alpha_1 \cap \Theta\alpha_2$	Pr ($O\alpha_1$) \wedge Pr ($O\alpha_2$)
$\Theta\alpha_1 \cup \Theta\alpha_2$	Pr ($O\alpha_1$) \vee Pr ($O\alpha_2$)
$\Theta\alpha_1 \supset \Theta\alpha_2$	Pr (Pr ($O\alpha_1$) \rightarrow Pr ($O\alpha_2$))
$\Theta\alpha_1 \equiv \Theta\alpha_2$	Pr (Pr ($O\alpha_1$) \leftrightarrow Pr ($O\alpha_2$))

Analogamente, uno SCHEMA C3 per le formule valutative può essere ottenuto semplicemente rimpiazzando nello SCHEMA C2 ogni occorrenza di Θ nel lato sinistro, con una occorrenza di \mathcal{H} e ogni occorrenza di O nel lato destro, con una occorrenza di H .

Analogamente allo SCHEMA C1, gli SCHEMI C2 e C3 stabiliscono una corrispondenza tra la giustificazione di ogni fe normativa e valutativa e la verità delle corrispondenti formule radicali modali. Anche questa corrispondenza si dimostra facilmente osservando che le ffr modali che compaiono a destra non fanno altro che esplicitare le condizioni di giustificazione stabilite dalle regole pragmatiche RJ per le formule normative e valutative che compaiono a sinistra, posto che la giustificazione di ‘ $\Theta\alpha$ ’ dipende dall’esistenza di una prova che le condizioni metalinguistiche introdotte nelle regole di giustificazione RJ1 (ii) e (iii) sono soddisfatte. In questo modo, è possibile nuovamente utilizzare come criterio di validità per le formule normative e valutative di L_p^M il criterio generale di validità semantica per le formule radicali di un linguaggio modale dotato di una più complessa semantica model-teorica di tipo kripkeana, (v. Bellin e Ranalter, 2003).

Possiamo inoltre osservare che, alle formule radicali modali L_p^M può essere riapplicata la regola RFE1, ottenendo formule assertive, normative e valutative come, ad esempio, $\vdash(O\alpha)$, $\vdash(\neg P\alpha)$, $\Theta(O\alpha)$, $\Theta(P\alpha)$, $\mathcal{P}(O\neg\alpha)$, $\mathcal{P}(P\alpha)$, $\mathcal{H}(H\alpha)$, $\mathcal{H}(T\alpha)$, $\mathcal{T}(H\alpha)$, $\mathcal{T}(T\alpha)$, $\Theta(H\alpha)$, $\mathcal{P}(H\alpha)$, $\mathcal{H}(O\alpha)$, $\mathcal{H}(B\alpha \rightarrow B\beta)$, $\vdash(B\alpha \cap B\beta)$ ecc., che esprimono ffe di livello superiore, rendendo così possibile esprimere metanorme e metavalori (iterando la stessa procedura si possono ottenere in L_p^M , formule assertive, normative e valutative di ulteriore livello, esprimenti, tra l’altro, meta-metanorme, meta-metavalori, meta-meta-metanorme, ecc.).

Attraverso questa estensione modale di L_p diviene così possibile rendere sintatticamente precisa la distinzione fondamentale tra enunciati normativi e valutativi ed enunciati descrittivi di norme e valori, facendo corrispondere ai primi, formule normative e valutative caratterizzate dalla presenza di segni di modo pragmatico e ai

secondi, formule descrittive di norme e valori, caratterizzati da operatori “che agiscono in capacità semantica” (modali aletici). In \mathbf{L}_p^M diviene, altresì, possibile dimostrare la stretta corrispondenza tra norme o valori e proposizioni normative o valutative. Facendo uso, infatti, degli SCHEMI C1, C2 e C3, si dimostra che le seguenti equivalenze sono p-valide in \mathbf{L}_p^M :

$$\begin{aligned}\mathcal{O}\alpha &\equiv \vdash(\mathbf{O}\alpha) \\ \mathcal{H}\alpha &\equiv \vdash(\mathbf{H}\alpha)\end{aligned}$$

che stabiliscono un'equivalenza tra enunciati normativi e valutativi e asserzioni su norme e valori, provando che un enunciato normativo o valutativo in senso espressivo è giustificato se e solo se è giustificata l'asserzione della formula radicale descrittiva della norma o del valore. In questo modo viene ristabilita la corrispondenza tra logica delle norme e dei valori e logica degli enunciati descrittivi di norme e valori.

1.5.4 Applicazioni

Facendo un uso diretto delle regole di giustificazione RJ1-RJ3 e dei criteri di validità pragmatica VP1-VP5 (oppure, un uso indiretto degli SCHEMI C1-C3), possiamo individuare alcune ffe p-valide di \mathbf{L}_p . Utilizzando il segno Φ come segno metalinguistico che sta per qualsiasi segno di modo pragmatico *primitivo* di \mathbf{L}_p , diamo alcuni schemi generali di ffe p-valide. Da ognuno di tali schemi può essere ottenuta una formula enunciativa p-valida, rispettivamente assertiva, normativa o valutativa, rimpiazzando in modo uniforme negli schemi il segno Φ con \vdash , \mathcal{O} o \mathcal{H} . Ometto la dimostrazione di tali formule, per la quale si rimanda a Dalla Pozza (*op. cit.*).

- 1) $(\Phi\neg\alpha) \supset (\sim\Phi\alpha)$
- 2) $(\Phi\alpha_1 \wedge \Phi\alpha_2) \equiv \Phi(\alpha_1 \wedge \alpha_2)$
- 3) $(\Phi\alpha_1 \vee \Phi\alpha_2) \supset \Phi(\alpha_1 \vee \alpha_2)$
- 4) $\Phi(\alpha_1 \rightarrow \alpha_2) \supset (\Phi\alpha_1 \supset \Phi\alpha_2)$
- 5) $\Phi(\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2) \supset (\Phi\alpha_1 \equiv \Phi\alpha_2)$

La validità pragmatica degli schemi 1)-5) è importante perché stabilisce alcune relazioni fondamentali tra connettivi classici e pragmatici.

Sono p-validi anche i seguenti schemi:

- 6) $\Phi(\alpha \leftrightarrow \neg\neg\alpha)$
- 7) $\Phi\alpha \equiv \Phi\neg\neg\alpha$
- 8) $\Phi\alpha \supset \sim\Phi\neg\alpha$
- 9) $\Phi\alpha \supset \sim\sim\Phi\alpha$
- 10) $\sim\sim\sim\Phi\alpha \equiv \sim\Phi\alpha$

La validità pragmatica degli schemi 6)-10) permette di provare alcune interessanti proprietà dei connettivi \neg e \sim .

Sia \top una qualsiasi formula radicale tautologica e sia \perp una qualsiasi formula radicale contraddittoria, allora ogni fe (normativa o valutativa) $\Phi\top$ è p-valida e ogni fe

$\Phi \perp$ è p-invalida. Dagli schemi 1), 7), 8), 9) e 10) si ottiene la p-validità di $\sim \Phi \dashv \vdash$, $\sim \sim \Phi \dashv \vdash$ e $\sim \sim \sim \Phi \dashv \vdash$, e la p-invalidità di $\sim \Phi \perp$, $\sim \sim \Phi \perp$ e $\sim \sim \sim \Phi \perp$.

È importante osservare che le inverse di 1), 3), 4), 5), 8) e 9) non sono p-valide.

Non sono neanche p-validi i seguenti schemi che rappresentano, rispettivamente, la versione forte e la versione debole del principio del terzo escluso:

$$11^*) \Phi \alpha \cup \Phi \neg \alpha$$

$$12^*) \Phi \alpha \cup \sim \Phi \alpha$$

La non validità di 11*) e 12*) è una ovvia conseguenza del comportamento logico intuizionistico dei connettivi pragmatici.

Sono, invece, p-valide le seguenti formule che sono versioni del principio di non contraddizione per le ffe di L_p :

$$13) \sim (\Phi \alpha \cap \Phi \neg \alpha)$$

$$14) \sim (\Phi \alpha \cap \sim \Phi \alpha)$$

I seguenti schemi, esprimenti gli analoghi pragmatici di leggi logiche classiche che esprimono l'interdefinibilità dei connettivi *standard*, non sono p-validi:

$$15^*) (\Phi \alpha_1) \cap (\Phi \alpha_2) \equiv \sim (\sim \Phi \alpha_1 \cup \sim \Phi \alpha_2)$$

$$16^*) (\Phi \alpha_1) \cup (\Phi \alpha_2) \equiv \sim (\sim \Phi \alpha_1 \cap \sim \Phi \alpha_2)$$

$$17^*) (\Phi \alpha_1) \supset (\Phi \alpha_2) \equiv (\sim \Phi \alpha_1 \cup \Phi \alpha_2)$$

Sono invece p-validi i seguenti schemi che mostrano che le leggi precedenti valgono a livello pragmatico in una forma indebolita:

$$18) (\Phi \alpha_1) \cap (\Phi \alpha_2) \supset \sim (\sim \Phi \alpha_1 \cup \sim \Phi \alpha_2)$$

$$19) (\Phi \alpha_1) \cup (\Phi \alpha_2) \supset \sim (\sim \Phi \alpha_1 \cap \sim \Phi \alpha_2)$$

$$20) (\sim \Phi \alpha_1 \cup \Phi \alpha_2) \supset (\Phi \alpha_1) \supset (\Phi \alpha_2)$$

Sono, inoltre, p-validi i seguenti schemi che rappresentano note leggi logiche che valgono per le ffe di L_p , e che corrispondono ad altrettante importanti *regole di inferenza* per ffe.

$$21) (\delta_1 \cap \delta_2) \supset \delta_1 \quad (\text{legge di } \textit{Semplificazione})$$

$$22) \delta_1 \supset (\delta_1 \cup \delta_2) \quad (\text{legge di } \textit{Addizione})$$

$$23) (\delta_1 \cap (\delta_1 \supset \delta_2)) \supset \delta_2 \quad (\text{legge del } \textit{Modus Ponens})$$

$$24) (\delta_1 \supset (\delta_2 \supset \delta_3)) \equiv (\delta_1 \cap \delta_2) \supset \delta_3 \quad (\text{legge di } \textit{Importazione/Esportazione})$$

ove δ_1 , δ_2 e δ_3 stanno per ffe elementari o complesse.

Oltre ai precedenti schemi p-validi, che riguardano tutte le ffe di L_p , sia assertive, che normative e valutativa, sono p-valide le seguenti formule, che riguardano specificamente le ffe normative e valutative di L_p :

- | | |
|---|---|
| 25) $\mathcal{O}\alpha \supset \mathcal{P}\alpha$ | $\mathcal{H}\alpha \supset \mathcal{T}\alpha$ |
| 26) $\mathcal{O}\alpha \supset \sim\mathcal{P}\neg\alpha$ | $\mathcal{H}\alpha \supset \sim\mathcal{T}\neg\alpha$ |
| 27) $\sim\mathcal{O}\alpha \equiv \mathcal{P}\neg\alpha$ | $\sim\mathcal{H}\alpha \equiv \mathcal{T}\neg\alpha$ |
| 28) $\sim\sim\mathcal{O}\alpha \supset \sim\mathcal{P}\alpha$ | $\sim\sim\mathcal{H}\alpha \supset \sim\mathcal{T}\alpha$ |

Infine, le seguenti equivalenze miste

- 29) $\vdash\alpha \equiv \mathcal{O}\alpha$
 30) $\vdash\alpha \equiv \mathcal{H}\alpha$
 31) $\mathcal{O}\alpha \equiv \mathcal{H}\alpha$

sono p-valide ogni volta che α è una tautologia o una contraddizione.

È importante osservare che ogni fe p-valida di forma $\delta_1 \supset \delta_2$ corrisponde logicamente a una forma (o regola) di inferenza tra ffe di L_p .

Così, in L_p , possono essere specificate sia relazioni logiche classiche tra formule radicali – le uniche ammesse dal principio di *indifferenza dittiva* di Hare (v. sez. 1.3) – sia relazioni logiche di tipo intuizionistico tra formule enunciative (assertive, normative, valutative e miste), *che permettono l'estensione della logica al linguaggio morale espressivamente inteso*.

1.5.5 Il linguaggio pragmatico L_p e il Frege-Geach *problem*.

Possiamo dire di aver costruito in L_p una logica di tipo intuizionista per la concezione espressiva delle norme e dei valori, che non presenta alcuno dei limiti che abbiamo potuto rilevare nei precedenti tentativi di Hare e Blackburn. In particolare, siamo ora in grado di formalizzare l'inferenza (I) proposta da Geach come segue:

- (I***)
1. $\mathcal{B}(\alpha)$
 2. $\frac{\mathcal{B}(\alpha) \supset \mathcal{B}(\beta)}{\mathcal{B}(\beta)}$
 3. $\mathcal{B}(\beta)$

In base alla definizione D4, (I***) può essere riformulato – come abbiamo fatto nel caso di Blackburn - in termini di:

- (I****)
1. $\mathcal{H}(\neg\alpha)$
 2. $\frac{\mathcal{H}(\neg\alpha) \supset \mathcal{H}(\neg\beta)}{\mathcal{H}(\neg\beta)}$
 3. $\mathcal{H}(\neg\beta)$

L'inferenza (I****) - che è un caso di applicazione della regola del *Modus Ponens* per formule enunciative di L_p $\frac{\delta_1, \delta_1 \supset \delta_2}{\delta_2}$ - corrisponde allo schema p-valido 23).

Va inoltre notato che, in base all'equivalenza $\mathcal{H}\alpha \equiv \vdash(\mathbf{H}\alpha)$, se vale (I****), vale anche la seguente inferenza tra le corrispondenti asserzioni su valori:

- (I*****)
1. $\vdash(\mathbf{H}\neg\alpha)$
 2. $\vdash(\mathbf{H}\neg\alpha) \supset \vdash(\mathbf{H}\neg\beta)$
 3. $(\mathbf{H}\neg\beta)$

che ricostruisce in \mathbf{L}_p^M la corrispondenza tra logica degli enunciati valutativi e logica degli enunciati descrittivi di valore e la cui correttezza può essere dimostrata in una opportuna semantica kripkeana, facendo uso dello SCHEMA C1.

Le stesse inferenze, ovviamente, si ottengono tra norme ed enunciati descrittivi di norme, rimpiazzando in (I****) ogni occorrenza di \mathcal{H} con \mathcal{O} e in (I*****) ogni occorrenza di \mathbf{H} con \mathbf{O} .

Avendo fornito una logica di tipo intuizionista adeguata alla concezione espressiva delle norme e dei valori e in grado di dare una soluzione positiva al Frege-Geach *Problem*, posso dire di aver dato una risposta altrettanto positiva alla domanda posta nel titolo del citato e celebre lavoro di Hale (1993) "Può esistere una logica degli atteggiamenti?", eliminando ogni ragione di scetticismo al riguardo. Posso così ritenere che è stato eliminato il principale ostacolo che si frappone all'accettazione del Non-Cognitivism Etico.

Se questo dovesse essere ugualmente ritenuto inaccettabile, ciò non potrà essere per le ragioni logiche su cui si basava la sua principale obiezione – quella del Frege-Geach *problem*, appunto - né per timore che il Non-Cognitivism possa portare a estromettere l'etica dall'ambito della razionalità.

CONCLUSIONE

Nel dibattito contemporaneo interno al mondo filosofico anglofono sui fondamenti dell'etica, forme di Cognitivismo Non-Naturalista vengono riproposte con rinnovata fiducia, sulla base della diffusa convinzione che il discorso morale sia anch'esso di natura cognitiva, ovvero si sostanzia di affermazioni che possono essere vere o false, riaffermando il connubio tra etica e verità. Dire che gli enunciati normativi e valutativi possono «sostenere l'uso del predicato 'vero'» significa assegnare loro una natura descrittiva e, dunque, assegnare ai termini morali primari (buono, giusto, doveroso, ecc.) ricorrenti in essi una funzione *semantica*.

Così facendo, tuttavia, ho inteso dimostrare che il Cognitivismo Non-Naturalista non è in grado di esprimere il significato cognitivo degli enunciati normativi e valutativi in modi che non portino sistematicamente a confonderli con i corrispondenti enunciati descrittivi di norme e valori. Infatti, l'uso delle due possibili semantiche vero-condizionali che i cognitivisti hanno a disposizione per articolare il significato cognitivo degli enunciati, porta sistematicamente ad assegnare ai primi le stesse condizioni di verità che vengono assegnate ai secondi, portando così al collassamento della fondamentale distinzione tra enunciati che esprimono genuinamente norme o valori e le loro corrispondenti descrizioni.

Se, poi, il Cognitivismo Non-Naturalista intende riaffermarsi nella forma particolarista basata sull'uso dei termini morali spessi, esso deve nuovamente assegnare una funzione *semantica* alla componente valutativa di tali concetti. Ho inteso, allora, dimostrare che, così facendo, il Cognitivismo Non-Naturalista porta al collassamento di un'altra fondamentale distinzione e, cioè, della distinzione tra implicazioni analitiche e implicature convenzionali, che invece i parlanti sono in grado di recepire e conservare nelle loro pratiche linguistiche ordinarie.

In conseguenza dei miei argomenti contro il Cognitivismo Non-Naturalista, si può affermare che è linguisticamente improprio assegnare natura cognitiva (semantica) ai termini morali o alle componenti morali di termini descrittivi; e che sarebbe più adeguato restituire tali termini o loro componenti alla *dimensione pragmatica del significato e della comunicazione*.

In questo modo, trova una rinnovata legittimazione la posizione metaetica non-cognitivista.

Questa, tuttavia, incorre nel serio problema rappresentato dalla difficoltà – finora ritenuta impossibilità - di applicare la logica agli enunciati normativi e valutativi. Infatti, se non è possibile applicare la logica, allora non è possibile riconoscere relazioni di coerenza, incoerenza, equivalenza e inferenza tra norme o valori, rilegendo l'etica al di fuori dell'ambito dei discorsi razionali.

L'analisi di alcuni tentativi di risoluzione di tale problema si conclude con l'identificazione, nella vasta letteratura non solo metaetica, ma anche logica e giuridica, di un linguaggio formale pragmaticamente esteso, che consente di formalizzare gli enunciati morali non-cognitivamente intesi e di stabilire relazioni propriamente logiche tra essi. In particolar modo, ho proposto un'estensione di tale linguaggio – elaborato per le asserzioni e le norme - agli enunciati esprimenti valori, completando la proposta di una logica effettiva per il complesso degli enunciati morali.

In questo modo, è possibile recuperare parzialmente la dimensione razionale dell'etica, dal momento che, pur non potendo godere di una giustificazione ultima, essa può godere di una razionalità parziale, che consiste nell'identificazione di condizioni *formali* di giustificazione.

Così, se pure norme e valori ammettono solo una sorta di “giustificazione pratica”, affondando le loro radici, in ultima analisi, nelle preferenze e negli interessi umani, possiamo ciò nondimeno sottoporli al vaglio di discussioni e argomentazioni *logicamente valide* e, quindi, razionali. Scrive Blackburn:

“I nostri interessi contano per noi (il che è una tautologia: per questo sono interessi), ma quanto continuo può cambiare, e le cose che possono a volte provocare questo cambiamento sono le discussioni, gli argomenti e la consapevolezza della forza di altri interessi: sono gli argomenti pratici, con i quali ci chiediamo cosa possiamo fare, quali principi dobbiamo sostenere, quali tratti del carattere dobbiamo lodare o biasimare. Cosa dobbiamo pensare di questi argomenti?” (1999b:318).

A questa domanda, con questo lavoro, ho cercato di dare una risposta.

BIBLIOGRAFIA

- Alchourròn C.E., Bulygin E. (1971), *Normative Systems*, Springer Verlag, Wien-NY
- (1981), *The Expressive Conception of Norms*, in Hilpinen R. (ed.) *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, London.
- (1989), *Limiti della Logica e del Ragionamento Legale*, in Martino A. (cur.), *Sistemi esperti nel diritto*, CEDAM
- Alm D. (2000), *Moral Conditionals, Non-Cognitivism and Meaning*, "The Southern Journal of Philosophy" 38
- Arrington R.L. (1989), *Rationalism, Realism and Relativism*, Cornell University Press, NY.
- Austin J. L. (1950), *Truth*, "Proceedings of the Aristotelian Society", suppl. Vol. 24; in, *Philosophical Papers*, Clarendon Press, Oxford; trad. it., Leonardi P. (cur.), Guerini, Milano, 1990
- (1962), *How to do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford; trad. it., Marietti, Genova, 1987
- Ayer A. J. (1936), *Language, Truth and Logic*, Victor Gollanz Ltd, London; trad. it., Feltrinelli, Milano, 1961
- (1984), *Are there Objective Values?*, in *Freedom and Morality and Other Essays*, Oxford U.P.
- Bagnoli C. (di prossima pubblicazione), *The Exploration of Moral Life*, in *Iris Murdoch Philosopher*, Brookes J. (ed.), Oxford U.P.
- Baldwin T. (2002), *The Three Phases of Intuitionism*, in Stratton-Lake (2002)
- Barker S. (2000), *Is Value Content a Component of Conventional Implicature?*, "Analysis" 60
- Bellin G., Ranalter K. (2003), *A Kripke-style Semantics for the Intuitionistic Logic of Pragmatics ILP*, "Journal of Logic and Computation" 13 (5)
- Bellissima F., Pagli P. (1993), *La Verità Trasmessa*, Santini, Firenze
- Björnsson G. (2001), *Why Emotivists Love Inconsistency*, "Philosophical Studies".
- Blackburn S. (1981), *Rule Following and Moral Realism*, in *Wittgenstein, To Follow a Rule*, Holtzman S., Leich S. (eds.), Routledge & Kegan Paul, Henley
- (1984), *Spreading the Word*, Clarendon Press, Oxford
- (1985), *Errors and the Phenomenology of Value*, in Blackburn, 1993.
- (1988), *Attitudes and Contents*, "Ethics", in Blackburn, 1993.
- (1992), *Morality and Thick Concepts II*, "Midwest Studies in Philosophy" xx
- (1993), *Essays in Quasi-Realism*, Oxford U.P., Oxford
- (1998), *Ruling Passions*, Oxford U.P.

- (1999a), *Is Objective Moral Justification Possible on a Quasi-realist Foundation?*, "Inquiry" 42
- (1999b), *Think*, Oxford U.P.; trad. it., Il Saggiatore, Milano, 2001
- (2002), *Replies*, "Philosophy and Phenomenological Research" 65
- Brandt R.B. (1996), *Facts, Values, and Morality*, Cambridge University Press, NY.
- Brighthouse M. H. (1990), *Blackburn's Projectivism- An Objection*, "Philosophical Studies"
- Brink D.O. (1989), *Moral Realism and the Foundations of Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, trad. it., *Il Realismo Morale e I Fondamenti dell'Etica*, Castellani F. e Corradini A. (curr.), V&P, Milano, 2003
- Bulygin E. (1977), *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminatezza degli ordinamenti normative*, in Di Bernardo G. (cur.), *Logica Deontica e Semantica*, Il Mulino, Bologna
- (1982), *Norms, Normative Propositions and Legal Statements*, in Floistad G. (ed.), *Contemporary Philosophy*, vol.III, Martin Nijhoff Publisher, Boston
- Carnap R. (1932), *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*, "Erkenntnis" II, trad. it. in, *Il neoempirismo*, Pasquinelli (cur.), Utet, Torino 1969
- (1935), *Philosophy and Logical Syntax*, Kegan Paul, London
- (1947), *Meaning and Necessity*, University of Chicago Press, Chicago; trad. it., La Nuova Italia, Firenze, 1976
- (1963), *Abraham Kaplan on Value Judgments*, in Schilpp P.A. (ed.), *The Philosophy of Rudolf Carnap*, The Library of Living Philosophers; trad. it., Il Saggiatore, Milano, 1974
- Copi I. M. (1961), *Introduction to Logic*, The Macmillan Company, NY; trad. it., Il Mulino, Bologna 1964
- Copp, D. (2001), *Realist Expressivism -A Neglected Option for Moral Realism*, "Social Philosophy and Policy" 18
- D'Agostini F. (1997), *Filosofia Analitica*, Paravia, Torino
- Dalla Pozza C. (1991), *Un'interpretazione pragmatica della logica proposizionale intuizionistica*, in Usberti G. (cur.), *Problemi fondazionali nella teoria del significato*, Leo S. Olschki
- (1997), *Una logica Pragmatica per la Concezione "Espressiva" delle Norme*, in Martino A. (cur.), *Logica delle Norme*, (Scuola Normale Superiore) S.E.U., Pisa
- Dalla Pozza C., Garola C. (1995), *A Pragmatic Interpretation of Intuitionistic Propositional Logic*, in "Erkenntnis", 43
- Dancy J. (1993), *Moral Reasons*, Blackwell, Oxford
- (1996), *In Defence of Thick Concepts*, "Midwest Studies in Philosophy" xx
- (1999a), *Defending Particularism*, "Metaphilosophy" 30
- (1999b), *On the Logical and Moral Adequacy of Particularism*, "Theoria" 65 (3)

- (2000a), *The Particularist's Progress*, in Hooker B. W. e Little M. (eds.), *Moral Particularism*, Oxford U.P., Oxford
- (2000b), *Practical Reality*, Oxford U.P., Oxford
- (2003), *Contro le ragioni basate su desideri*, "Ragion Pratica" 20
- (2004), *Ethics without principles*, Clarendon Press, Oxford
- Davidson D. (1984), *Inquiries into truth and interpretation*, Oxford U.P., Oxford
- Divers J., Miller A. (1994), *Why Expressivists about Value should not Love Minimalis About Truth*, in *Analysis* 54
- Dorr C. (2002), *Noncognitivism and Wishful Thinking*, "Nous" 36.
- Dreier J. (1996a), *Expressivist Embeddings and Minimal Truth*, "Philosophical Studies" 83
- (1996b), *Accepting Agent-Centered Norms: A Problem for Non-Cognitivists and a Suggestion for Solving It*, " Australasian Journal of Philosophy" 74.
- (1998), *A Defense of Expressivism Against an Interesting Objection*, relazione presentata alla conferenza Central Division APA, e abstracted in "The Proceedings of the American Philosophical Association"
- (1999), *Transforming Expressivism*, "Nous" 33
- (2006) (ed.), *Recent Debates in Moral Theory*, Blackwell, London
- Dummett M. (1973), *Frege. Philosophy of Language*, Duckworth, London; trad. it. parziale, *Filosofia del Linguaggio. Saggio su Frege*, Marietti, Casale Monferrato, 1993
- (1975), *What is a Theory of Meaning? I*, in Guttenplan S. D. (ed.), *Mind and Language*, Oxford U.P., Oxford
- (1976), *What is a theory of Meaning? II*, in Evans G. e McDowell J. (eds.), *Truth and Meaning. Essays in Semantics*, Clarendon Press, London
- (1978), *Truth and Other Enigmas*, Harvard U.P., Cambridge MA; trad. it., *Il Saggiatore*, Milano, 1996
- (1982), *Realism*, "Synthese" 52
- (2004), *Pensieri*, De Ferrari, Genova
- Engel P. (1998), *La vérité. Réflexions sur quelques truismes*, Hatier, Pris ; trad. It., *Verità*, De Ferrari, Genova, 2004
- Føllesdal D., e Hilpinen R. (1971), *Deontic Logic: an Introduction*, in Hilpinen R. (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Reidel, Dordrecht-Boston-London.
- Foster J.A. (1976), *Meaning and Truth Theory*, in Evans G. e McDowell J. (eds.), *Truth and Meaning. Essays in Semantics*, Clarendon Press, London
- Frazier R.L. (1998), *Intuitionism in Ethics*, from, Craig E. (ed.), *Routledge Encyclopedia of Phiosophy*, London.
- Frege G. (1879), *Begriffsschrift*, Nebert, Halle, trad. it. in Frege, 1965

- (1884), *Die Grundlagen der Arithmetik*, Koebner, Breslau; trad. it. in Frege, 1965
- (1891), *Funktion und Begriff*, Pohle, Jena; trad. it. in Frege, 1965
- (1892), *Über Sinn und Bedeutung*, in “Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, 100; trad. it. in Frege, 1965
- (1893), *Grungesetze der Arithmetik, I*, Pohle, Jena; trad. it. parziale in Frege, 1965
- (1918), *Der Gedanke. Eine logische Untersuchung*, in “Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus”, I; trad. it. in Frege, 1988
- (1923), *Logische Untersuchungen*, in “Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus” I; trad. it., *Ricerche logiche*, Guerini, Milano 1988
- (1965), *Logica e Aritmetica*, Mangione C. (ed.), Boringhieri, Torino
- Galvan S. (1985), *Introduzione alle Logiche Filosofiche I: Estensioni della Logica Proporzionale Classica*, I.S.U. Università Cattolica, Milano
- (1987), *Introduzione alle Logiche Filosofiche II: Applicazioni Filosofiche della Logica Deontica*, I.S.U. Università Cattolica, Milano
- (1991), *Logiche Intensionali: Sistemi Proporzionali di Logica Modale, Deontica, Epistemica*, Franco Angeli, Milano
- Geach P.T. (1957-58), *Imperatives and Practical Reasoning*, in Geach, P.T., *Logic Matters*, University of California Press, 1980, Berkeley and Los Angeles.
- (1965), *Assertion*, in Geach, P.T., *Logic Matters*, University of California Press, 1980, Berkeley and Los Angeles.
- Gert J. (2002), *Expressivism and Language Learning*, “Ethics” 102
- Gibbard A. (1986), *An Expressivistic Theory of Normative Discourse*, “Ethics” vol.96, N.3
- (1990), *Wise choices, Apt Feelings. A Theory of Normative Judgement*, Clarendon Press, Oxford.
- (1992), *Morality and Thick Concepts I*, “Midwest Studies in Philosophy” xx
- (2002), *Normative Concepts and Recognitional Concepts*, “Philosophy and Phenomenological Research” 64
- Grice H.P. (1967), *Logic and Conversation*, manoscritto non pubblicato delle William James Lectures, Harvard University, trad. it., *Logica e Conversazione*, in, *Gli Atti Linguistici*, Feltrinelli, Milano 1978
- (1981), *Presupposition and Conversational Implicature*, in, Cole P. (ed.), *Radical Pragmatics*, Academic Press, NY
- Haack S. (1978), *Philosophy of Logics*, Cambridge University Press, Cambridge
- Hale B. (1986), *The Compleat Projectivist*, “Philosophical Quarterly” 36
- (1993), *Can there be a logic of attitudes?*, in Haldane, J., Wright, C. (eds.), *Realty, representation and projection*, Oxford U.P., Oxford

- (2002), *Can Arboreal Knotwork Help Blackburn out of Frege's Abyss?*, "Philosophy and Phenomenological Research" 65
- Hare R. M. (1949), *Imperative Sentences*, "Mind" 58, in Hare, 1971b
- (1952), *The Language of Morals*, Oxford U.P., Oxford; trad. it., Ubaldini, Roma, 1968
- (1963), *Freedom and Reason*, Oxford U.P.; trad. it., Il Saggiatore, Milano 1971
- (1969a), *Descriptivism*, in "Proceedings of the British Academy" 49, in Hudson W.D. (ed.), *The "Is-Ought" Question*, Macmillan, London; in Hare, 1971b
- (1969b), *Practical inferences*, in Kruse V. (ed.), *Festschrift til Alf Ross*, Juristforbundets Forlav, Copenhagen; in Hare, 1971b
- (1971a), *Some Alleged Differences between Imperatives and Indicatives*, "Mind" 76; in Hare, 1971b
- (1971b), *Practical inference*, Macmillan, London
- (1978), *On the Possibility of a Rational Foundation of Norms*, in Skiadas A.S. (ed.), *Scientific and Extra-scientific Rationality* (Proceedings of Conference of Ellenike Anthropistike Etaireia at Portaria, Thessaly, Atene
- (1985), *Come decidere razionalmente le questioni morali?*, in Gianformaggio L., Lecaldano E. (curr.), *Etica e diritto: le vie della giustificazione razionale*, Laterza, Roma-Bari.
- (1989), [Some Sub-Atomic Particles of Logic](#), "Mind" 98
- (1995), *Off on the Wrong Foot*, in Couture J. Nielsen K. (eds.), *On the Relevance of Metaethics: New Essays on Metaethics*, "Canadian Journal of Philosophy" Suppl. 21
- (1996), *Philosophy of Language in Ethics*, in M.Dascal et al. (eds.), *Handbuch Sprachphilosophie*, De Gruyter, Berlino; rist. e rivisto in Hare, 1997
- (1997), *Sorting Out of Ethics*, Oxford U.P., Oxford
- Hare P.H., Madden E.H. (1969), [Why Hare Must Hound the Goods](#), "Philosophy and Phenomenological Research"
- Harman G. (1977), *The Nature of Morality*, Oxford U.P., Oxford
- Hart H.L.A. (1961), *The concept of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Hintikka J. (1969), *Models for Modalities. Selected essays*, Reidel, Dordrecht
- Holtzman, S., Leich, C. (1981), *Wittgenstein: To Follow A Rule*, Routledge & Kegan Paul, London
- Horwich P. (1990), *Truth*, Oxford U.P. Oxford
- (1994), *The Essence of Expressivism*, "Analysis" 54
- Hughes G.E., Cresswell M. J. (1968), *An Introduction to Modal Logic*, Methuen, London; trad. it., Il Saggiatore, Milano, 1963
- Humberstone I. L. (1996), *A Study in Philosophical Taxonomy*, "Philosophical Studies" 83
- (1992), *Direction of Fit*, "Mind" 101

- Jackson F. (1999), *Non-Cognitivism, Validity and Conditionals*, Jamieson
- Jackson F., Pettit P. (1998), *A problem for Expressivism*, "Analysis" 58
- Jørgensen J., (1937-38), *Imperatives and Logic*, in "Erkenntnis", 7
- Kalinowski G. (1965), *Introduction à la logique juridique*, R.Pichon & R.Durand-Auzias, Paris ; trad. it., *Introduzione alla Logica Giuridica*, Giuffrè, Milano, 1971
- (1977), *Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica*, in Di Bernardo (cur.), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino
- Kaplan A. (1963), *Logical Empiricism and Value Judgments*, in Schilpp P.A. (ed.), *The Philosophy of Rudolf Carnap*, The Library of Living Philosophers; trad. it., Il Saggiatore, Milano, 1974
- Kelsen H. (1960), *Reine Rechtslehre*, Verlag Franz Deutiche, Wien.
- Kirkin S. (2000), *Quasi-Realism, Sensibility Theory and Ethical Relativism*, Inquiry" 43
- Kivy P. (1992), 'Oh boy! You too!', *Aesthetic Emotivism Reexamined*, in Hahn H. (ed.), *The Philosophy of A. J. Ayer*, La Salle, IL: Open Court
- Kolbel M. (1997), *Expressivism and the Syntactic Uniformity of Declarative Sentences*, "Critica" 29 (87)
- (2002), *Truth without Objectivity*, Routledge, London
- Kripke S.(1963), *Semantical Analysis of Modal Logic I*, "Acta Philosophica Fennica" 10, in *Reference and Modality*, Linsky L. (ed.), Oxford University Press, 1971; trad. it., Bompiani Milano 1974
- Kutschera von, F. (1982), *Grandlagen der Ethik*, Walter de Gruyter, Berlin; trad. it. riveduta, *Fondamenti dell'Etica*, Corradini A. (cur.), Franco Angeli, Milano, 1991
- Lang G. (2001), *The Rule-following Consideration and Metaethics: some false moves*, "European Journal of Philosophy" 9
- Law I. (1996), *Improvement and Truth in Quasi-realism*, "Cogito"
- Lecaldano E. (1998), *L'oggettività dell'Etica: Una visione Sentimentalistica*, "Rivista di Filosofia" LXXXIX
- (1990), *Etica e Significato: Un Bilancio*, in Viano C.A. (cur.), *Teorie Etiche Contemporanee*, Bollati Boringhieri, Torino
- Leiter B. (2001), *Objectivity in Law and Morals*, Cambridge U.P., Cambridge
- Lenman J. (2003), *Disciplined Syntacticism and Moral Expressivism*, "Philosophy and Phenomenological Research"
- Levinson S.C. (1983), *Pragmatics*, Cambridge U.P., Cambridge; trad. it., *La Pragmatica*, Il Mulino, Milano 1985
- Little M. (1994), *Moral Realism II: Non-Naturalism*, "Philosophical Books" 25
- Lovibond S. (1983), *Realism and Imagination in Ethics*, Basil Blackwell, Oxford.

- Lycan W. (2000), *Philosophy of Language. A contemporary introduction*, Routledge, London; trad. it., Cortina, Milano 2002
- Lynch M.P. (ed.) (2001), *The Nature of Truth*, MIT Press, Cambridge MA
- Mackie J.L. (1977), *Ethics: Inventing Right and Wrong*, Penguin, Harmondsworth.
- Mautner T. (2000), *Problems for Anti-expressivism*, Analysis 60
- McDowell J. (1978), *Are Moral requirements Hypothetical Imperatives?*, "Proceedings of the Aristotelian Society", suppl. Vol.52; in, *Mind, Value and Reality*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1998
- (1979), *Virtue and Reason*, "The Monist" 62; in, *Mind, Value and Reality*, Harvard U.P., Cambridge MA, 1998
- (1980), *On the Sense and Reference of a Proper Name*, in Platts, 1980
- (1981), *Non-cognitivism and Rule Following*, in Holtzman S., Leich C. (eds.); trad. it. in *Etica Analitica*, Donatelli P., Lecaldano E. (curr.) LED, Milano, 1996.
- (1987), *Projection and Truth in Ethics*, in, Darwall S., Gibbard A., Railton P. (eds.), *Moral discourse and practice*, Oxford U.P., NY 1997.
- (1994), *Mind and World*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- McNaughton D. (1988), *Moral Vision*, Blackwell, Oxford
- Miller A. (1998a), *Philosophy of Language*, UCL Press, London.
- (1998b), *Emotivism and the Verification Principle*, PAS 98
- (1998c), *Rule-following, response-dependence and McDowell's debate with Anti-realism*, "European Review of Philosophy" 3
- (2003), *An Introduction to Contemporary Metaethics*, Polity Press, Cambridge.
- Miller A., Wright C. (eds.) (2002), *Rule-following and Meaning*, Acumen, London
- Montague R. (1974), *Formal Philosophy*, Yale U.P.
- Moore G.H., 1903, *Principia Ethica*, Revised Edition 1993, Cambridge U.P., Cambridge; trad. it., Lampugnani Nigri, Milano, 1964
- Murdoch I. (1956), *Vision and Choice*, in Murdoch 1997
- (1957), *Metaphysics and Ethics*, in Murdoch 1997
- (1966), *The Darkness of Practical Reason*, in Murdoch 1997
- (1970), *The Sovereignty of Good*, Routledge, London
- (1997), *Existentialists and Mystics*, Conradi P. (ed.), Penguin Books, London
- Ogden C.G., Richards I. A. (1923), *The Meaning of Meaning*, London
- Opfermann W. (1977), *Sull'interpretazione dei metaoperatori logico-normativi. Con un contributo all'applicazione della logica delle norme in diritto costituzionale*, in Di Bernardo G. (cur.), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino
- Peacocke C. (2004), *The Realm of Reason*, Oxford U.P., Oxford

- Peacocke C., Kerstein A. (2006), *Must we Weep for Sentimentalism?*, in Dreier J. (ed.) 2006
- Pettit P. (1987), *Humeans, Anti-Humeans and Motivation*, "Mind" 96
- (1996), *Realism and Truth*, "Philosophy and Phenomenological Research" 56
- Platts M. (1979), *Ways of Meaning*, ch. 10, Routledge and Kegan Paul, London; in, Sayre-McCord G. (ed.), *Essays on Moral Realism*, Cornell U.P, Ithaca and London, 1988.
- (1980), *Moral Reality and the End of Desire*, in Platts M. (ed.), *Reference, Truth and Reality*, Routledge and Kegan Paul, London
- Prawitz D. (1977), *Meanings and Proofs: On the Conflict between Classical and Intuitionistic Logic*, "Theoria" 43
- Prichard H.A. (1912), *Does Moral Philosophy rest on a Mistake?*, in "Mind" 21
- (1949), *Moral Obligation: Essays and Lectures*, Ross W.D. (ed.), Clarendon Press, Oxford
- Putnam H. (2002), *The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays including the Rosenthal Lectures*, Harvard U.P.; trad. it., *Fatto/valore. Fine di una Dicotomia*, Fazi Ed., Roma, 2004
- Quine W.V.O. (1953), *From a Logical Point of View*, Harvard U.P, Cambridge MA; trad. it., *Il problema del significato*, Ubaldini, Roma, 1966
- (1960), *Word and Object*, Mit Press, Cambridge MA; trad. it., *Il Saggiatore*, Milano 1970
- (1990), *The Pursuit of Truth*, Harvard U.P., Cambridge MA
- Rambaudi D. (1973), *Problemi Semantici dei linguaggi Valutativi*, Marzorati, Milano
- Ramsey F. P. (1927), *Facts and Propositions*, "Proceedings of the Aristotelian Society", suppl. Vol.7
- Reich (1951), *The rise of Scientific Philosophy*, University of California Press, Los Angeles.
- Reichenbach H. (1947), *Elements of Symbolic Logic*, The Free Press, New York.
- Rescher N. (1973), *The Coherence Theory of Truth*, Oxford U.P., Oxford
- Rosen G. (1998), *Blackburn's Essays in Quasi-Realism*, "Nous" 32
- Ross A. (1941), *Imperatives and Logic*, "Theoria" VII
- (1968), *Directives and Norms*, Routledge & Kegan Paul, London
- Ross W.D. (1930), 6th ed. 1965, *The Right and the Good*, Oxford U.P., Oxford; trad. it., Mordacci R. (ed.), Bompiani, Milano, 2004
- (1939), *The Foundations of Ethics*, Clarendon Press, Oxford.
- Russell B. (1935), *Religion and Science*, NY; trad. it., La Nuova Italia, Firenze, 1951
- (1940), *An Inquiry into Meaning and Truth*, Allen & Unwin, London; trad. it., *Significato e Verità*, Longanesi 1963

- (1952), *The Elements of Ethics*, in Sellars W. e Hospers J. (eds.) *Readings in Ethical Theory*, CUP
- Sayre-McCord G. (1985), *Logical Positivism and the Demise of 'Moral Science'*, in Rescher N. (ed.), *The Heritage of Logical Positivism*, University Press of America, NY
- (1986), *The Many Moral Realisms*, "Southern Journal of Philosophy", suppl. vol. 24, in 1988
- (ed.) (1988), *Essays on Moral Realism*, Cornell U.P. Ithaca, NY
- Schueler G. (1988), *Modus Ponens and Moral Realism*, "Ethics" 98
- Singer P. (ed.) (1991), *A Companion to Ethics*, Blackwell, Oxford.
- Sinnott-Armstrong W., Timmons M.(eds.) (1996), *Moral Knowledge?*, Oxford U.P., Oxford
- (2002), *Expressivism and Embedding*, "Philosophy and Phenomenological Research" 61 (3)
- (1995), *Nihilism and Skepticism about Moral Obligation*, "Utilitas"
- Sinnott-Armstrong W., Moore J, Fogelin R. (1986), *A defence of Modus Ponens*, "Journal of Philosophy" 86
- Smart J.J.C. (1984), *Ethics, Persuasion and Truth*, Routledge and Kegan Paul, London
- Smith M. (1988), *Humeans, Anti-Humeans and Motivation: a reply to Pettit*, "Mind" 97
- (1994a), *The Moral Problem*, Oxford U.P., Oxford
- (1994b), *Why expressivists about value should not love Minimalism About Truth*, in *Analysis* 54
- (2000), *Moral Realism*, in Hugh LaFollette (ed.), *Blackwell Guide to Ethical Theory*, Blackwell, Oxford
- (2004), *Ethics, and the A Priori*, Cambridge U.P. Cambridge MA
- Stenius E. (1969), *Mood and Language-Games*, in Davis J. W., Hockney D. J., Wilson W. K. (eds.), *Philosophical Logic*, Reidel, Dordrecht
- Stevenson C. L. (1937), *The Emotive Theory of Ethical Terms*, "Mind" XLVI; in 1963
- (1944), *Ethics and Language*, Yale U.P., New Heaven; trad. it., Longanesi, Milano, 1962
- (1950), *The Emotive Conception of Ethics and its Cognitive Implications*, "Philosophical Review" 59, in Stevenson, 1963
- (1963), *Facts and Values*, Greenwood Press, Westport
- (1983), *Value Judgements: Their Implicit Generality*, in Bowie N. E. (ed.), *Ethical Theory in the Last Quarter of the Twentieth Century*, Hackett, Indianapolis.
- Stoljar D. (1993), *Emotivism and Truth Conditions*, "Philosophical Studies" 70
- Stratton-Lake P. (ed.) (2002), *Ethical Intuitionism, Re-evaluations*, Oxford U.P., Oxford.

- Tarski A. (1933), *The Concept of Truth in Formalized Languages*, in *Logic, Semantics, Meta-Mathematics*, Oxford University Press, 1956; trad. it., *L'Antinomia del Mentitore nel Pensiero Contemporaneo da Pierce a Tarski*, Rivetti Barbò (ed.), V & P, Milano, 1961
- (1944), *The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics*, in "Philosophy and Phenomenological Research" IV; in Lynch (ed.) 2001
- Timmons M. (1998), *Morality without Foundations*, Oxford U.P.
- Unwin N. (1999), *Quasi-Realism, Negation and the Frege-Geach Problem*, "Philosophical Quarterly" 49
- Van Roojen M. (1996), *Expressivism and Irrationality*, "Philosophical Review" 105
- (2005), *Expressivism, Supervenience and Logic*, "Ratio"
- Wedgewood R. (1997), *Non-Cognitivism, Truth and Logic*, "Philosophical Studies" 86
- (2000), *The Metaethicists' Mistake*, pagina web personale: <http://users.ox.ac.uk/~mert1230/papers.htm>
- Weinberger O. (1977), *Logica delle norme e domini logici*, in Di Bernardo, G. (ed.), *Logica Deontica e Semantica*, Il Mulino, Bologna.
- Wiggins D. (1976), *Truth, Invention and the Meaning of Life*, "Proceedings of the British Academy" LXII, in *Needs, Values, Truth*, Basil Blackwell, Oxford, 1987.
- Williams B. (1985), *Ethics and the Limits of Philosophy*, Harvard U.P., Cambridge MA; trad. it. Laterza, Bari, 1987
- (1996), *Truth in Ethics*, in Hooker B. (ed.), *Truth in Ethics*, Blackwell, Oxford
- Wittgenstein L. (1921), *Tractatus logico-philosophicus*, Routledge & Kegan Paul, London; trad. it., *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Einaudi, Torino, 1984
- (1953), *Philosophical Investigation*, Blackwell, Oxford; trad. it., Einaudi, Torino, 1968
- Wright von, G.H. (1951), *Deontic Logic*, "Mind" 60, in Wright von, 1957
- (1957), *Logical Studies*, Routledge and Kegan Paul, London
- (1963), *Norm and Action. A Logical Enquire*, Routledge and Kegan Paul, London
- (1983), *Norms, Truth and Logic*, in Wright von, *Philosophical Papers*, vol.I (Practical Reason), Cornell University Press, NY
- Wright C. (1988), *Realism, Anti-Realism, Irrealism, Quasi-Realism*, "Midwest Studies in Philosophy" 12
- (1992), *Truth and Objectivity*, Harvard U.P. Cambridge MA
- (1993), *Anti-realism: the Contemporary Debate - Whither Now?*, in Haldane J., Wright C. (eds.), *Reality: Representation and Projection*, Oxford U.P., Oxford
- (1996), *Truth in Ethics*, in Hooker B. (ed.), *Truth in Ethics*, Blackwell, Oxford
- Wright C., MacDonald G. (eds.) (1987), *Facts, Science and Value. Essays in Honour of Ayer's Truth, Language and Logic*, Blackwell, Oxford
- Zangwill N. (1992), *Moral Modus Ponens*, "Ratio" 5 (2).

© 2010 Università del Salento – Coordinamento SIBA

Coordinamento **SIBA**
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
<http://siba2.unisalento.it>

eISBN 978-88-8305-080-0 (electronic version)

<http://siba-ese.unisalento.it>

Serena Corrao è dottore di ricerca in Etica e studiosa di Bioetica presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell'Università del Salento. Dal 2009 è assegnista di ricerca in Logica del linguaggio normativo presso lo stesso Dipartimento.

In copertina: frammento di *Canto d'Amore*, di Gianfranco Margiotta. Olio su tavola, 60,30 x 85,27